

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia

QUADERNI 8

Il lusso e la sua disciplina

Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria
tra antichità e medioevo

a cura di Laura Righi e Giulia Vettori



Trento 2019

Quaderni

8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia

COMITATO SCIENTIFICO

Andrea Giorgi (coordinatore)
Giuseppe Albertoni
Sandra Pietrini
Irene Zavattero

Il presente volume è stato sottoposto a procedimento di *peer review*.

Collana Quaderni n. 8

Direttore: Andrea Giorgi

© 2019 Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia

Via Tommaso Gar 14 - 38122 TRENTO

Tel. 0461-281777 Fax 0461 281751

<http://www.lettere.unitn.it/222/collana-quaderni>

e-mail: editoria@lett.unitn.it

ISBN 978-88-8443-845-4

Il lusso e la sua disciplina

Aspetti economici e sociali
della legislazione suntuaria
tra antichità e medioevo

a cura di Laura Righi e Giulia Vettori

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia

SOMMARIO

| | |
|---|-----|
| <i>Prefazione</i> di Laura Righi e Giulia Vettori | 7 |
| EMANUELE PULVIRENTI, <i>Appunti su un decreto arcaico di ateleia da Cizico (Syll.³ 4 = Nomima 32)</i> | 25 |
| GIULIA VETTORI, <i>Il lusso che non si poteva concedere alle donne. Matrone e disciplina suntuaria nella Roma d'età repubblicana</i> | 51 |
| MARCO MAIURO, <i>Tacitus, modus and mensura, or the right place for senatorial riches</i> | 85 |
| GIULIO BIONDI, <i>Il prezzo del lusso. Legislazione suntuaria a Venezia dal XIII al XV secolo</i> | 111 |
| LAURA RIGHI, <i>Disciplinare forme, misure e valori. Le caratteristiche tecniche delle calzature proibite dalla legislazione suntuaria (XIII-XV sec.)</i> | 137 |
| MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, <i>Le leggi suntuarie nello specchio della storiografia</i> | 165 |

PREFAZIONE

Il volume raccoglie le rielaborazioni degli interventi presentati nel corso del seminario *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità ed età moderna*, tenutosi il 17 e 18 marzo 2016 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento.¹

L'incontro, inserito fra le attività didattiche del Manifesto degli Studi del Corso di Dottorato in *Culture d'Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee*, prevedeva un coinvolgimento attivo delle dottorande in *Studi storici* del XXX ciclo, chiamate in prima persona a organizzare un appuntamento seminariale su una tematica condivisa, in linea con i rispettivi interessi scientifici, e al contempo utile per stabilire un fruttuoso confronto interdisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti metodologici del lavoro di ricerca. La scelta è ricaduta sulla legislazione suntuaria: un tema trasversale, che con i suoi elementi di lunga durata risulta comune all'antichità e al medioevo, e alle loro tradizioni storiografiche.

Lo spettro cronologico in cui si snodano le riflessioni contenute in questa raccolta di saggi è assolutamente ragguardevole; esso si estende dall'ultimo quarto del VI sec. a.C. fino al XVI sec. d.C., contemplando altresì una disamina delle più recenti acquisizioni della storiografia sul tema. I contesti politici, istitu-

¹ Oltre che alla presenza dei colleghi e degli studiosi che hanno generosamente accettato il nostro invito, la buona riuscita dell'evento si deve al contributo finanziario del Dipartimento di Lettere e Filosofia e alla preziosa collaborazione organizzativa di Anna Bertolini e del *LabSA* (allora *Laboratorio di Storia Antica*, oggi *Laboratorio di Scienze dell'Antichità*), che desideriamo ringraziare. Un vivo ringraziamento, inoltre, a Elvira Migliario e a Giovanni Ciappelli per aver curato rispettivamente l'*Introduzione* e la *Conclusione* ai lavori. Nella pubblicazione non è confluita la relazione di Giovanni Ciappelli *Le leggi suntuarie a Firenze nell'età moderna. Da Cosimo I a Pietro Leopoldo*, destinata ad altra sede editoriale.

zionali, sociali ed economici considerati, dunque, presentano necessariamente delle irriducibili diversità. Tuttavia, fatte salve le insopprimibili differenze che li contraddistinguono, e con esse l'impossibilità di considerare l'insieme della normativa suntuaria alla stregua di un *corpus* unitario,² questi assetti si caratterizzano per aver prestato attenzione in egual misura al problema del disciplinamento del lusso: in alcuni casi, elaborando precise – seppur non sempre efficaci – strategie per la sua attuazione; talvolta, invece, astenendosi deliberatamente dal farlo.

Obiettivo fondante del seminario, pertanto, è stata l'apertura di un dialogo tra antichità e medioevo, nel tentativo di acquisire una maggiore consapevolezza storica di fronte a una fonte complessa, acclarando in particolare i risvolti assunti dalla normativa suntuaria sul versante sociale ed economico.

D'altro canto, non solo lo studio della disciplina del lusso consente di avviare un proficuo confronto fra periodi storici differenti, ma permette anche di evidenziare e mettere in reciproca relazione metodi di lavoro e prospettive diversi.

Molteplici, in effetti, sono le metodologie di ricerca con cui accostarsi a questa peculiare fonte legislativa, così come molteplici sono gli aspetti della vita in società che è possibile indagare occupandosi delle leggi sul lusso, a seconda che si intendano privilegiare tematiche più propriamente di storia istituzionale, politica ed economica, oppure, naturalmente, di storia sociale, della mentalità o dei consumi. Nella normativa suntuaria, infatti, com'è stato puntualmente rilevato, è possibile vedere metaforicamente uno specchio, capace di riflettere da una parte, una società, i suoi gusti e le sue aspirazioni; dall'altra, i propositi di quanti, invece, aspiravano a modificare quella società.³

Lo studio della disciplina del lusso si configura quindi come un terreno particolarmente fertile per l'adozione di metodologie

² Sul punto, vd. le osservazioni di Bottiglieri 2002, 22.

³ Muzzarelli 2003, 17-18. Cfr. Franceschi 2003, 166, che per la normativa suntuaria impiega invece la metafora del prisma, attraverso cui leggere (o rileggere) determinati aspetti della storia economica.

e prospettive diverse: interpretando i testi normativi alla luce di altre fonti documentarie o storiografiche, oppure dei dati restituiti dalla cultura materiale o dalle arti visive, è possibile proporre riflessioni e fornire inediti punti di vista su un fenomeno che si configura come diacronico e globale.⁴

I contributi qui raccolti, in definitiva, sembrano confermare come quello sulla legislazione suntuaria sia un campo di studi assolutamente fecondo, e ancora non del tutto dissodato.

Per quanto riguarda la storia degli studi, va rilevato che la riflessione sulla disciplina del lusso è al centro di un rinnovato interesse nel panorama critico. Contrariamente alla prassi invalsa nel tardo Ottocento, frangente in cui si collocano i primi pionieristici studi sulle leggi suntuarie, tanto eruditi quanto inevitabilmente focalizzati sull'ambito locale,⁵ gli orientamenti più recenti della ricerca tendono a riconsiderare questo insieme di leggi ampliando considerevolmente la prospettiva d'indagine, tanto sotto il profilo geografico e cronologico, quanto in relazione alle metodologie di ricerca adottate.

Da un lato, quindi, appare sempre più diffusa la tendenza a valutare la normativa suntuaria in ottica comparatistica, osservando il fenomeno non solo su scala nazionale o europea, ma anche globale. I più recenti lavori dedicati al tema, sia in campo antichistico che medievistico, riservano ampio spazio anche a realtà che esulano dal perimetro in cui si è mossa tradizional-

⁴ Sul punto, vd. *infra*, in questa pagina e a p. 10.

⁵ Con particolare riferimento all'età medievale, si veda il contributo di Muzzarelli, in questo volume. Al XIX secolo risale anche un primo interesse per le leggi suntuarie romane (sul punto, Savio 1940, 174 e n. 1, con bibliografia), ripreso negli anni Quaranta da un contributo di Emanuela Savio e destinato ad assumere più cospicue proporzioni negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, grazie ai lavori di Sauerwein 1970; Bonamente 1980; Clemente 1981; Gabba 1981; Baltrusch 1989. Per un breve *status quaestionis*, vd. Zecchini 2016. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso risale anche l'avvio di una riflessione d'insieme sulla legislazione greca d'età arcaica, classica ed ellenistica, giunta a pubblicazione solo in tempi recenti: Bernhardt 2003.

mente la critica: vi si rintracciano, per esempio, riflessioni sulla Russia della prima età moderna, sull'Impero ottomano o sull'Africa occidentale d'età precoloniale, e non si manca di volgere lo sguardo anche verso l'Estremo Oriente, con casi di studio relativi alla Cina e al Giappone.⁶

Dall'altro, grazie ai progressi maturati sul versante delle acquisizioni documentarie, sfociato sovente nell'allestimento di edizioni scientificamente rigorose e di puntuali commenti,⁷ si è man mano concretizzata la possibilità di studiare questo tipo di legislazione in modo diverso, superando un atteggiamento analitico e descrittivo. Con sempre maggior frequenza la disciplina del lusso è dunque oggetto di interpretazioni di più ampio respiro, anche grazie ai risultati offerti dalle scienze sociali, dall'antropologia, dalla storia economica, dagli studi di genere, e dalla storia del costume.⁸

⁶ Oltre al volume di Zanda 2011, che si concentra sull'età repubblicana, alla legislazione suntuaria in Roma antica è dedicato un recente volume dei «Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité» (Andreau-Coudry 2016). In entrambi i casi agli spunti comparatistici è dedicato ampio spazio: Zanda 2011, 73-107; in Andreau-Coudry 2016, vd. Faugeron 2016; Taddei 2016; Pirazzoli-t'Serstevens 2016. Per l'antichistica, cfr. anche Wallace-Hadrill 2008, 314-355. Sull'età medievale e moderna, dopo il pionieristico studio di Hunt 1996, vd. Muzzarelli-Campanini 2003, 106-160, che comprende analisi relative a Spagna, Francia, Inghilterra e alle aree di lingua tedesca. Da ultimi, Hunt 2010; McNeil-Riello 2016 e Riello-Rublack 2019, con particolare riferimento alla storia del costume.

⁷ Per la Grecia arcaica, classica e d'età ellenistica, vd. Bernhardt 2003, corredato di un utile indice delle fonti letterarie, epigrafiche, papirologiche e iconografiche (pp. 388-423). Per la Roma repubblicana, in aggiunta al catalogo presente in Zanda 2011, 113-128, punto di riferimento fondamentale sono le voci dedicate alle singole leggi da Elster 2003. Comprensivo della normativa suntuaria d'età imperiale, poi, il database *Lepor (LEges POPuli Romani)* curato da Ferrary-Moreau 2007. Per l'età medievale e moderna: sull'Emilia Romagna, vd. Muzzarelli 2002; sull'Umbria, Nico Ottaviani 2005; sul Veneto, vd. lo *status quaestionis* bibliografico proposto da Molà 2003, 55 n.1; per quanto riguarda la Toscana d'area senese-grossetana, un elenco relativamente aggiornato di edizioni e trascrizioni si rinviene in Ciampoli-Pianigiani 2000, 37-42.

⁸ Emblematica, a tal proposito, la diversità di prospettive adottate in Muzzarelli-Campanini 2003, 168-230 da Franceschi, Cataldi Gallo, Ascheri e

È in questo solco che intende inserirsi idealmente anche il presente lavoro, nella ferma convinzione che il superamento dei confini cronologici, geografici e disciplinari sia non solo un esercizio di fondamentale valore euristico, ma costituisca altresì l'unica via davvero percorribile verso la comprensione di un fenomeno complesso, che necessita degli apporti di competenze diverse ma anche della condivisione tra i diversi saperi specialistici.⁹

A prescindere dalle specificità di ogni contributo, sulle quali si avrà modo di tornare nelle prossime pagine, vale la pena soffermarsi su alcuni dei punti di convergenza emersi dal confronto seminariale.

Innanzitutto, dai vari interventi traspare una costante valorizzazione delle fonti, alle quali è necessariamente ancorata ogni riflessione sul passato improntata al rigore metodologico. Se per l'antichità greco-romana la discussione si è basata su attestazioni di natura epigrafica e storiografica, per il basso medioevo e l'età moderna essa beneficia enormemente della documentazione d'archivio, in particolare statuti comunali e scritture private, qui debitamente considerati. Comune, a ogni modo, è anche il tentativo di far dialogare la legislazione suntuaria con fonti documentarie di altro tipo, volto a verificare nella pratica sia le condizioni e il dibattito che precedevano l'elaborazione normativa, sia il sistema concretamente ideato per l'attuazione della

Calvi. Una particolare attenzione alla storia del costume, anche grazie al decisivo apporto fornito dalle arti figurative, emerge anche nel già citato studio di Riello-Rublack 2019, nonché nelle relazioni di Elisabetta Gnignera e Marilena Caciorgna tenute in occasione della giornata di studi sulla legislazione suntuaria a Siena e nel Grossetano, organizzata dall'Archivio di Stato di Siena e dall'Accademia senese degli Intronati il 25 maggio 2018. Per l'antichità greco-romana, vd. per esempio Arena 2011, nonché l'ampio spettro di temi affrontati da Le Guennec, Venturini, Coudry, Prag, Dubois-Pelerin, Bruun in Andreau-Coudry 2016, 29-114.

⁹ Cfr. Kovesi Killerby 2002, 5: «Geographical and chronological overselectiveness has, however, distorted our understanding of the phenomenon of sumptuary legislation as a whole».

legge, che, infine, i risultati da essa ottenuti sul breve e lungo periodo.

Per quanto concerne poi i soggetti più direttamente interessati dalle norme contro il lusso, con particolare riferimento alla loro estrazione sociale, è possibile notare un'attenzione generale – ma non esclusiva – verso le *élites*, come si evince dal riferimento teorico ricorrente alla teoria della classe agiata di Veblen.¹⁰ Oltre a quello di destinatari della normativa, è stato peraltro sottolineato il ruolo dei ceti aristocratici anche in qualità di fautori della stessa: riflettendo sul coinvolgimento dell'*élite* nella fase di elaborazione della legge e nella sua applicazione, si sono dunque potute approfondire le dinamiche politiche e istituzionali relative all'introduzione di tale disciplinamento – o alla sua deliberata sospensione – in società complesse e gerarchicamente strutturate, che attraverso la legislazione suntuaria intendevano affermare, fissare o ridefinire la propria composizione sociale.

In consonanza con quanto testimoniato oramai da numerosi studi,¹¹ inoltre, anche in questa sede è emerso come tra i destinatari della normativa suntuaria una posizione di particolare rilievo fosse occupata dalle donne. Tanto nella Roma d'età repubblicana quanto nella Venezia di fine Quattrocento al lusso femminile venne infatti riservata una particolare considerazione. Non si tratta di manifestazioni di misoginia: i divieti rivolti verso il genere femminile denotano invece una profonda inclusione delle donne nelle dinamiche sociali del loro tempo, perfettamente inserite nei meccanismi di competizione tra le famiglie dell'*élite*, all'interno dei quali gli indicatori di *status* costituivano un ingranaggio fondamentale. L'impiego del metodo comparativo, in questo caso, consente di apprezzare le peculiarità di ciascun assetto storico-politico. Diversamente da quanto testimoniato per la Serenissima, a Roma le criticità di ordine finan-

¹⁰ Veblen 1899.

¹¹ French 2013; Jackson 2010; Muzzarelli 2003, 24; Calvi 2003, 221-227; Kovesi Killerby 2002, 111-133; Owen Hughes 1990.

ziario e demografico che avevano condotto all'introduzione di norme limitatrici del lusso matronale sembrano aver determinato un crescente protagonismo femminile anche in campo economico.

Sotto questo profilo, evidenziando a più riprese il rilievo che la disciplina normativa del lusso ha rivestito quale fonte per la storia economica, la raccolta testimonia come sia in via di definitivo superamento la concezione pregiudizievole che per decenni ha reso quello tra legislazione suntuaria e storia dell'economia «un incontro mancato».¹² Numerose, per esempio, sono le occasioni in cui, tra le ragioni che condussero all'emanazione di leggi contro il lusso, si pone l'accento sugli aspetti più strettamente economico-finanziari. Ragioni di carattere fiscale, infatti, sembrano aver giocato un ruolo di primo piano sia nella scelta di tassare i commercianti di beni di lusso nella Cizico di VI sec. a.C., sia nelle restrizioni imposte alle matrone romane nel corso della seconda guerra punica, sia nelle multe comminate dalle leggi veneziane sul finire del medioevo.

La riflessione sui risvolti economici delle leggi suntuarie investe naturalmente anche i meccanismi di coercizione. A fronte delle perplessità sulla loro reale efficacia, rintracciabili già nelle parole pronunciate dall'imperatore Tiberio in alcune celebri pagine tacitiane, o in quelle di predicatori come Bernardino da Siena, ed espresse peraltro a più riprese anche dalla critica contemporanea,¹³ il potenziale carattere pecuniario delle strategie di repressione ribadisce il valore del disciplinamento del lusso anche quale strumento di redistribuzione della ricchezza.¹⁴

¹² Franceschi 2003, 163, con riferimento all'età medievale e moderna. Sui risvolti economici delle leggi suntuarie romane vd. Aubert 2017; Dari-Mattiacci – Plisecka 2012.

¹³ Sul punto, per l'età romana vd. Venturini 2016†; per l'età medievale e moderna, Hunt 1996, 325-356. Sulle strategie di coercizione cfr. anche Muzzarelli 2007; Kovesi Killeby 2002, 44-48.

¹⁴ Muzzarelli 2019 e 2009; Franceschi 2003.

Enucleati almeno alcuni dei fili conduttori che affiorano dalle riflessioni in tema di disciplina suntuaria qui raccolte, non resta che entrare nel merito dei vari casi di studio affrontati dai singoli saggi, procedendo a passarne brevemente in rassegna i contenuti.

Emblematico della crescente sensibilità verso una valorizzazione delle fonti, anche sotto il profilo dell'accuratezza filologica, e delle molteplici implicazioni rivestite dallo studio della legislazione suntuaria nelle dinamiche politiche, istituzionali ed economiche di una regione particolarmente aperta agli scambi e alle interazioni culturali è il contributo di Emanuele Pulvirenti, dove si presenta un'iscrizione d'età arcaica proveniente da Cizico, antico centro commerciale situato in Asia Minore, presso l'odierna Balkiz. Il testo, descritto nei suoi aspetti estrinseci ed intrinseci, è corredato utilmente anche di una traduzione italiana. Ripercorsa la storia dell'iscrizione e discusse le criticità di natura testuale, lessicale, e onomastica ad essa relative, l'intervento ne affronta poi le complessità interpretative. Alla generale esenzione dalle tasse decretata per alcuni personaggi distinti per meriti, fanno eccezione il pagamento della tassa portuale e quella per il commercio di cavalli e schiavi. Il provvedimento suggerisce l'idea non tanto di un divieto verso un commercio di beni di lusso, quanto piuttosto di una sua oculata disciplina a beneficio della comunità, confermando come, fin dall'età arcaica, la normativa sul lusso potesse fungere da veicolo di redistribuzione delle risorse.

Il valore della legislazione suntuaria quale strumento di politica economica emerge anche dall'analisi della *lex Oppia* proposta da Giulia Vettori, che interpreta il provvedimento alla luce dell'emergenza finanziaria e demografica attraversata da Roma nel corso della guerra annibalica. La legge, approvata nel 215 a.C. col fine di regolamentare il lusso delle matrone in un momento di generale contenimento della spesa pubblica, rappresenta un *unicum* nel panorama legislativo d'età repubblicana: dopo la sua abrogazione, infatti, per almeno un secolo e mezzo

la disciplina del lusso femminile risulta priva di ulteriori attestazioni, e il lusso matronale un fenomeno sostanzialmente accettato. Si evince una specificità statutaria del lusso femminile. Mentre le spese voluttuarie delle donne erano rivolte soprattutto all'acquisto di vesti e gioielli e concorrevano al mantenimento del prestigio familiare, era il lusso dei banchetti il bersaglio precipuo della legislazione suntuaria d'età repubblicana. Comportando esborsi particolarmente improduttivi e pericolosi da parte degli uomini dell'*élite*, il *luxus mensae* fu infatti oggetto di reiterati tentativi di limitazione, allo scopo di salvaguardare la consistenza patrimoniale e la preminenza politica dei membri della classe dirigente.

Se nella Roma repubblicana i dispendiosi meccanismi della competizione politica avevano reso indispensabile l'emanazione di norme di carattere suntuario, in età imperiale, come evidenzia perfettamente Marco Maiuro, si assiste a un radicale mutamento di paradigma. Attraverso la rilettura di alcune pagine degli *Annales* di Tacito, lo studioso riflette sul fenomeno del lusso, concentrandosi in particolare sulle ragioni storiche che hanno condotto alla cessazione delle leggi suntuarie in età giulio-claudia, e tracciando altresì le linee evolutive che hanno caratterizzato il dibattito sul lusso tra Tiberio e Nerone. Con la *pax augustea*, e la conseguente chiusura dello spazio per una competizione e ostentazione pubblica della ricchezza, il lusso appare un fenomeno confinato all'ambito privato, non solo accettato, ma difeso ideologicamente. Il vero punto in cui deve esercitarsi la *moderatio* diviene dunque la giusta distanza dal potere imperiale. Sin da età augustea e tiberiana, la ricchezza senatoria entra infatti quale potente fattore nella dialettica tra imperatore e senato: il lusso trova una sua centralità non più nella dimensione competitiva tra pari, quanto piuttosto nel dialogo uno a uno con l'Imperatore. Il patrimonio senatorio, non più spendibile direttamente nell'arena politica, diventa segno di lignaggio, di *status*, nonché di vicinanza al potere imperiale, e trova nell'*amicitia Caesaris* un elemento decisivo di strutturazione.

Come testimonia già per l'età arcaica l'iscrizione esaminata da Emanuele Pulvirenti, il fatto che le conseguenze della legislazione suntuaria fossero tutt'altro che confinate alla cerchia dei suoi consumatori emerge a chiare lettere dallo studio condotto da Laura Righi per l'Italia urbana tra il XIII e il XVI secolo. La sua analisi si concentra sul tema dei consumi tardomedievali e rinascimentali, a partire dal caso specifico della manifattura del cuoio e delle calzature. Affiancando ai testi suntuari documentazione d'archivio e dati archeologici, emerge come i primi possano essere ricche e preziose fonti per leggere l'evoluzione riscontrabile in ambito tecnico-produttivo. A partire dai cambiamenti registrati nella domanda, il saggio si propone di individuare le variazioni nell'offerta, e dunque le modifiche introdotte nelle tecniche e nei sistemi di produzione. Da questo punto di vista, il caso delle scarpe risulta particolarmente interessante, in quanto la legislazione suntuaria interveniva su un duplice fronte: a essere colpite, infatti, non erano solamente le calzature lussuose, ma anche quelle più stravaganti – per fogge e colori – fra i modelli di uso comune, e quindi afferenti a una produzione 'di massa'. Anche le calzature di uso quotidiano, con i loro prezzi contenuti, in quanto importanti simboli d'appartenenza (sociale, politica e religiosa) e, negli ultimi secoli del medioevo, sempre più somiglianti a quelle delle *élites* grazie al perfezionamento delle tecniche, erano divenute oggetto della legislazione suntuaria.

Tra i vari statuti cittadini che dal Duecento all'età moderna si sono occupati della disciplina del lusso, le considerazioni di Giulio Biondi vertono su quelli elaborati fra il XIII al XV secolo a Venezia, città particolarmente interessata dalla produzione e dall'accumulazione di lusso. Una puntuale lettura della documentazione d'archivio, innanzitutto, evidenzia come le categorie oggetto delle prescrizioni fossero estremamente eterogenee e variabili nel tempo, in connessione inestricabile con i cambiamenti della moda, dei gusti e dei consumi; in secondo luogo, consente di individuare nella fiscalità un efficace luogo di com-

posizione tra aspirazioni individuali e imposizioni giuridiche. Tra le varie tipologie di sanzioni comminate, infatti, una delle più diffuse, nonché quella su cui si concentra l'attenzione dell'autore, è proprio quella pecuniaria. La corresponsione di un'ammenda legittimava il possesso e lo sfoggio di vesti e ornamenti vietati e si profilava come un lusso nel lusso: la possibilità di eludere le norme nel rispetto formale della legalità era un privilegio riservato a pochissimi. Tuttavia, ferme restando le difficoltà nel valutare la reale incidenza delle multe, la documentazione rivela come nel complesso si trattasse di cifre di entità modesta, la cui agevole corresponsione garantiva all'amministrazione veneziana un costante flusso di entrate. Infine, è significativo che, al di là della quota riservata a eventuali delatori, le somme riscosse potessero essere devolute in parte o integralmente a enti pii e assistenziali, rivelando per le misure repressive previste dalla normativa suntuaria anche la funzione di veicolo di redistribuzione della ricchezza a beneficio della collettività.

In conclusione, Maria Giuseppina Muzzarelli propone una riflessione sul ruolo della legislazione suntuaria medievale nella storiografia, dal Settecento fino a oggi. Data l'importanza da esse rivestita nella costruzione della società moderna, le leggi suntuarie godettero infatti di particolare fortuna anche come oggetto di studio. Gli esempi citati nel saggio sono numerosi e, come dimostrano i tratti biografici scrupolosamente riportati, vi si possono trovare gli intellettuali più importanti e rappresentativi delle diverse epoche: da Ludovico Antonio Muratori a Georges Duby. La natura dell'interesse riservato a tali leggi non era solo di tipo storico, ma in molte occasioni anche politico: non a caso, le più importanti stagioni di studi ebbero luogo in momenti delicati della storia italiana, in particolare nel periodo postunitario, quando gli studiosi, ivi compresi quelli che si occuparono di disciplinamento del lusso, si proponevano di cercare e creare le radici culturali dell'Italia unita. Solo ripercorrendo l'intero corso degli studi emerge come molti degli intellettuali ottocenteschi, in molte occasioni criticati per le metodologie e l'uso che

fecero della storia, avessero in realtà già applicato allo studio della legislazione suntuaria i principi presentati e applicati più di un secolo più tardi dai più celebrati storici delle *Annales*. Infine, se si guardano le linee di ricerca più recenti, dalla seconda metà del XX secolo a oggi, vi si possono scorgere i temi più rilevanti del nostro tempo: dalla discussione sul ruolo femminile nella società allo studio dei fenomeni globali.

Il presente lavoro rappresenta senz'altro solo un piccolo ulteriore tassello all'interno di un panorama storiografico assai ricco e articolato, che promette peraltro ancora interessanti sviluppi. Ieri come oggi, infatti, chi si interroga sull'articolazione della società, sulle modalità del vivere civile, sulle dinamiche sociali ed economiche che hanno interessato i vari assetti politico-istituzionali trova nelle leggi sul lusso una valida chiave interpretativa. A prescindere dal momento in cui è stata discussa e concepita, e indipendentemente dal tempo in cui è stata studiata, la normativa suntuaria mantiene dunque inalterati il proprio fascino e la propria vitalità nella storia del pensiero.

Per la realizzazione del volume, i nostri ringraziamenti più sinceri vanno al Comitato scientifico e al Direttore della collana *Quaderni*, Andrea Giorgi, che hanno accolto favorevolmente il progetto editoriale; a Lia Coen, per il paziente lavoro di *editing*; infine, a Giuseppe Albertoni, coordinatore del *curriculum* in *Studi storici* del nostro Dottorato, che ha seguito scrupolosamente gli aspetti organizzativi dell'iniziativa scientifica e per primo ha incoraggiato e sostenuto la pubblicazione di questi atti.

LAURA RIGHI – GIULIA VETTORI

Riferimenti bibliografici

Andreau-Coudry 2016

J. Andreau, M. Coudry (dir.), *Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique*, «Mélanges de l'École française de Rome–Antiquité», 128 (2016), fasc. I, pp. 5-143 [<https://journals.openedition.org/mefra/3121>].

Arena 2011

V. Arena, *Roman Sumptuary Legislation. Three Concepts of Liberty*, «European Journal of Political Theory», 10 (2011), fasc. IV, pp. 463-489.

Aubert 2017

J.-J. Aubert, *The Economic Aspects of Roman Sumptuary Legislation*, in M. Haake, A.-C. Harders (hrsg.), *Politische Kultur und soziale Struktur der Römischen Republik. Bilanzen und Perspektiven*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017.

Bernhardt 2003

R. Bernhardt, *Luxuskritik und Aufwandsbeschränkungen in der griechischen Welt* (Historia Einzelschriften 168), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2003.

Bonamente 1980

M. Bonamente, *Leggi suntuarie e loro motivazioni*, in *Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 1980, pp. 67-91.

Bottiglieri 2002

A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002.

Calvi 2003

G. Calvi, *Le leggi suntuarie e la storia sociale*, in Muzzarelli-Campanini 2003, pp. 213-230.

Ciampoli-Pianigiani 2000

D. Ciampoli, L. Pianigiani (a cura di), *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, Le esperienze di Clio 6, Amministrazione provinciale di Siena, Siena 2000.

Clemente 1981

G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 1-14.

Dari-Mattiacci – Plisecka 2012

G. Dari-Mattiacci, A.E. Plisecka, *Luxury in Ancient Rome: Scope, Timing and Enforcement of Sumptuary Laws*, «Legal Roots», 1 (2012), pp. 189-216.

Elster 2003

M. Elster, *Die Gesetze der mittleren Römischen Republik. Text und Kommentar*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003.

Ferrary-Moreau 2007

J.-L. Ferrary, P. Moreau (dir.), *Lepor. Leges Populi Romani*, IRHT-TELMA, Paris [<http://www.cn-telma.fr/lepor/resultat/?categorieLoi=29&sscategorieLoi=>].

Franceschi 2003

F. Franceschi, *La normativa suntuaria nella storia economica*, in Muzzarelli-Campanini 2003, pp. 163-178.

Faugeron 2016

F. Faugeron, *Le luxe alimentaire à Venise à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne: entre lois somptuaires et fastes dogaux*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 115-124 [<https://journals.openedition.org/mefra/3264>].

French 2013

K. French, *Genders and Material Culture*, in J.M. Bennett and R. Mazo Karras (eds.), *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, Oxford University Press, Oxford 2013, pp. 197-212.

Gabba 1981

E. Gabba, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, «Rivista Storica Italiana», 93 (1981), pp. 541-558 [= Id., *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 27-44].

Hunt 1996

A. Hunt, *Governance of the Consuming Passion. A History of Sumptuary Law*, Macmillan, Basingstock 1996.

Hunt 2010

A. Hunt, *A Short History of Sumptuary Law*, in G. Riello, P. McNeil (eds.), *The Fashion History reader. Global Perspectives*, Routledge, London-New York 2010, pp. 43-58.

Jackson 2010

P. Jackson, *Parading in Public: Patrician Women and Sumptuary Law in Renaissance Siena*, «Urban History», 37 (2010), fasc. III, pp. 452-463.

Kovesi Killerby 2002

C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy. 1200-1500*, Clarendon Press, Oxford 2002.

McNeil-Riello 2016

P. McNeil, G. Riello (eds.), *Luxury: a Rich History*, Oxford University Press, Oxford 2016.

Muzzarelli 2002

M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI Emilia Romagna*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 41, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, Roma 2002.

Muzzarelli 2003

M.G. Muzzarelli, *Una società nello specchio della legislazione suntuaria: il caso dell'Emilia Romagna*, in Muzzarelli-Campanini 2003, pp. 17-31.

Muzzarelli 2007

M.G. Muzzarelli, *Il corpo spogliato. Multe, scomuniche e stratagemmi per il rispetto delle leggi suntuarie*, in *Le corps et sa parure. The Body and Its Adornment* (Micrologus 15), SISMELE, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007, pp. 399-423.

Muzzarelli 2009

M.G. Muzzarelli, *Reconciling the Privilege of a Few with the Common Good: Sumptuary Laws in Medieval and Early Modern Europe*, «Journal of Medieval and Early Modern Studies», 39 (2009), fasc. III, pp. 597-617.

Muzzarelli 2019

M.G. Muzzarelli, *Sumptuary Laws in Italy: Financial Resource and Instrument of Rule*, in Riello-Rublack 2019, pp. 167-185.

Muzzarelli-Campanini 2003

M.G. Muzzarelli, A. Campanini (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*, Carocci, Roma 2003.

Ottaviani 2005

M.G. Nico Ottaviani (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, Ministero per i Beni e le attività culturali. Direzione generale per gli Archivi, Roma 2005.

Owen Hughes 1990

D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*, in C. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 166-193.

Pirazzoli-t'Serstevens 2016

M. Pirazzoli-t'Serstevens, *Sur le luxe dans la Chine des Han. Règles structurelles, critiques, et mesures conjoncturelles*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 135-143 [<https://journals.openedition.org/mefra/3291>].

Riello-Rublack 2019

G. Riello, U. Rublack (eds.), *The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2019.

Sauerwein 1970

I. Sauerwein, *Die leges sumptuariae als römische Maßnahme gegen den Sittenverfall*, Diss. Hamburg 1970.

Savio 1940

E. Savio, *Intorno alle leggi suntuarie romane*, «Aevum. Rassegna di Scienze storiche, linguistiche e filologiche», 18 (1940), pp. 174-194.

Taddei 2016

I. Taddei, *La législation somptuaire dans l'Italie médiévale. Le cas florentin (fin XIII^e-début XVI^e siècle)*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 125-133 [<https://journals.openedition.org/mefra/3275>].

Veblen 1899

T. Veblen, *The Theory of the Leisure Class*, Macmillan, New York 1899.

Venturini 2016†

C. Venturini, *Leges sumptuariae: divieti senza sanzioni?*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 41-46 [<https://journals.openedition.org/mefra/3141>].

Wallace-Hadrill 2008

A. Wallace-Hadrill, *Rome's Cultural Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2008.

Zanda 2011

E. Zanda, *Fighting Hydra-like Luxury: Sumptuary Regulation in the Roman Republic*, Bristol Classical Press, London 2011.

Zecchini 2016

G. Zecchini, *Ideologia suntuaria romana*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 21-27 [<https://journals.openedition.org/mefra/3168>].

EMANUELE PULVIRENTI

APPUNTI SU UN DECRETO ARCAICO DI *ATELEIA* DA CIZICO
(*SYLL.*³ 4 = *NOMIMA* 32)*

1. *Premessa*

La presenza di questo contributo si deve all'amichevole perseveranza delle curatrici, le quali hanno cordialmente insistito per accoglierlo in questa sede, a completamento della ricerca avviata in occasione del seminario trentino sul lusso e la sua disciplina del marzo 2016. Vi si discute un'iscrizione arcaica cizicena che assegna alcuni privilegi, tra cui l'esenzione parziale dalle tasse, a individui non altrimenti noti. Il testo riporta inoltre l'elenco delle tasse escluse dall'esenzione, le quali sembrerebbero voler trarre vantaggio da quello che talvolta è stato definito 'commercio di lusso'. È proprio a partire da questo dettaglio che la ricerca ha inizialmente preso le mosse, per approdare ai risultati di cui qui si rende parzialmente conto.

2. *L'iscrizione*

Si tratta di un documento assolutamente eccezionale nel panorama epigrafico della Propontide: non solo esso offre informazioni di importanza trasversale, e in particolare onomastiche, politiche ed economiche, ma incoraggia anche a riflettere sulla situazione politico-culturale dell'area degli stretti micrasiatici e della città di Cizico, tanto nella fase della sua prima stesura quanto in quella della riscrittura. Su questo specifico aspetto mi propongo di intervenire in una prossima occasione: in questa sede ritengo invece opportuno solo presentare l'iscrizione.

* Sono molto grato al prof. Maurizio Giangliulo per gli spunti di riflessione e la lettura di questo testo, nonché ai dott. Elena Franchi, Paolo Quarella Fossati e Giulia Vettori per i consigli e l'aiuto offertomi in più occasioni.

L'epigrafe è iscritta su una stele marmorea, alta 50 cm. e larga 65, mutila della parte superiore. Il testo fu edito per la prima volta da Johannes Heinrich Mordtmann,¹ a sei anni dalla scoperta presso le rovine dell'antica Cizico. All'epoca del rinvenimento, la stele venne affidata al museo della Società filologica greca costantinopolitana (Ελληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος). Successivamente fu trasferita presso il Museo Archeologico di Istanbul. Edizioni, talvolta con note di commento, e studi successivi alla pubblicazione si sono concentrati soprattutto tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, ma non mancano lavori più recenti.² L'edizione qui riprodotta è quella di van Effenterre e Ruzé del 1994. La traduzione è mia:³

¹ Mordtmann 1880.

² Mordtmann 1880; *IGA* 491; *Cauer* 488; *Bechtel* 108; *Roberts* 147; *Swoboda* 1890, 48; *Hoffmann* 134; *Michel* 532; *SGDI* 5522; *Solmsen* 61; *Bleckmann* 28; *Syll.*³ 4; *DGE* 732; *Pleket* 21; *Hainsworth* 72; *HGIÜ* I 18; *Hübner* 1993, n. 256; *Nomima* 32; *IMT Kyz Kapu Dağ* 1447; *Zelnick-Abramovitz* 2013, 23; *Dubois* 2014, 603; *Seelentag* 2015, 252; *GEI017* (<http://gei.sns.it/search/document/GEI017>). Riproduzioni grafiche dell'iscrizione sono disponibili in *IGA* 491; *Roehl* 1907 n° 6; *LSAG*² 367 e tav. 72, n° 51 (prime due linee). Altri studi su questioni connesse in modi diversi all'iscrizione: *Kersten* 1886, 11; *Toepffer* 1891, 417-419; *Wackernagel* 1893, 299-301; *Favre* 1914; *Vollgraff* 1922; *Ehrenberg* 1937, 152; *Austin – Vidal-Naquet* 1972, 333ss.; *LSAG*² 60, 367 e 372; *Gawantka* 1977, 139; *Brixhe* 1982, 217-218; *Gehrke* 1993, 58-59; *Brixhe* 1996; *Haensch* 2003, 184; *Avram* 2004, 983; *van Wees* 2013, 28-29; *Beltrame* 2015, 65 n. 12 e 68. Citano l'iscrizione a supporto di varie argomentazioni: *Crawford-Whitehead* 1983, 93, sulle finanze della *polis*; *Rhodes* 1997, 415-417, insieme ad altri documenti ciziceni, in merito ad aspetti relativi al governo della città; *Hölkeskamp* 1999, 172-173 la studia dal punto di vista dell'introduzione di nuove norme in Grecia arcaica; *Özlem-Aytaçlar* 2010, 518-521 riflette sull'evidenza onomastica di origine frigia nell'area di Cizico (cfr. soprattutto le pp. 526-527 per le occorrenze del nome Μάνης); *Zelnick-Abramovitz* 2013, 15-27 discute la tassazione di transazioni commerciali relative agli schiavi; *Dubois* 2014, 603-604 analizza il termine ναῦσσοι; *Miller* 2014, 167-168; *Seelentag* 2015, 325 n. 127; *Gygax* 2016, 58-59 e 63. Il contributo che più recentemente ha proposto un'affascinante interpretazione in chiave storica dell'epigrafe è *Habicht* 2014, 169, nel quadro di una sintesi sulle iscrizioni cizicene note. Il documento era citato nella lista di *Hasluck* 1910, 263 come «Decree of Proxeny»; non è invece nominato in *Schwertheim* 1980 e 1983 (su quest'ultima

- A→ -- τὴν δὲ στ]ήλην τήνδε πόλις M-
 ← ανῆ ἔδωκε τῶι Μεδίκ[εω].
- B Ἐπὶ Μαιανδρίου
 πόλις Μηδίκεω καὶ τοῖσιν Αἰσήπου παισὶν
 καὶ τοῖσιν ἐκγόνοισιν ἀτελείην καὶ πρου-
 4 τανείον. Δέδοται παρ᾽ ἐξ ναύτου
 καὶ τοῦ ταλάντου καὶ ἵππωνίης καὶ
 τῆς τετάρτης καὶ ἀνδραποδωνίης·
 τῶν δὲ ἄλλων πάντων ἀτελές· καὶ ἐπὶ
 8 τοῦτοισιν δῆμος ὄρκιον ἔταμον. Τὴν
 δὲ στῆλην τήνδε πόλις Μ[α]νῆ ἔδ[ω]κε τῶι Μηδίκεω.
- A [...] la polis ha donato questa stele a Manes,
 figlio di Medikes.
- B Sotto Meandrio
 la polis (ha concesso) ai figli di Medikes e di Aisepos,
 nonché alla loro progenie, l'esenzione dalle tasse e il (mantenimento
 4 nel) pritaneo. (L'esenzione) è stata accordata ad eccezione della tas-
 sa portuale,
 di quella per l'uso della bilancia pubblica, di quella sul commercio
 dei cavalli,
 di quella del 25% e di quella sul commercio degli schiavi:
 restano invece esonerati da tutte le altre tasse.
- 8 Il demo ha giurato su queste deliberazioni.
 La polis ha donato questa stele a Manes, figlio di Medikes.

Il decreto, in dialetto ionico, accordava dunque privilegi fiscali, entro certi limiti, a Μάνης, figlio di Μεδίκης, ai figli di Ἀΐσηπος e ai loro rispettivi discendenti. Il decreto si compone di due sezioni: le prime due linee della lapide (testo A) hanno andamento bustrofedico e costituiscono le uniche parole conservate del documento originario, che possono essere datate al-

raccolta incompleta in due volumi cfr. le osservazioni di Robert 1980, 432-434).

³ Si coglie l'occasione per segnalare che in *Nomima* 32 in B 1 Μαιανδρίου è probabilmente un refuso in luogo di Μαιανδρίου.

l'ultimo quarto del VI sec. a.C. (525-500 a.C.).⁴ Il resto del documento (testo B) è invece datato a circa cinquecento anni più tardi ed è opinione pressoché unanimemente condivisa tra i commentatori che consista nella riscrittura del testo arcaico, con errori, nell'alfabeto di I a.C.⁵

Ammettendo, dunque, l'ipotesi che il testo B trascriva integralmente quanto andato perduto del testo A, si può affermare che queste poche righe costituiscono l'unica iscrizione cizicena d'età arcaica pervenuta fino a noi.⁶

L'ipotesi poggia sostanzialmente su alcuni assunti che risalgono al tardo Ottocento e al primo Novecento, da ritenersi ancora plausibili: secondo alcuni, trattandosi di privilegi ereditari, era verosimile che dietro la seconda stesura del documento vi fossero gli stessi discendenti dei beneficiari, interessati all'esenzione dalle tasse all'epoca, appunto, della riscrittura.⁷ Si assu-

⁴ Ma Raaflaub 1993, 81 anticipa la datazione agli inizi del VI a.C.: «in an early sixth century decree from Kyzikos the polis speaks for itself».

⁵ Cfr. Mordtmann 1880, 93 («Es bedarf keines weiteren Beweises, dass die Schlussworte von B eine Wiederholung der beiden noch erhaltenen Zeilen von A sind»). Inoltre cfr. *Cauer* 488 («titulus B eadem verba continent, quae in A fuerant, primo fere seculo a. Chr. non sine vitio descripta»); Kirchhoff 1887, 21; *Roberts* 147 («The upper portion of the marble [...] shows by its general style and βουστροφηδόν arrangement that it dates from the sixth century B.C. The lower portion [...] may be at least of five centuries later»); *Michel* 532 («Le second texte est une copie du premier faite au I^{er} siècle av. J.-C.»); *Solmsen* 61 («Prior titulus [...], saec. VI; litteratura Ionica, βουστροφηδόν. Posterior, quo in inferiore lapidis parte antiquior repetitus est, saec. I a.C.; litteratura vulgaris»); *Syll.*³ 4 («Eadem verba bis incisa sunt [...] A saeculo VI βουστροφηδόν, B primo a. Chr. saeculo ad instaurandum titulum A, cum propter vetustatem illa non iam commode legi possent, ab eis quorum intererat privilegiorum illorum memoriam non intercidere»); *Vollgraff* 1922, 37 («inter inscriptiones Ionicas saeculi sexti»; «litteris primi ante Christum saeculi»); *DGE* 732 (A βουστρ. s. VI, B. idem tit. litt. Vulgari s. I repetitus); *LSAG*², 60 («complete copy of the inscription») e 367; *Hölkeskamp* 1999, 172; *Beltrame* 2015, 65 n. 12.

⁶ *Hölkeskamp* 1999, 172; *Habicht* 2014, 169.

⁷ *Vollgraff* 1922, 37 («veri simile est hoc factum esse ab iis, quorum interesset, dico seros nepotes Medicae vel Aesepe, qui adhuc immunitate vectigalium fruerentur»); *IGA* 491 («Titulum A satis vetustum, ex quo nunc duo versus decurtati supersunt, quinque fere saeculis postquam scriptus erat,

meva implicitamente, così, che nel I sec. a.C. per i discendenti dei personaggi in questione il prestigio e il beneficio connessi al decreto fossero ancora superiori al peso economico delle imposte da cui essi non erano esenti. Pertanto, in questo quadro interpretativo, la seconda stesura si presenta come una rivendicazione. Si può certamente lasciare spazio alla possibilità che il testo di I a.C. abbia introdotto delle variazioni, ancorché minime; tuttavia allo stato attuale non sembrano emergere particolari in grado di invalidare l'ipotesi che il testo B costituisca la trascrizione integrale del testo A.




Figura 1. Facsimile dell'iscrizione (Roehl 1907, 20 n° 6)

ii, quorum intererat haec iura ab oblivione vindicare, in imo lapide repetendum curaverunt ea scriptura, qua id aetatis homines consneti erant»); Syll.³ 4 (cfr. n. 5).

3. *Problemi testuali*

Se, dunque, a distanza di ben cinque secoli sulla stele venne iscritto il testo arcaico, non stupisce il fatto che il testo più tardo presenti delle singolari peculiarità, alcune delle quali probabilmente connesse ad errori da parte del lapicida.⁸ Tra quelle di carattere sintattico, si deve a Vollgraff l'individuazione di un caso di ἀπὸ κοινοῦ alla linea 2.⁹ Ha stupito molti, inoltre, la presenza del perfetto passivo δέδοται – che, non a caso, non in tutte le interpretazioni dell'iscrizione inizia un nuovo periodo –¹⁰ al posto dell'attivo ἔδωκε.¹¹ Lo stesso Vollgraff aveva però considerato il periodo ellittico, interpretazione accolta in questa sede: la restrizione δέδοται παρὲξ introdurrebbe così la frase successiva.¹² Dopo il termine πόλις (l. 2) sembra mancare un dativo di vantaggio (Μάνη τῶ).¹³ Diversi commentatori, poi, hanno sin da subito considerato la forma πρυτανεῖον alle linee 3-4 come abbreviazione dell'espressione σίτησις ἐν πρυτανείῳ.¹⁴ Infine, quanto alla formula ὄρκιον ἔταμον, essa è attestata altrove, ma al plurale (τὰ ὄρκια ἔταμον).¹⁵

Ci sono poi particolarità grafiche, la più rilevante delle quali riguarda il termine ναύτου (l. 4): questo presenta una lettera a forma di tre aste verticali coronate da un tratto orizzontale,¹⁶ la

⁸ Così già Roehl (*IGA* 491: «*lapicida recentior, quum scripturam antiquam laesam non intellegeret*»).

⁹ Vollgraff 1922, 42: «*Nonne iam in: Μηδίκηω καὶ τοῖσιν Αἰσῆπου πασιῖν voces τοῖσιν παισιῖν positas esse ἀπὸ κοινοῦ tibi videntur?*». Cfr. *SEG* 1.445.

¹⁰ Cfr. per esempio Dubois 2014. Diversamente *Nomima* 32.

¹¹ Dubois 2014, 603. Cfr. *IGA* 491 («ΔΕΔΟΤΑΙ pro ΔΕΔΩΚΕ»), seguito da *Bechtel* 108 («δέδοται widersinnig»); cfr. inoltre *Syll.*³ 4 e Wackernagel 1904, 9ss.

¹² Vollgraff 1922, 37ss.

¹³ Cfr. *Roberts* 147.

¹⁴ Mordtmann 1880. Cfr. inoltre *Roberts* 147; *Bleckmann* 28.

¹⁵ *Bleckmann* 28.

¹⁶ Cfr. Mordtmann 1880, 92; *SGDI* 5522; Toepffer 1891, 418; Wackernagel 1893, 299-300; *Syll.*³ 4; *DGE* 732; *LSAG*²; *Nomima* 32; Chantraine 1968, 738. Recentemente Dubois 2014, 604 è tornato sull'argomento.

cui difficile identificazione ha comportato diverse interpretazioni.¹⁷ La lettera è stata poi riconosciuta come *sampi*,¹⁸ con ogni probabilità non compreso dal lapicida di I a.C. e da lui meccanicamente ricopiato dalla grafia ionica arcaica.¹⁹ Al lapicida bisogna anche attribuire l'errore ΑΤΕΔΕΙΗΝ per ἀτελείην (l. 3).²⁰ A sua volta, la forma ἀτελές (l. 7) ha suscitato alcune osservazioni,²¹ così come il nome Μεδίκης, che presenta insolitamente

¹⁷ Inizialmente, le proposte di lettura del termine, peraltro parzialmente illeggibile (cfr. *IGA* 491: dopo la lettera /o/ «*nihil videtur scriptum fuisse*»), contemplavano ναυ[ωρί]ου (Mordtmann 1880, 97) e ναυ[πηγί]ου (*IGA* 491, accolto da *Roberts* 147, così come da *Michel* 532). Toepffer 1891, 418, rifiutando le congetture precedenti per ragioni grafiche e semantiche rispetto al contesto testuale, fu il primo a suggerire che bisognasse leggere invece la forma ναῦσσου, analogamente a quella che compare in un'iscrizione di Coa della fine del II a.C. (cfr. n. 24). Dunque una tassa portuale. Wackernagel 1893, 299-300, accogliendo l'ingegnosa trovata, ipotizzava però che la lettera fosse adoperata per riprodurre un suono estraneo al greco, e che dunque si trattasse di un prestito di origine micrasiatica, più precisamente caria, adottato in greco per indicare una tassa («Offenbar dient es also zur Bezeichnung eines dem Griechischen fremden Lauts [...]. [...] gar kein griechisches Wort [...]. [...] eine aus einer kleinasiatischen Sprache entlehene Bezeichnung für eine Steuer ist [...]. Das Wort ist wohl karisch»); Bleckmann 28 accoglie l'ipotesi caria («Karisches Wort, das eine unbekannte steuer bedeutet [...]). *Contra* Chantraine 1968, s.v. ναῦσσου, il quale considerava la tesi di Wackernagel indimostrabile e non escludeva invece un rapporto con il termine ναῦς.

¹⁸ Cfr. Wackernagel 1893, 300 («Das ist nichts anderes als 'Sampi'»); *Bleckmann* 28 («ναῦσσου auf dem stein mit dem zeichen des Sampi»); *Syll.*³ 4: «*Quae vox cum in antiquo exemplari signo σᾶμπι (T sive Ψ) scripta esset, quadratarium hanc vim non perspicentem lineas utcunque imitatum esse patet*».

¹⁹ Cfr. *LSAG*², 39. Fu Wackernagel 1893, 300 a suggerire che il copista, non avendo compreso il termine, non lo avesse trascritto nella forma genitiva a lui nota («[...] nur in dem einen unverständenen Genetiv hat der Copist O bewahrt, sonst überall das vulgäre OY eingesetzt»).

²⁰ Cfr. *IGA* 491: «ΑΤΕΔΕΙΗΝ in tit. A fuit ΑΤΕΛΕΙΗΝ».

²¹ Cfr. *Roberts* 147; Roehl (*IGA* 491) congetturava ἀτελέας; Wackernagel 1893, 300, come Dittenberger (*Syll.*³ 312), sosteneva invece che si trattasse del nominativo ἀτελείς, accettato a sua volta da Bechtel (*SGDI* 5522). Inoltre, come già si notava in *IGA* 491, πρῦτανεῖον deve aver sostituito la forma ionica πρῦτανήιον del testo arcaico.

la prima vocale lunga.²² Infine, un particolare ascrivibile al dialetto ionico epigrafico sembra l'omissione di iota ascritto dai dativi.²³

4. Problemi lessicali

Riguardo al termine $\nu\alpha\tilde{\upsilon}\sigma\sigma\omicron\nu$, è stato sollevato sin dall'inizio il problema del significato, strettamente connesso alla questione grafica. In uno studio recente, Laurent Dubois ha posto a confronto l'occorrenza del termine nel testo ciziceno con quella di un'iscrizione di Coo.²⁴ Lo studioso perviene alla conclusione che nel primo caso esso vada inteso nel senso di una tassa su merci di importazione ed esportazione.²⁵ La tassa doveva perciò essere tra le più importanti in una città portuale. Quanto al caso ciziceno, dopo aver proposto l'etimologia di $\nu\alpha\acute{\upsilon}\tau\omicron\varsigma$ / $\nu\alpha\upsilon\sigma\sigma\omicron\varsigma$ come derivata dalla forma $< * \nu\alpha\upsilon\sigma\sigma\omicron\omicron\varsigma$, a sua volta esito di $< * n\tilde{a}u-k^w\gamma\omicron\omega\text{-os}$, Dubois suggerisce che il senso del termine fosse inizialmente "il luogo dove si muovono le navi", divenuto per estensione semantica "l'accesso al porto" e infine la stessa "tassa di accesso al porto": dunque, una tassa di ormeggio. A Cizico, nel VI a.C., $\nu\alpha\acute{\upsilon}\tau\omicron\varsigma$ sarebbe giunto per il tramite milesio. Quanto alla dorica Coo, l'attestazione del termine potrebbe spiegarsi nella forma di un prestito linguistico.²⁶ Si torna così alla prospettiva di Toepffer, il quale originariamente aveva ipo-

²² *Cauer* 488 («*H vitio pro E scriptum esse iure monent Mordtmann et Roehl; nam quamquam in Cycladibus non raro H per E literatura vetustiore scriptum exstat [...] tamen ex titulis Ionicis Asianis nullum adhuc exemplum talis usus E literae innotuit*»). Cfr. inoltre *Syll.*³ 4 («[...] peccavit qui titulum redintegravit»).

²³ *Bechtel* 108; cfr. anche *Syll.*³ 4: «*Iota mutum dativorum in Ionicae dialecti monumentis iam antiquo tempore haud raro omittebatur*».

²⁴ *Syll.*³ 1000; *IG* XII 4, 1, 293.

²⁵ Cfr. Dubois 2014, 604: cfr. il commento di Klaus Hallof all'iscrizione di Coo.

²⁶ Dubois 2014, 606.

tizzato che il trasporto marittimo da Cizico verso certi punti costieri fosse nelle mani della comunità stessa.²⁷

Altri termini hanno posto questioni di carattere lessicale, anche se in misura meno problematica di ναύτος. Già Mordtmann aveva provato a spiegare i termini τάλαντον,²⁸ ἵππωνίη,²⁹ e ἀνδροποδωνίη,³⁰ intendendoli come tasse specifiche per l'uso della bilancia, la vendita di cavalli e di schiavi. Questa è l'interpretazione che in linea generale è accolta ancora oggi.³¹ Quanto alla τετάρτη, Andreades lamentava che nessun commentatore ne avesse mai discusso.³² Sembra mantenere la sua validità l'ipotesi del Wilhelm, il quale deduceva il significato di τετάρτη sulla base di una comparazione con la formula πέμπτη ἰχθύων (discussa in riferimento a Colofone e Calimno): la τετάρτη sarebbe perciò un'imposta del 25%.³³

²⁷ Toepffer 1891, 418: «Wir würden hiernach anzunehmen haben, dass der Seeverkehr von Kyzikos nach bestimmten Küstenpunkten in den Händen des Staates war, der von den Bürgen für die Benutzung der öffentlichen Beförderung eine bestimmte Steuer erhob».

²⁸ Cfr. anche *Bleckmann* 28, il quale parla di tassa per l'uso della bilancia pubblica («Abgabe für Benutzung der öffentlichen Wage»).

²⁹ Il termine indica la compera dei cavalli in età classica (cfr. *Xen. Hip.* 1.1 e *Hippar.* 1.12). In questo contesto sembra appropriato interpretarlo come tassa specifica sul commercio dei cavalli.

³⁰ Toepffer 1891, 423 usava l'attestazione del termine ἀνδροποδωνίη nell'iscrizione per affermare che a Cizico c'era stata per consuetudine sin dai tempi antichi una tassa sugli schiavi («In Kyzikos war seit Alters her eine Sklavenkaufsteuer üblich»).

³¹ Sul lessico della tassazione in questa iscrizione si veda ora Migeotte 2014, 256 n. 560 e 271 n. 639.

³² Andreades 1928, 188 citato in Wilhelm 1939, 362 («Περὶ τετάρτης οὔτε ὁ Dittenberger οὔτε ἄλλος τις λέγει τι»).

³³ Wilhelm 1939, 362 sospettava, nel caso in questione, una τετάρτη ἰχθύων, ma questo resta tutto da dimostrare (cfr. in proposito Migeotte 2014, 240 n. 290).

5. *Problemi onomastici*

Il nome Ἀΐσηπος richiama l'omonimo fiume, che costituiva una delle due frontiere fluviali del territorio ciziceno fino al I a.C.³⁴ Sembra trattarsi quindi di un nome locale, secondo alcuni frigio,³⁵ che ricorre anche nella forma Ἀΐσηπόδωρος.³⁶ Μαϊάνδριος è invece il nome del magistrato eponimo (un πρύτανις sul modello milesio?), adoperato evidentemente per registrare il decreto.³⁷ Secondo Jeffery, appartarrebbe al tardo VI sec. a.C.³⁸

Degna di nota appare, inoltre, la presenza di nomi quali Μάνης e Μεδίκης. I commentatori sono concordi nel ritenerli di origine anellenica, anche se da questo assunto non consegue necessariamente una identificazione in chiave etnica degli individui. Per quel che riguarda il nome Μάνης, in generale, si può affermare che fosse alquanto diffuso in Asia Minore, in epoche diverse:³⁹ esso è, infatti, attestato tra Frigia, Lidia, Misia e Ponto, ma non mancano occorrenze in Ionia e Bitinia; a fine '800 era considerato anche nome paflagone.⁴⁰ Celebre è il Μάνης dell'iscrizione in frigio rinvenuta a Daskyleion e datata su base

³⁴ Cfr. Prêteux 2014, 120.

³⁵ *Syll.*³ 4.

³⁶ Fraser-Matthews 2010, 13. Sull'idronimo, cfr. Tischler 1977, 22. Sull'antroponimo, cfr. Robert 1978, 456-457.

³⁷ Roehl (*JGA* 491) ne sottolineava la compatibilità con il nome di un arconte per una colonia milesia («*Nomen Maeandrii convenit archonti eponymo coloniae Milesiae*»); cfr. Fraser-Matthews 2010, 276-277.

³⁸ *LSAG*², 60-61: questa e altre iscrizioni indicherebbero «that the practice of inscribing in lists the names of those who held certain secular or religious offices [or who won the prize of local festivals], was in force at least as early as the sixth century».

³⁹ Per le occorrenze del nome nelle iscrizioni di Misia, Troade e Bitinia cfr. Özlem-Aytaçlar 2010, 526-527. Cfr. inoltre Zgusta 1964, § 844-1, n. 18; § 863, n. 104; § 865-1; p. 692; Fraser-Matthews 2010, 278-279; Dana 2016, 58-59; Miller 1997, 82 lo considera il nome frigio per eccellenza tra gli schiavi ateniesi.

⁴⁰ Cfr. Roberts 147 e Bechtel 108.

stilistica intorno al 500 a.C.⁴¹ Questi sembrerebbe essere stato diplomaticamente o politicamente impegnato presso il potere satrapico achemenide, all'epoca installato anche in Frigia elle-spontica da poco più di una generazione. La diffusione e frequenza del nome, in altri termini, sembrerebbe nel complesso ben inquadrabile entro un *network* economico, politico, e culturale tra spazio anatolico, ellenico e achemenide. Quanto a Μεδίκης, sembrerebbe un nome attestato solo a Cizico.⁴² L'ipotizzata matrice frigia⁴³ ben si sposerebbe con la vicinanza di Cizico al sito di Daskyleion/Hisaterpe, inizialmente frigio e sotto il controllo di Gige di Lidia dal 680 a.C. ca. La funzione di etnonimo è stata talvolta esclusa a vantaggio di un generico esotismo.⁴⁴ Ad oggi, resta in ogni caso uno dei nomi meno studiati.

La ricerca onomastica ha insomma messo in luce la coesistenza di nomi ellenici e anellenici nel corso dei secoli tra Misia e Frigia elle-spontica, che l'iscrizione in questione ben esemplifica.⁴⁵ I nomi frigi abbondano a Cizico e la loro presenza anche nella capitale satrapica della Frigia elle-spontica suggerisce un tessuto di contatti culturali stabile sin dall'età arcaica. Questa trama onomastica si giustifica anche per via della posizione stessa di Cizico, che costituiva un punto di transito fondamentale tra il Ponto, gli Stretti e l'Egeo. In questo crocevia di rotte commerciali e culturali, la subcolonia milesia, indubbiamente città centrale della costa meridionale della Propontide, non poteva che rivestire un ruolo di 'rotatoria' e di scalo marittimo ob-

⁴¹ Cfr. Gusmani-Polat 1999; Miller 2011, 110.

⁴² Cfr. Fraser-Matthews 2010, 286; Zgusta 1964, § 858-1 e § 887-2, n. 169.

⁴³ *Syll.*³ 4.

⁴⁴ Cfr. Baslez 1984, 79: «[...] ils ne portent pas d'ethniques * mais leurs noms ont des consonnances exotiques caractéristiques»; Masson 1987, 111.

⁴⁵ Solo in periodo imperiale i nomi erano ormai quasi esclusivamente greci (cfr. Özlem-Aytaçlar 2010, 518-519).

bligatorio (favorito in età ellenistica anche dal suo composito sistema portuale).⁴⁶

6. Problemi interpretativi

Nonostante, come si è detto, i commentatori siano pressoché concordi sulla anellenicità dei nomi Μάνης e Μεδίκης, è destinato a rimanere indeterminato se debba trattarsi di cittadini ciziceni o meno: l'iscrizione, infatti, non ne chiarisce l'identità.⁴⁷ Conseguentemente, malgrado le numerose ipotesi, sembra opportuno rimanere prudenti tanto rispetto a quali servizi avessero essi reso alla città,⁴⁸ quanto rispetto alle ragioni della concessione dei benefici.⁴⁹

⁴⁶ Cfr. Fournier 2014, 309-312. Sulla datazione al IV a.C. del sistema portuale di Cizico, sulla base di un confronto tra documentazione epigrafica, letteraria e archeologica, cfr. Vecchio 2011.

⁴⁷ Tra i fautori di un'appartenenza di tali individui alla cittadinanza, Ehrenberg 1937, 152 (il decreto beneficerebbe «the offspring of two specifically named citizens who had presumably died for the State»); Zelnick-Abramovitz 2013, 23 («The inscription, issued in the sixth century BC, is a decree in honour of two citizens [...]»); Habicht 2014, 169 («This is a decree of the city granting privileges to the descendants of two citizens who seem to have fallen in battle»); Beltrame 2015, 65 n. 12 (lascia aperta l'ipotesi che Manes fosse un frigio incorporato nella cittadinanza di Cizico). Di recente, Gygax 2006, 13-14 e 2016, 63 non ha escluso la possibilità che potesse trattarsi di stranieri. Baslez 1984, 79 ha evidentemente frainteso il testo dell'iscrizione, considerando i personaggi in questione esenti da quelle tasse che, invece, il testo li obbliga a pagare: «[...] sont déclarés exempts des droits dûs pour le mouillage d'un navire et pour l'utilisation des poids et des mesures publics, ainsi que des taxes levées sur le trafic des chevaux et la vente des esclaves». Non si ravvisano ragioni, dunque, a favore della tesi che si sarebbe trattato «bien évidemment de marchands» e che l'esenzione volesse alimentare «à Cyzique comme dans d'autres cités archaïques le développement d'un commerce international».

⁴⁸ Roehl (IGA 491) considerava l'iscrizione una sorta di risarcimento alle vittime di lotte civiche interne (seguito pedissequamente da Roberts 147 e ripreso di recente da Habicht 2014, 169): «*Optimates a plebe expulsi, quum revertissent et cum plebe in gratiam redirent, videntur effecisse, ut universa civitas, πόλις, liberis et posteris duorum virorum, Medicae et Aesepe, qui*

Non c'è dubbio che essi fossero considerati particolarmente meritevoli per splendide azioni in favore di Cizico, altrimenti non avrebbero goduto di importanti privilegi.⁵⁰ Tuttavia, non sembra utile argomentare, come talora si è fatto, che proprio l'assegnazione di quei privilegi faccia di loro individui appartenenti al corpo della cittadinanza cizicena. Non soltanto allo stato attuale della documentazione non ci sono elementi a sufficienza per supportare o smentire questa teoria, ma sempre più nel dibattito sulla concessione di benefici fa breccia l'idea che alcuni privilegi fiscali potessero già essere stati concessi anche a stranieri sin dall'età arcaica.⁵¹ Per quanto, infatti, le comunità greche arcaiche abbiano regolarmente conosciuto situazioni in cui la compagine civica si delimitava rigidamente,⁵² se c'è un contesto per il quale possiamo ammettere in astratto una maggiore fluidità di questi limiti – se non appunto di appartenenza cittadina *stricto sensu*, quanto meno nello specifico ambito della concessione di benefici – quello ciziceno vi rientrerebbe a buon diritto. In una regione culturalmente così porosa e permeabile, in-

nobilium partes secuti in his tumultibus mortem occubuerant, immunitates praecipuas daret; quae condicio in iusiurandum, quod utrique in foedere icendo iuraverunt, est recepta. A supporto di questa visione, ipotizzava l'omissione di ΚΑΙΑΡΙΣΤΕΕΣ *vel sim.* dopo il termine ΔΗΜΟΣ. Non molto tempo dopo, Wackernagel 1893, 301, poco convinto da Roehl, auspicava una nuova spiegazione del documento. Prudente anche Dittenberger (*Syll.*³ 4), il quale definiva genericamente Μεδίκης e Αἴσιπτος «*homines de republica optime meriti; quia non ipsis, sed liberis honores tribuuntur, illos pro patria mortem oppetiisse probabile est*».

⁴⁹ L'ἀτέλεια, in questo caso, sembra proprio avere la funzione di ricompensa, piuttosto che di incentivo fiscale (cfr. Rubinstein 2009, 115 n. 39 e Gautier 1991 per la differenza tra i due tipi di ἀτέλεια).

⁵⁰ È tanto affascinante, quanto speculativa, l'ipotesi di Habicht 2014, 169 di un legame tra questi personaggi e il tentativo di tirannide di Pitarco di Cizico raccontato in Ateneo 1.30a (= Agatocle, *FGrHist* 472 F 6).

⁵¹ Cfr. Gyax 2006 e Rubinstein 2009. Dana 2016, 67, studiando l'onomastica indigena tra Bisanzio e Cizico, osserva come in tali contesti troppo a lungo abbia gravato l'idea degli indigeni come «étrangers, marginaux, intrus ou exclus».

⁵² Cfr. Giangiulio 2001, 78.

fatti,⁵³ nella quale, come da più parti rimarcato,⁵⁴ il ruolo di Cizico dipendeva dai rapporti che essa riusciva a intavolare con i poteri e i gruppi circostanti, pur rimanendo plausibile che la comunità si fosse data dei rigidi limiti sulla base di certi parametri, è antistorico ipotizzare che solo ai cittadini venissero attribuiti determinati benefici. Nell'eventualità in cui nel caso in questione effettivamente fossimo in presenza di cittadini, naturalmente occorrerebbe chiedersi, in un quadro più ampiamente comparativo, per quale motivo fosse stata assegnata loro l'ἀτέλεια, normalmente concessa a non-cittadini.⁵⁵

Quanto, infine, alla parzialità dell'esenzione dalle tasse, è legittimo domandarsi se lo scopo fosse quello di limitare o piuttosto di trarre vantaggio dal 'commercio di lusso'.⁵⁶ In questa sede ci si limiterà a porre la questione. Ammettendo – come la maggior parte dei commentatori – che il testo del I secolo a.C. trascrivesse per intero quello arcaico, si può certamente convenire sul fatto che la posizione di Cizico sulla rotta del commercio tracio e pontico rendesse schiavi e cavalli mercanzie tra le più diffuse.⁵⁷ Tuttavia, sapendo che ciò che è di pregio e di necessi-

⁵³ Asheri 1983.

⁵⁴ Si vedano Prêteux 2014 e Fournier 2014.

⁵⁵ Rubinstein 2009, 115 definisce per l'appunto l'ἀτέλεια uno dei «most frequently attested privileges issued by Greek cities to non-citizens». Sull'ereditarietà del privilegio, cfr. Rubinstein 2009, 120-126.

⁵⁶ L'espressione si trova in *Nomima* 32, 138.

⁵⁷ Cfr. *supra* n. 5. Suscita tuttavia non poche perplessità la presenza dell'ἀτέλεια in un'epoca così arcaica: normalmente, la concessione di un'esenzione limitata dalle tasse è attestata tra età classica e prima età ellenistica (Rubinstein 2009, 131 n. 1, ma come ricorda Migeotte 2014, 103 n. 271 ci sono casi già in età arcaica). Si sarebbe perciò tentati di credere che il testo di I a.C. presenti elementi di innovazione rispetto all'originale. Nondimeno, l'iscrizione presuppone uno sfondo storicamente accettabile anche per la Cizico del VI a.C.: lo studio dell'espansione territoriale della città suggerisce, infatti, che la sua ricchezza rispetto alla piccola *chora* debba essere spiegata con una prosperità significativa già dall'età arcaica, legata alla sua posizione di scalo portuale sulla rotta del commercio del Ponto e punto d'appoggio per le flotte che attraversavano gli stretti (cfr. Prêteux 2014, 107).

tà viene valutato diversamente a seconda dei contesti,⁵⁸ allo stato attuale della documentazione resta problematico definire quanto in quel contesto tali merci possano essere state considerate generi di lusso. Tutto ciò che si può ricavare dal contenuto dell'epigrafe è quindi l'impressione che la città, mantenendo attive (anche nei confronti di personaggi distinti per meriti) imposte su quelli che dovevano essere introiti frequenti, costanti e redditizi, intendesse con ogni probabilità garantirsi delle entrate altrettanto frequenti, costanti e redditizie. L'accumulazione della ricchezza derivante dal commercio di cavalli e schiavi a Cizico apparirebbe fondamentalmente concessa nella misura in cui anche la comunità potesse beneficiare degli introiti correlati.

7. Conclusioni e prospettive

Scopo del presente contributo era quello di offrire una breve ma concentrata presentazione dell'iscrizione e delle problematiche ad essa connesse, accanto a un inventario bibliografico il più possibile accurato ed esaustivo. Se, da un lato, il testo presenta questioni di complessa interpretazione, dall'altro esso offre un punto di vista affascinante per osservare in diacronia le dinamiche interregionali in cui Cizico fu coinvolta: contestualizzare meglio il documento rispetto ai due momenti storici a cui esso è legato potrà quindi illuminare maggiormente eventuali intrecci culturali tra età arcaica ed ellenistica in questa regione di frequentazione tracia, frigia, greca e persiana. Da un lato, dunque, andrà valutata l'entità del legame tra Cizico e il potere achemenide, sapendo che le relazioni tra questi due ambienti furono prevalentemente buone, legate soprattutto a interessi con-

⁵⁸ Se si guarda a Polibio (4.38), ad esempio, si noterà come lo storico considerasse bestiame e manodopera servile merci di prima necessità, mentre miele, cera e pesce conservato prodotti di lusso (cfr. Avram 2014, 231).

divisi sul commercio marittimo.⁵⁹ Dall'altro, andranno vagliate le ragioni che potrebbero avere spinto alla riscrittura del documento in età mitridatica.

Riferimenti bibliografici

Andreades 1928

A.M. Andreades, *Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς δημοσίας οικονομίας*, vol. I, Ekdotikos Oikos, Atene 1928 (trad. ingl.: *A history of Greek public finance*, by A.M. Andreades; revised and enlarged ed. translated by Carrol N. Brown, Harvard University, Cambridge, Mass. 1933).

Asheri 1983

D. Asheri, *Fra Ellenismo e Iranismo. Studi sulla società e cultura di Xanthos nella Età achemenide*, Pàtron Editore, Bologna 1983.

Austin – Vidal-Naquet 1972

M. Austin, P. Vidal-Naquet, *Économies et sociétés en Grèce ancienne*, Périodes archaïque et classique, Paris 1972.

Avram 2004

A. Avram, *The Propontic Coast of Asia Minor*, in M.H. Hansen e T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation*, Oxford University Press, New York 2004, n° 747, pp. 983-986.

⁵⁹ La documentazione archeologica dopo la conquista persiana (547 a.C.) attesta a Dascilio un edificio per la cui costruzione potrebbero essere intervenute maestranze provenienti da Cizico stessa (cfr. Dussinberre 2013, 57-59). Intorno al 514-513 è attestata la figura di Aristagora di Cizico (Hdt. 4.138.1), tiranno 'filo-persiano'. Aperta conflittualità di Cizico con il dominio achemenide è in effetti chiaramente attestata solo a partire dalla rivolta ionica (Hdt. 6.33.3). I contatti con il mondo achemenide si giustificavano per la sua funzione di sbocco marittimo. La reciproca prossimità avrebbe peraltro generato influenze reciproche, visibili tra l'altro nel dominio artistico (cfr. Maffre 2004 e 2014).

Avram 2014

A. Avram, *Cyzique et la mer Noire*, in Sève-Schlosser 2014, pp. 225-251.

Baslez 1984

M.F. Baslez, *L'étranger dans la Grèce antique*, Les Belles Lettres, Paris 1984.

Beltrame 2015

F. Beltrame, *La satrapia di Daskyleion: i Persiani e gli altri*, «Simblos. Scritti di storia antica», 6 (2015), pp. 63-83.

Brixhe 1982

C. Brixhe, *Palatalisations en grec et en phrygien*, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», 77 (1982), pp. 209-249.

Brixhe 1996

C. Brixhe, *Les documents phrygiens de Daskyleion et leur éventuelle signification historique*, «Kadmos», 35 (1996), pp. 125-148.

Chantraine 1968

P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Éditions Klincksieck, Paris 1968.

Crawford-Whitehead 1983

M. Crawford, D. Whitehead, *Archaic and Classical Greece. A Selection of Ancient Sources in Translation*, Cambridge University Press, Cambridge 1983.

Dana 2016

D. Dana, *Onomastique indigène à Byzance et à Cyzique*, «Dialogues d'histoire ancienne», Suppl. n° 15 (2016), pp. 47-68.

Dubois 2014

L. Dubois, *Le nom d'une taxe portuaire en grec ionien*, «Revue des Études Grecques», 127 (2014), pp. 603-608.

Dusinberre 2013

E.R.M. Dusinberre, *Empire, Authority, and Autonomy in Achaemenid Anatolia*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

Ehrenberg 1937

V. Ehrenberg, *When did the polis rise?*, «The Journal of Hellenic Studies», 57 (1937), fasc. II, pp. 147-159.

Favre 1914

C. Favre, *Thesaurus verborum quae in titulis ionicis leguntur cum Herodoteo sermone comparatus*, Typis Caroli Winter, Heidelbergae 1914.

Fournier 2014

J. Fournier, *Cyzique à l'époque de l'hégémonie romaine (I^{er} s. av. J.-C. – II^e s. apr. J.-C.): un modèle d'intégration provinciale ?*, in Sève-Schlösser 2014, pp. 309-338.

Fraser-Matthews 2010

P. M. Fraser, E. Matthews, *A Lexicon of Greek Personal Names*, vol. V A, *Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia*, Clarendon Press, Oxford 2010.

Gautier 1991

P. Gautier, *Ατέλεια του σώματος*, «Chiron», 21 (1991), pp. 49-68.

Gawantka 1977

W. Gawantka, *Aktualisierende Konkordanzen zu Dittenbergers OGIS und zur dritten Auflage der von ihm begründeten Sylloge Inscriptionum Graecarum (Syll.³)*, Georg Olms Verlag, Hildesheim 1977.

Gehrke 1993

H.-J. Gehrke, *Gesetz und Konflikt. Überlegungen zur frühen Polis*, in J. Bleicken (hrsg.), *Colloquium aus Anlass des 80. Geburtstages von Alfred Heuss* (Frankfurter Althistorische Studien, Heft 13), Verlag Michael Lassleben, Kallmünz 1993, pp. 49-67.

Giangiulio 2001

M.angiulio, *Alla ricerca della polis*, in M. Vetta (a cura di), *La civiltà dei Greci. Forme, luoghi, contesti*, Carocci, Roma 2001, pp. 59-104.

Gusmani-Polat 1999

R. Gusmani, G. Polat, *Manes in Daskyleion*, «Kadmos», 38 (1999), pp. 137-162.

Gygax 2006

M.D. Gygax, *Contradictions et asymétrie dans l'évergétisme grec: bienfaiteurs étrangers et citoyens entre image et réalité*, «Dialogues d'histoire ancienne», 32 (2006), fasc. I, pp. 9-23.

Gygax 2016

M.D. Gygax, *Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City*, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

Habicht 2005

C. Habicht, *Notes on Inscriptions from Cyzicus*, «Epigraphica Anatolica», 38 (2005), pp. 93-100.

Habicht 2014

C. Habicht, *Kyzikos: The Epigraphic Evidence*, in Sève-Schlosser 2014, pp. 166-177.

Haensch 2003

R. Haensch, *Amtstlokal und Staatlichkeit in den griechischen Poleis*, «Hermes», 131 (2003), pp. 172-195.

Hasluck 1910

F.W. Hasluck, *Cyzicus. Being some account of the history and antiquities of that city, and of the district adjacent to it, with the towns of Apollonia ad Rhyndacum, Miletupolis, Hadrianutherae, Priapus, Zeleia, etc.*, Cambridge University Press, Cambridge 1910.

Hölkeskamp 1999

K.-J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Historia Einzelschriften 131, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1999.

Hübner 1993

A. Hübner, *Repertorium der griechischen Rechtsinschriften. Faszikel 1. Troas-Mysien*, München 1993.

Kersten 1886

G. Kersten, *De Cyzico nonnullisque urbibus vicinis quaestiones epigraphicae*, Plötz 1886.

Kirchhoff 1887

A. Kirchhoff, *Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets*, Druck und Verlag von C. Bertelsmann, Gütersloh 1887.

Maffre 2004

F. Maffre, *Le monnayage de Pharnabaze frappé dans l'atelier de Cyzique*, «Numismatic Chronicle», 164 (2004), pp. 1-32.

Maffre 2014

F. Maffre, *Cyzique et le monde achéménide*, in Sève-Schlosser 2014, pp. 63-100.

Masson 1987

O. Masson, *Le sceau paléo-phrygien de Mane*, «Kadmos», 26 (1987), pp. 109-112.

Migeotte 2014

L. Migeotte, *Les finances des cités grecques aux périodes classique et hellénistique*, Les Belles Lettres, Paris 2014.

Miller 1997

M.C. Miller, *Athens and Persia in the Fifth Century BC: A Study in Cultural Receptivity*, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

Miller 2011

M.C. Miller, "Manners makyth man". *Diacritical Drinking in Achaemenid Anatolia*, in Eric S. Gruen (ed.), *Cultural Identity in the Ancient Mediterranean*, Getty Research Institute, Los Angeles 2011, pp. 97-134.

Miller 2014

D.G. Miller, *Ancient Greek Dialects and Early Authors. Introduction to the Dialect Mixture in Homer, with Notes on Lyric and Herodotus*, De Gruyter, Boston-Berlin 2014.

Mordtmann 1880

J.H. Mordtmann, *Epigraphische Mitteilungen. II. Archaische Inschrift aus Kyzikos*, «Hermes», 15 (1880), fasc. I, pp. 92-98.

Özlem-Aytaçlar 2010

P. Özlem-Aytaçlar, *An onomastic survey of the indigenous population of north-western Asia Minor*, in R.W.V. Catling, F. Marchand (eds.), with the assistance of M. Sasanow, *Onomatologos. Studies in Greek Personal Names presented to Elaine Matthews*, Oxbow Books, Oxford 2010, pp. 506-529.

Prêteux 2014

F. Prêteux, *L'extension territoriale de Cyzique (IV^e siècle av. J.-C. – I^{er} siècle apr. J.-C.): reflet du prestige de la communauté civique?*, in Sève-Schlosser 2014, pp. 101-126.

Raaflaub 1993

K. Raaflaub, *Homer to Solon. The rise of the Polis. The Written Sources*, in M.H. Hansen (ed.), *The Ancient Greek City-State, Symposium on the occasion of the 250th Anniversary of The Royal Danish Academy of Sciences and Letters* (July, 1-4 1992), *Historisk-filosofiske Meddelelser* 67, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen 1993, pp. 41-105.

Rhodes 1997

P.J. Rhodes (with the late David M. Lewis), *The Decrees of the Greek States*, Clarendon Press, Oxford 1997.

Robert 1978

L. Robert, *Documents d'Asie Mineure*, «Bulletin de Correspondance Hellénique», 102 (1978), fasc. I, pp. 395-543.

Robert 1980

L. Robert, *Bulletin épigraphique*, «Revue des Études Grecques», 93 (1980), pp. 368-485.

Roehl 1907

H. Roehl, *Imagines inscriptionum graecarum antiquissimarum*, Georg Reimer Verlag, Berolini 1907³.

Rubinstein 2009

L. Rubinstein, *Ateleia grants and their enforcement in the classical and early Hellenistic periods*, in L. Mitchell, L. Rubinstein (eds.), *Greek History and Epigraphy. Essays in honour of P.J. Rhodes*, The Classical Press of Wales, Swansea 2009.

Schwertheim 1980

E. Schwertheim, *Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung Teil I* (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Band 18), Habelt, Bonn 1980.

Schwertheim 1983

E. Schwertheim, *Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung Teil II: Miletupolis, Inschriften und Denkmäler* (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Band 26), Habelt, Bonn 1983.

Seelentag 2015

G. Seelentag, *Das archaische Kreta. Institutionalisierung im frühen Griechenland*, De Gruyter, Berlin 2015.

Sève-Schlosser 2014

M. Sève, P. Schlosser (dir.), *Cyzique, cité majeure et mécon nue de la Propontide antique* (coll. Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, 51), Université de Lorraine, Metz 2014.

Swoboda 1890

H. Swoboda, *Die griechischen Volksbeschlüsse: Epigraphische Untersuchungen*, Teubner, Leipzig 1890.

Tischler 1977

J. Tischler, *Kleinasiatische Hydronymie. Semantische und morphologische Analyse der griechischen Gewässernamen*, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1977.

Toepffer 1891

J. Toepffer, *Koisches Sakralgesetz*, «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (Athen. Abt.)», 16 (1891), pp. 411-432.

Van Wees 2013

H. van Wees, *Ships and Silver, Taxes and Tribute: A Fiscal History of Archaic Athens*, I. B. Tauris, London-New York 2013.

Vecchio 2011

L. Vecchio, *Su alcune iscrizioni relative al sistema portuale di Cizico*, «La parola del passato», 66 (2011), fasc. III (378 della serie), pp. 194-232.

Vollgraff 1922

G. Vollgraff, *De inscriptione Graeca Antiquissima*, «Mnemosyne», N.S. 50 (1922), fasc. I, pp. 37-42.

Wackernagel 1893

J. Wackernagel, *Epigraphische Kleinigkeiten*, «Rheinisches Museum» 48 (1893), pp. 299-303.

Wackernagel 1904

J. Wackernagel, *Studien zum griechischen Perfektum* (Programm zur akademischen Preisverteilung), Universität Göttingen, Göttingen 1904.

Wilhelm 1939

A. Wilhelm, *Athen und Kolophon*, in W.M. Calder e J. Keil, *Anatolian Studies presented to William Hepburn Buckler*, Manchester University Press, Manchester 1939, pp. 345-368.

Zelnick-Abramovitz 2013

R. Zelnick-Abramovitz, *Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions*, *Mnemosyne, Supplements*, vol. 361, Brill, Leiden-Boston 2013.

Zgusta 1964

L. Zgusta, *Neue Beiträge zur kleinasiatischen Anthroponymie*, Academia, Prag 1964.

Abbreviazioni

- Bechtel* F. Bechtel, *Die Inschriften des ionischen Dialekts*, Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen 1887.
- Bleckmann* F. Bleckmann, *Griechische Inschriften zur griechischen Staatenkunde*, A. Marcus und Weber's Verlag, Bonn 1913.
- Cauer* P. Cauer, *Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium*, Hirzel, Lipsiae 1883² [Lipsiae 1877].
- DGE* E. Schwyzer, *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 1987 [Hirzel, Lipsiae 1923].
- GEI* *Greek Economic Inscriptions*, a cura del Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell'antico (SAET) della Scuola Normale Superiore di Pisa (<http://gei.sns.it/>).
- FgrHist* F. Jacoby (hrsg.), *Die Fragmente der Griechischen Historiker*, Brill, Leiden 1923-1958.
- Hainsworth* J.B. Hainsworth, *Tituli ad dialectos graecas illustrandas selecti, Fasciculus alter: Tituli Dorici et Ionici, (Textus minores, vol. XLIV)*, Brill, Leiden 1973.
- HGIÜ I* K. Brodersen, W. Günther, H. H. Schmitt (hrsg.), *Historische Griechische Inschriften in Übersetzung*, Bd. I: *Die archaische und klassische Zeit*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992.
- Hoffmann* O. Hoffmann, *Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen dargestellt*, Bd. 3, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1898.

- IG XII* D. Bosnakis, K. Hallof, K. Rigsby (eds.), *Inscriptiones Graecae. Tomus XII: Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum. Fasc. IV: Inscriptiones Coi, Calymnae, insularum Milesiarum. Pars I. Inscriptiones Coi insulae: decreta, epistulae, edicta, tituli sacri (nos. 1-423)*, De Gruyter, Berlin-New York-Boston 2010.
- IGA* H. Roehl, *Inscriptiones Graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas consilio et auctoritate academiae litterarum regiae Borussiae*, Georg Reimer Verlag, Berolini 1882.
- IMT Kyz Kapu Dağ* M. Barth, J. Stauber (hrsg.), *Inschriften Mysia & Troas*, Leopold Wenger Institut. Universität München. Version of 25.8.1993 (Ibycus). Packard Humanities Institute CD#7, 1996 -- Mysia, «Kyzikene, Kapu Dağ», nos. 1401-1856.
- LSAG²* L.H. Jeffery, *The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B.C.*, Revised Edition with a Supplement by A.W. Johnston (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Clarendon Press, Oxford 1990² [Oxford 1961].
- Michel* C. Michel, *Recueil d'inscriptions grecques*, H. Lamertin libraire-éditeur, Bruxelles 1900.
- Nomima* H. van Effenterre, F. Ruzé (dir.), *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I, École française de Rome, Rome 1994.
- Pleket* H.W. Pleket (ed.), *Epigraphica I: Texts on the Economic History of the Greek World*, Brill, Leiden 1964.

- Roberts* E.S. Roberts, *An Introduction to Greek Epigraphy, Part I. The Archaic Inscriptions and the Greek Alphabet*, Cambridge University Press, Cambridge 1887.
- SEG* H.W. Pleket, R.S. Stroud, *Supplementum Epigraphicum Graecum*, Brill, Leiden (poi Amsterdam) 1923-1971; 1977-.
- SGDI* H. Collitz, F. Bechtel, *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*, I-IV, Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1884-1915.
- Solmsen* F. Solmsen, *Inscriptiones graecae ad inlustrandas dialectos selectae* (hrsg. Ernestus Fraenkel), Teubner, Stuttgart 1966⁴.
- Syll.*³ W. Dittenberger, *Sylloge Inscriptionum Graecarum*, Hirzel, Lipsiae 1915-1924³.

GIULIA VETTORI

IL LUSSO CHE NON SI POTEVA CONCEDERE ALLE DONNE.

MATRONE E DISCIPLINA SUNTUARIA
NELLA ROMA D'ETÀ REPUBBLICANA *

L'idea che l'ostentazione del lusso femminile nella sua specificità andasse in qualche modo disciplinata si ripropone con una certa costanza nel corso dell'intera storia dell'Occidente.¹ I riscontri più risalenti del fenomeno si rintracciano in ambito greco e magnogreco, come denota, per esempio, l'istituzione di una vera e propria magistratura deputata alla sorveglianza della decenza pubblica e privata delle donne e alla repressione dell'ostentazione del lusso, quella dei *γυναικονόμοι*.² Ciò nonostante, il provvedimento legislativo nel quale si è ravvisato l'archetipo normativo di tutta la successiva legislazione suntuaria destinata alle donne risale alla Roma della media repubblica. Si tratta della *lex Oppia*, rogata nel 215 a.C., che vietava alle donne: lo sfoggio di gioielli in oro di peso superiore alla mezza oncia (pari a meno di 14 grammi); l'utilizzo di vesti dai colori sgargianti, con particolare riferimento, probabilmente, alla porpora; l'uso in città e nelle aree limitrofe di cocchi a due cavalli, con la sola eccezione delle occasioni culturali.³ Il presente lavoro

* La stesura del presente contributo ha molto profittato delle osservazioni di Elvira Migliario, Marco Maiuro, Maria Giuseppina Muzzarelli, Franco Marzatico e Leonardo Sernagiotto, cui vanno i miei ringraziamenti più sinceri.

¹ Sulle mode femminili e il loro controllo nel medioevo, Owen Hughes 1990, 166-193; per l'età rinascimentale, Kovesi Killerby 2002, 111-132; spunti comparatistici, relativi anche al mondo orientale, in Zanda 2011, 86-87.

² Banfi 2007; per un'efficace sintesi, cfr. Kovesi Killerby 2002, 9-12. Sui rapporti tra legislazione greca e quella romana, Bonamente 1980 e Coudry 2004, 135-139.

³ Elster 2003, 217-220; Rotondi 1912, 254. Liv. 34.1.3: [...] *ne qua mulier plus semunciam auri haberet, neu uestimento uersicolori uteretur, neu iuncto*

intende offrire una nuova riflessione sulla legge: ripercorse brevemente le linee interpretative proposte dalla critica, la *lex Oppia* verrà considerata dapprima in rapporto al peculiare contesto cronologico che ne ha determinato l'emanazione; in seguito, per le caratteristiche e le motivazioni che ne fanno un *unicum* nel panorama legislativo d'età repubblicana.

1. *La lex Oppia: uno status quaestionis*

La *lex Oppia* è un provvedimento che continua a godere di particolare fortuna nel panorama critico.⁴ Una delle ragioni che hanno posto la legge al centro di un tale interesse risiede senz'altro anche nelle modalità del tutto singolari con cui ci è stata testimoniata. Né Livio né Polibio, infatti, nel corso dell'esposizione delle vicende relative al 215 a.C. fanno alcuna menzione della norma, che ci è invece nota grazie all'acceso dibattito suscitato dalla proposta di abrogazione della stessa, nel 195 a.C., riportato all'inizio del 34 libro degli *Ab Urbe condita*

uehiculo in urbe oppidouae aut propius inde mille passus nisi sacrorum publicorum causa ueheretur. L'interpretazione del breve sommario del contenuto della legge riportato da Livio è in realtà piuttosto discussa. In particolare, risulta problematica la traduzione sia del verbo *habere*, che potrebbe avere il significato di 'avere in proprietà', ma anche di 'indossare' (Agati Madeira 2004, 89-90; Elster 2003, 218-219; Guarino 1982; Culham 1982, 787; cfr. Zon. 9.17.1: χρυσοφορεῖν), sia quella dell'aggettivo *uersicolor*, che potrebbe indicare semplicemente delle vesti dai colori sgargianti, oppure riferirsi nello specifico al colore cangiante dei tessuti purpurei. Perl – El-Qalqili 2002, 417-419 e nn. 13-14 vedono nelle vesti dai colori sgargianti un abbigliamento da etèra e non da matrona, il cui abito d'onore era la stola ornata con una balza purpurea. *Contra* Elster 2003, secondo la quale, pensando alla porpora, si tenderebbe a sopravvalutare l'impatto economico della misura, legata invece eminentemente al clima di lutto. Sul punto, vd. *infra*, p. 58.

⁴ All'interno della ricchissima bibliografia sulla *lex Oppia* si segnalano Cuenca Boy 2017; Peppe 2016, 356-358; Feichtinger 2015, 671-688; Valentini 2012, 8-21; Zanda 2011, 114-115; 117; Olson 2008, 100-104; Mastrorosa 2006; Agati Madeira 2004; Perl – El-Qalqili 2002, Gorla 1987; Desideri 1984; Peppe 1984, 43-50. Da ultimo, infine, cfr. D'Elia 2018, 26-48.

liviani (Liv. 34.1-8).⁵ In quest'occasione, peraltro, un contributo determinante sarebbe stato apportato dalle stesse *matronae*, giunte ad assediare perfino l'abitazione dei tribuni per impedirne il veto.⁶ Le riflessioni e le argomentazioni proposte a sostegno o a sfavore della *lex Valeria Fundania de lege Oppia abroganda*⁷ rispettivamente dal tribuno Lucio Valerio Tappo e dal console Marco Porcio Catone⁸ sembrano costituire un punto di riferimento obbligato nei successivi sviluppi delle discussioni sul tema della ricchezza e del *luxus* femminili, tanto nella Roma triumvirale e imperiale, quanto nell'Europa d'età moderna, con ogni probabilità anche in virtù dell'indiscussa *auctoritas* rappresentata dallo storico patavino.⁹

Proprio il divario cronologico che separa il ventennio in cui il plebiscito rimase in vigore¹⁰ dal momento in cui gli storici se ne sono occupati, a ogni modo, fa della legge e del dibattito sca-

⁵ Il silenzio di Livio potrebbe doversi alla volontà di non rovinare il quadro idealizzato di una *civitas* compatta di fronte al pericolo; quello di Polibio, invece, a una lacuna della tradizione testuale: Perl – El-Qalqili 2002, 416. Al momento dell'approvazione della legge, a ogni modo, non vi fu alcun dibattito e nemmeno fu opposta una particolare resistenza: Desideri 1984, 64.

⁶ Val. Max. 9.1.3: *Quo tempore matronae Brutorum domum ausae sunt obsidere, qui abrogationi legis Oppiae intercedere parati erant*. L'effettiva storicità della manifestazione di protesta femminile è stata di recente contestata da Perl – El-Qalqili 2002, 414-415 e n. 2. Cfr. Milnor 2005, 160.

⁷ Elster 2003, 203-204; Rotondi 1912, 267-268.

⁸ Nonostante gli vengano chiaramente attribuiti atteggiamenti censori, nel 195 a.C. Catone era appena stato eletto console e non aveva ancora raggiunto la censura.

⁹ Tac. *Ann.* 3.33-34; Val. Max. 9.1.3; Oros. 4.20.14. Vd. Cambria 2009, 350; Milnor 2005, 179-185. Indipendente rispetto alla tradizione liviana sembra invece la versione dell'episodio riportata da Zonar. 9.17: Perl – El-Qalqili 2002, 420-421; Peppe 1984, 44-46; di particolare fortuna, a sostegno della non imponibilità dei patrimoni femminili, ha goduto l'argomento dell'esclusione dai *virilia officia*, ripreso nell'arringa pronunciata da Ortensia nel 42 a.C. (App. *BC* 4.32-33) e citato quasi testualmente alla fine del XV sec. da Nicolosa Sanuti: Kovesi Killerby 1999. Sull'impulso fornito dalla traduzione del testo di Livio al dibattito sul lusso femminile nell'Europa rinascimentale, Philo 2016.

¹⁰ Liv. 34.6.9: *uiginti ante annis latam*; Liv. 34.8.3: *uiginti annis post abrogata est quam lata*.

turito al momento della sua abrogazione un nodo storico e storiografico piuttosto complesso da dipanare. Se i dubbi esistenti sulla storicità del plebiscito sono stati dissipati¹¹, confermate sono invece le perplessità circa l'autenticità dei discorsi pronunciati rispettivamente da Catone, schierato a difesa della conservazione della legge, e del tribuno Lucio Valerio, favorevole invece alla sua abrogazione, nei quali la dottrina maggioritaria individua una rielaborazione liviana, esito anche delle coeve riflessioni d'età augustea sul ruolo e sulla condizione della donna.¹²

Ancora aperta, poi, la questione relativa all'esatta natura e alle finalità della *lex Oppia*.¹³ La legge è infatti tradizionalmente ascritta tra le *leges sumptuariae*: in virtù della sua risalenza sul piano cronologico, la dottrina ne ha fatto uno dei punti d'avvio di quell'insieme di disposizioni volte alla disciplina del *sumptus* succedutesi con cadenza piuttosto regolare dal 182 a.C.¹⁴ È una

¹¹ Depono in tal senso la presenza di riferimenti alla *lex Oppia* in altre fonti coeve, alcuni piuttosto inequivocabili, come nel caso del teatro plautino, (Plaut. *Aul.* 475; 500; 502; 505-506), altri, invece, più incerti, come nel caso della *togata* di Titinio: Culham 1982, 790-791; García Jurado 1992; Ehrman 2017. Sul punto, Feichtinger 2015, 672, n. 4; Perl – El-Qalqili 2002, 416; 422-423.

¹² Feichtinger 2015, 675; Milnor 2005, 154-179; Perl – El-Qalqili 2002, 427-428; Hemelrijk 1987, 219 («both speeches are probably fictitious»); Peppe 1984, 43-46; Briscoe 1981, 41; Astin 1978, 25-27. È stato ipotizzato che l'attenzione rivolta da Livio all'episodio, e le argomentazioni pro e contro la legge da lui riportate, riflettano le reazioni provocate dall'emanazione di una *lex sumptuaria* da parte di Augusto: Ducos 2010, 272-273. Sul provvedimento vd. *infra*, pp. 72-73. Per l'età augustea, il richiamo alle guerre puniche come termine di paragone positivo in termini di coesione civica è testimoniato anche da Hor. *Carm.* 3.6.

¹³ Feichtinger 2015, 672-673 e n. 10. La possibilità di una duplice lettura del provvedimento si deve anche all'impiego da parte di Livio dell'espedito retorico dell'*in utramque partem disserere*: è una coppia di discorsi contrapposti a riprodurre il dibattito sull'abrogazione della legge, polarizzato nelle posizioni antitetiche dei due oratori.

¹⁴ Sulla legislazione suntuaria, oltre ai recenti contributi raccolti in Andreau-Coudry 2016, si vedano Zanda 2011; Dauster 2003; Bottiglieri 2002; Coudry 1998; Clemente 1981; Gabba 1981; Bonamente 1980. Sulla *lex Op-*

parte degli stessi autori antichi, del resto, a sottolinearne questa dimensione: nel corso della contrapposizione tra Catone e Valerio, la natura suntuaria della *lex Oppia* viene a più riprese ribadita attraverso insistiti richiami testuali¹⁵ e la rubrica all'interno della quale ne tratta Valerio Massimo si intitola in modo eloquente *De luxuria et libidine* (Val. Max. 9.1).

D'altro canto, va altresì sottolineato come le nostre fonti principali in tema di legislazione suntuaria, ovvero Gellio (metà II sec. d.C.) e Macrobio (IV sec. d.C.), in modo significativo non includano la *lex Oppia* nei loro cataloghi normativi; raccogliendo le leggi tese a regolamentare minuziosamente il numero di invitati e le spese per le vettovaglie, questi ultimi risultano incentrati in modo precipuo sul *luxus mensae*. Pare peraltro che anche per lo stesso Catone le vere leggi suntuarie fossero solo quelle legate al cibo (Macr. *Sat.* 3.17.13).¹⁶ In effetti, mentre la disciplina del lusso matronale trova attestazioni solo isolate nel panorama legislativo d'età repubblicana, le spese consentite per i banchetti furono oggetto di reiterati – e non sempre efficaci – tentativi di limitazione, riproponendosi con costanza quale tratto caratterizzante la politica e la pubblicistica repubblicana per motivi ideologici e pragmatici: da un lato, col fine di elaborare modelli di comportamento che si richiamassero alla frugalità del *mos maiorum*; dall'altro, con l'intento di frenare la competizione, e il dispendio economico che ne conseguiva, per l'acquisto di clientele sempre più vaste, assicurando alla classe dirigente

pia come *lex suntuaria*, D'Elia 2018, 19; 67-73; Bottiglieri 2016, 17 n. 24; Venturini 2016†, 1; Mastroso 2006, 591; Hemelrijk 1987, 221-222; Culham 1982, 793; Bonamente 1980, 69-71; Rotondi 1912, 98; 254.

¹⁵ Liv. 34.3.9: [...] *ne ullus modus sumptibus, ne luxuriae sit*; 34.4.6: [...] *lex Oppia [...] ad coercendam luxuriam muliebrem lata erat*; 34.4.10: *itaque minime mirum est nec Oppiam nec aliam ullam tum legem desideratam esse quae modum sumptibus mulierum faceret*.

¹⁶ Gell. 2.24.2-15; Macr. *Sat.* 3.17.1-14. Bottiglieri 2002, 81-102. Contrario a un'interpretazione in senso restrittivo del materiale proposto da Macrobio, Venturini 2016†, 1. Sull'accezione delle leggi suntuarie come *leges cibariae*, vd. le fondamentali osservazioni di Gabba 1981, spec. 552-555 e Bottiglieri 2016.

romana l'integrità patrimoniale indispensabile per l'esercizio del suo ruolo.¹⁷

Tra gli studiosi non sono dunque mancati quanti, senza negare la matrice suntuaria delle prescrizioni, hanno enfatizzato il carattere contingente del provvedimento, maturato in un contesto di assoluta emergenza quale quello della seconda guerra punica, in particolare all'indomani delle pesanti sconfitte subite presso il Trasimeno e a Canne.¹⁸

Sotto questo profilo, sottolineando come la legge rispondesse alle criticità di ordine morale determinate dal conflitto contro Cartagine, alcuni hanno poi messo in luce il carattere più schiettamente ideologico e moralistico sotteso all'iniziativa legislativa, che mirava al ripristino di una coesione sociale drammaticamente sconvolta dagli eventi.¹⁹

Altri, invece, hanno ravvisato nella *lex Oppia* una risposta anche, se non soprattutto, di ordine economico.²⁰ Valorizzando la testimonianza di un passo di Plauto,²¹ è stata di recente accreditata un'interpretazione in senso apertamente fiscale della normativa: la legge non avrebbe solamente limitato lo sfoggio di ricchezza femminile, ma avrebbe imposto alle donne di tributare all'erario l'oro di cui erano proprietarie – eccettuati i circa 14

¹⁷ Sulle ragioni di questo fenomeno, vd. *infra*, p. 70. L'età imperiale si caratterizza invece per un radicale mutamento di paradigma. Sul punto, Bottiglieri 2016, nonché le puntuali osservazioni di Marco Maiuro in questo volume.

¹⁸ Cuena Boy 2017; Elster 2003, 220; Zanda 2011, 4-5; 51; 79; Olson 2008, 104 e 148 n. 24; Gabba 1981, 552-553; Clemente 1981, 5. Cfr. Feichtinger 2015.

¹⁹ Zecchini 2016; Agati Madeira 2004, 91-92; Elster 2003, 220; Hemelrijk 1987, 220-222; Gorla 1986, 266. Vd. Liv. 34.1.3: *in medio ardore Punici belli*.

²⁰ Astin 1989, 184 (ma cfr. Astin 1978, 26); sul punto, vd. anche *infra*, pp. 58-61.

²¹ Plaut. *Epid.* 227-228: *at tributus quom imperatus est, negant pendi potis: illis quibus tributus maior penditur, pendi potest*. Il tema del lusso femminile ricorre anche in Plaut. *Aul.* 498-536; *Trin.* 406-410; *Poen.* 210; *Mos.* 166-293.

grammi consentiti – con intento confiscatorio.²² Anche non volendo ritenere conclusiva la testimonianza offerta dalla commedia plautina in merito all'introduzione di un onere contributivo a carico delle donne (fatto che, per la verità, non risulta supportato da ulteriori evidenze testuali), e dunque anche assegnando prudentemente alla legge il fine di limitare solo lo sfoggio della ricchezza, oppure di vietarne genericamente la proprietà senza determinare in automatico la requisizione dei quantitativi in eccesso, si rendono opportune due considerazioni: da una parte, non va sottovalutato il significato economico della misura; dall'altra, va notato che l'analisi del plebiscito fornisce ottimi spunti di riflessione se si concentra l'attenzione, più che sulle sue prescrizioni, sulle destinatarie delle stesse.

²² Peppe 2016, 356-357; Cambria 2009, 342-354; Tamer 2007, 124 ma cfr. già Pomeroy 1975, 177-178. *Contra* Valentini 2012, 9 e n. 15; Hänninen 1999, 50; Hemelrijk 1987, 221; Guarino 1982, 38-39; Culham 1982, 793. L'introduzione di un *tributum* a carico delle donne in un frangente così delicato per le sorti della *res publica* risulta perfettamente plausibile: non solo la base dei contribuenti aveva subito una drastica riduzione legata all'aumento degli uomini arruolati, e dunque esenti dal pagamento del *tributum*, e dei decessi (Liv. 23.48.6-9; Tan 2017, 121-122), ma esisteva anche un'importante precedente in questo senso, l'*aes hordearium*, un'imposta speciale destinata al mantenimento della cavalleria appannaggio proprio di *viduae* e orfani, caduta in desuetudine già prima della seconda guerra punica (Cambria 2009, 346-348; Peppe 1984, 138-147; Gabba 1977, 26; Nicolet 1963, 429-431). Inoltre, è certo che le *viduae* procedettero in prima persona, di lì a non molto, nel 214 a.C., a porre rimedio al dissesto in cui versavano le finanze pubbliche, depositando, sempre assieme agli orfani, la loro *pecunia* nelle casse dell'erario (Liv. 24.18.13-14; 34.5.10; 34.6.14). La necessità di rimpinguare le file dell'esercito romano, poi, aveva condotto proprio nel 215 a.C. all'emanazione di una misura speciale, l'istituzione di una commissione di *tresviri* per l'acquisto con denaro pubblico di schiavi da arruolare, sempre a opera del tribuno Oppio. Requisendo l'oro matronale, egli avrebbe così correato il suo piano di spesa delle adeguate coperture (Liv. 24.18.13-14). Che la natura fiscale del provvedimento sia stata deliberatamente celata dalle fonti antiche dietro un'etichetta mistificatoria come quella di legge suntuaria appare del resto più che ragionevole: se alle donne fosse stato imposto per legge il pagamento di un *tributum*, la loro posizione non sarebbe stata troppo dissimile da quella degli uomini, aprendo eventualmente il varco a future rivendicazioni: Cambria 2009, 350-351; Peppe 1984, 50 e n.107.

2. Il significato economico della legge e le sue destinatarie

Gli elementi oggetto di proibizione della *lex Oppia* costituivano innegabilmente degli *status symbol* con una spiccata valenza ideologica.²³ Prescrivendone la limitazione, si sarebbero dunque appianate le differenze sociali, nel tentativo di mantenere compatta la compagine civica in un momento di assoluta criticità anche sotto il versante dell'ordine pubblico.²⁴ Dato che per garantire la continuità dei *sacra* pubblici e privati il lutto era stato limitato per decreto senatorio da 10 mesi a soli 30 giorni, si giudicò fondamentale, evidentemente, assicurare che tutte le matrone mantenessero un contegno idoneo alle circostanze anche al termine del periodo di lutto previsto.²⁵ Tanto più che a Roma si riteneva sussistesse una relazione stringente tra la prosperità – o la cattiva sorte – della *civitas* e il comportamento muliebre.²⁶

Ma gli *ornamenta*, le vesti e i veicoli oggetto di proibizione erano dotati anche di un notevole valore pecuniario. Se si sposa l'ipotesi che il plebiscito colpisse solo l'esibizione della ricchezza, l'impatto economico della *lex Oppia* sembrerebbe complessivamente nullo nella sua entità. Tuttavia, anche ammesso e non concesso che il divieto imposto dalla legge non si traducesse in un guadagno immediato per le casse dello stato, le peculia-

²³ In base ad alcuni racconti di carattere eziologico, sia il privilegio dell'uso del carro in città sia il diritto di indossare vesti purpuree erano stati concessi alle donne in seguito ad azioni compiute a beneficio della collettività: Liv. 5.25.8-9; Dion. Hal. 14.116.9 (contribuzione volontaria di gioielli in oro del 395 a.C.); Val. Max. 5.2.1 (mediazione con Coriolano).

²⁴ Sul clima di tensione presente nell'*Urbs* e sulle reazioni psicologiche negative suscitate dalle notizie provenienti dal campo di battaglia, Liv. 22.55-56.

²⁵ Liv. 22.56.4-5; 34.7.15; Val. Max. 1.1.5. Elster 2003, 219-220. Sul l'abito da lutto, Olson 2008, 41-42. Il fatto che le aree d'origine della porpora fossero sotto l'influenza di Cartagine, peraltro, doveva rendere particolarmente inopportuna una loro esibizione, segnale di una intollerabile connivenza con il nemico.

²⁶ Hemerlijk 1987, 221-222.

ri circostanze in cui essa fu emanata inducono a ritenere che non si possa sottovalutarne il significato anche sotto il profilo economico.

Va precisato che l'oro vietato dalla legge non era denaro, bensì il metallo con cui erano forgiati i gioielli delle donne.²⁷ Ciò nonostante, l'insistenza con cui il concetto di *ornatus muliebris* è discusso nelle fonti giuridiche, i riferimenti ai prezzi e ai loro pesi presenti nelle fonti letterarie e archeologiche, così come la tendenza degli autori antichi ad associare apertamente ai monili la valenza di ricchezza indossabile evidenziano chiaramente il cospicuo valore degli oggetti in questione.²⁸ Proprio l'imminente necessità di far fronte alla crisi finanziaria e al bisogno di liquidità attraverso delle coniazioni eccezionali in oro, inoltre, potrebbe aver indotto l'esigenza di preservare il metallo prezioso ancora in circolazione.²⁹

Anche la proibizione riguardante i capi d'abbigliamento poteva essere almeno in parte motivata da ragioni di carattere economico. Proprio in virtù del loro valore intrinseco, le vesti rientravano frequentemente nei lasciti testamentari e in caso d'emergenza pare che anche dalla loro vendita potessero ricavarsi notevoli quantitativi di denaro.³⁰ La stessa tintura dei capi, già disciplinata da un apposito provvedimento di poco precedente alla *lex Oppia*,³¹ era poi appannaggio di una minoranza di privilegiati. Fra tutte le tinture quelle purpuree dovevano essere

²⁷ Non solo a quest'epoca la moneta era per lo più coniata dal bronzo e dall'argento (le prime coniazioni di *aurei* risalgono infatti al 211 a.C.: Crawford 1985, 52-74), ma nei testi latini era invalso l'uso di indicare i gioielli metonimicamente come *aurum* o *aurum muliebre*: Berg 2002, 60-61.

²⁸ Plin. *nat.* 33.22: *censuque opimo digitos onerando*; Ov. *ars* 3.127: *census corpore ferre suos*. Berg 2002, 50-61.

²⁹ In età repubblicana la produzione di *aurei* è relativamente rara e per lo più associata a momenti di crisi: Hollander 2007, 20-24.

³⁰ Olson 2017, 8-9; Berg 2002, 35-36; Tac. *Ann.* 16.31; Petr. 76.7. Sulla presenza delle vesti nei lasciti testamentari, Voci 1963², 295-296.

³¹ Si tratta della *lex Metilia fullonibus dicta* (217 a.C.), tesa a regolare la sbiancatura delle vesti. Sulla legge, di interpretazione controversa, Bottiglieri 2002, 67-80.

particolarmente elitarie: per ottenere poche gocce di colorante era necessaria un'enorme quantità di conchiglie, fatto che faceva lievitare esponenzialmente i costi di produzione e, di conseguenza, il prezzo della merce.³² Con l'uso si sarebbe ovviamente limitata anche l'usura dei capi, contribuendo così a tutelarne l'integrità e il valore.

Per quanto riguarda l'utilizzo della carrozza a due ruote, infine, è noto come il *carpentum* fosse un mezzo di trasporto piuttosto esclusivo, riservato alle donne delle classi superiori, soprattutto alle matrone, e dai costi proibitivi.³³ Per di più, in un frangente in cui le casse dell'erario non consentivano di bandire regolarmente gli appalti per la fornitura dei cavalli curuli, indispensabili per lo svolgimento delle cerimonie religiose (Liv. 24.18.10-11), pure i cavalli e i muli da traino utilizzati nei veicoli aggiogati dovevano costituire una forma di ricchezza da proteggere.

Se è vero che le attestazioni relative al valore degli *ornamenta muliebris* risalgono per lo più all'età imperiale, è significativo che proprio una fonte coeva all'abrogazione della *lex Oppia*, l'*Epidicus* di Plauto, valuti l'insieme del corredo esibito pubblicamente dalle matrone alla stregua di un intero fondo agricolo (Plaut. *Epid.* 226: *quasi non fundis exornatae multae incedant per vias*). I quantitativi di ricchezza coinvolti dalla prescrizione erano dunque tutt'altro che trascurabili, soprattutto in un frangente di totale dissesto come quello attraversato dalla *res publica*: nemmeno raddoppiare il *tributum* era stato sufficiente a co-

³² Liv. 34.3.9; 34.4.14; 34.7.2 e 10; Perl – El-Qalqili 2002, 417-418; Baltrusch 1989, 53 e n. 104; Hemelrijk 1987, 218 e n. 7; Culham 1982, 786; Briscoe 1981, 44. I risultati delle più recenti ricerche di archeologia sperimentale confermano sostanzialmente, con qualche ridimensionamento, la testimonianza di Plinio il Vecchio (Plin. *nat.* 9.125-142). Sul *murex* e il suo sfruttamento nel quadro dell'economia mediterranea, Marzano 2013, 143-160. Sui prezzi esorbitanti della porpora, Plin. *nat.* 9.137-138; Mart. 8.10.1-2; 10.41.5-6. In generale, sulla legislazione volta a regolamentare l'uso di tale sostanza in età romana, Napoli 2004.

³³ Hudson 2016; Bartoloni-Grottanelli 1989.

pire i costi di una guerra che andava assumendo proporzioni sempre maggiori e che aveva assottigliato drasticamente il numero dei contribuenti.³⁴ Uno dei rimedi fondamentali all'*inopia aerarii* (Liv. 22.39.16; 23.5.5-6; 23.5.15; 24.18.2; 24.18.11) risiedeva quindi nella ricchezza privata, ancora sorprendentemente florida nonostante la gravità della situazione sul piano militare e finanziario.³⁵ Tra i numerosi episodi di prodigalità da parte dei cittadini testimoniati dalle fonti per gli anni del conflitto, alcuni ebbero per protagoniste proprio le donne: nel 214 a.C. furono infatti depositate nell'erario le *pecuniae pupillarum primo, deinde uiduarum*, forse non esattamente a titolo volontario;³⁶ nel 207 a.C., poi, convocate sul Campidoglio per effettuare un'offerta a Giunone Regina a seguito di un prodigio, le matrone scelsero 25 rappresentanti e versarono loro un contributo dalle loro doti.³⁷

Dal momento che «i più si sentono privati della loro ricchezza quando si impedisce loro di farne mostra» (Plut. *Cat. Ma.* 18.4), fungendo da disincentivo verso ulteriori spese voluttuarie, la *lex Oppia* avrà concorso con ogni probabilità alla massima tesaurizzazione delle risorse disponibili, nonché, eventualmente, a una maggiore propensione a privarsi delle stesse.³⁸ Il fatto che fossero le donne il bersaglio della legge, poi, denota come queste risorse si trovassero, di fatto o di diritto, in mano femminile.

Ma chi erano le donne a cui si rivolgeva la *lex Oppia*? Da un punto di vista socio-economico, il ceto di riferimento è senza

³⁴ Liv. 23.31. Per ovviare alle difficoltà finanziarie furono accettate donazioni (Liv. 22.32.4-9; 22.37), fu istituita un'apposita commissione di esperti (Liv. 23.21), e infine si introdussero misure economiche straordinarie (Liv. 23.31; 24.11.7-9; 24.18.10-15; 27.10.11-13), ricorrendo anche a prestiti dai cittadini (Liv. 23.48.9; 23.49.3), a vere e proprie contribuzioni (26.36; 28.45.13-21) o alla vendita di terre (28.46.4-6): Tan 2017, 118-143; Naco del Hoyo 2011, 376-392.

³⁵ Kay 2014, 15-18; Naco del Hoyo 2011, 379-380.

³⁶ Liv. 24.18.13-14. Scettici sulla volontarietà dell'azione Pomeroy 1975, 178; Nicolet 1963, 429-431.

³⁷ Liv. 27.37.8-9.

³⁸ Su quest'ultimo punto, Baltrusch 1989, 54 e n. 108.

dubbio l'*élite*: le uniche realmente interessate da un simile provvedimento non potevano che essere le *matronae* dell'aristocrazia.³⁹

Più complessa, invece, l'esatta determinazione dello *status* socio-giuridico delle donne coinvolte, tanto più che gli appellativi impiegati da Livio (*mulieres, matronae, feminae*) non risultano dirimenti.⁴⁰ In caso di donne *alieni iuris*, sposate *cum manu* o ancora soggette alla *potestas* del *paterfamilias*, e pertanto prive di diritti patrimoniali, le restrizioni non avrebbero coinvolto le loro proprietà personali, ma piuttosto quelle del marito o del padre⁴¹; se così fosse, tuttavia, le prescrizioni della *lex Oppia* risulterebbero in contrasto con quanto accaduto nel 210 a.C., quando ai senatori che contribuirono volontariamente alle casse della *res publica* con oro, argento e *aes signatum* fu permesso di mantenere un anello per sé e per le loro consorti, e ben un'oncia d'oro per mogli e figlie, un quantitativo in tutta evidenza maggiore rispetto a quello consentito dal plebiscito del 215 a.C. (Liv. 26.35.5-8 e 10-12).⁴² Se le destinatarie del provvedimento, invece, fossero state le donne *sui iuris*, quelle colpite sarebbero

³⁹ Hemelrijk 1987, 222-223; Bartoloni-Grottanelli 1989, 64.

⁴⁰ Per una discussione delle modalità con cui i diversi appellativi sono impiegati nel corso del dibattito vd. Santoro L'Hoir 1992, 95 e n. 73.

⁴¹ Culham 1982, 787; D. 45.1.38.9 (Ulp. 49 *ad Sab.*).

⁴² A meno che, com'è stato ipotizzato, la legge Oppia di fatto non avesse trovato una rigida attuazione: Clemente 1981, 5; Pomeroy 1975, 180; in merito alle sanzioni previste per coloro che non rispettavano la legge sussiste in effetti una grande incertezza: Agati Madeira 2004, 91. Perplesso circa l'imposizione di una pena pecuniaria alle donne, Guarino 1982, propenso a ritenere che la legge attribuisse ai censori, agli edili o ai tribuni della plebe la funzione di punire i responsabili delle infrazioni. In generale, sulla mancanza di misure repressive per i trasgressori delle *leges sumptuariae*, Venturini 2016†. Se la legge era di fatto disattesa già cinque anni dopo la sua emanazione, a ogni modo, è lecito chiedersi: perché se ne pretese l'abrogazione? E perché quest'ultima suscitò un dibattito così acceso? L'episodio del 210 a.C. è spesso citato anche a sostegno del fine suntuario, e non confiscatorio, della *lex Oppia* (Hänninen 1999, 50; Culham 1982, 787), non tenendo in debita considerazione il fatto che, giuridicamente, i titolari delle ricchezze coinvolte potrebbero non essere i medesimi.

state ricchezze di loro proprietà. C'è motivo di credere che fosse proprio questa seconda categoria ad imporsi maggiormente all'attenzione dei tribuni e dei *concilia plebis*.

Molte, infatti, erano le donne che avevano fatto esperienza del lutto, come riporta con toni iperbolici lo stesso Livio (Liv. 22.56.4: *ulla in illa tempestate matrona experts luctus fuerat*) e come confermano le più recenti acquisizioni della demografia storica: private dalla guerra del *paterfamilias* o del marito, e dunque non più soggette alla *potestas* dell'uno o alla *manus* dell'altro, esse erano state ridotte nella condizione di *viduae*, di donne *sui iuris*.⁴³ Come conferma la notizia di una *lectio* straordinaria dei senatori nel 216 a.C. (Liv. 23.22-23), i lutti non risparmiarono certo le matrone dell'alta società romana: il conflitto con Annibale aveva letteralmente decimato il senato, rendendo indispensabile la cooptazione di nuovi elementi.

I decessi e le catture a opera del nemico⁴⁴ determinarono dunque chiaramente un improvviso miglioramento della situazione patrimoniale di molte *matronae* dell'*élite* senatoria, che, depositarie dei patrimoni familiari in qualità di eredi, si trovarono al contempo più ricche e dotate di una maggiore autonomia

⁴³ Per una discussione della mortalità tra gli arruolati sulla base dei dati riportati da Livio e Polibio, vd. Rosenstein 2004, 106-140. Sull'impatto demografico della seconda guerra punica, Hin 2013, 142-146. Il termine *vidua* non individuava le vedove in senso stretto, ma tutte le donne che non dipendevano da un uomo sotto il profilo giuridico ed economico: D. 50.16.242.3 (Iavol. 2 *ex post. Lab*); Cambria 2009, 347; Peppe 1984, 69 e n. 146. L'impatto della guerra sulla composizione della popolazione fu assolutamente rilevante, conducendo a un netto incremento delle donne incapaci di trovare un marito negli anni immediatamente successivi al conflitto. Per alcune fasce d'età sembra che tale proporzione abbia raggiunto addirittura il 40%. Sul punto, vd. Hin-Zagheni (in progress), che impiegano SOCSIM, un programma di microsimulazione sociale elaborato dall'Università della California, Berkeley. Limitatamente alle *matronae* dell'*élite*, il dato va necessariamente sottoposto a riconsiderazione. Sul punto, vd. *infra*, pp. 65-66.

⁴⁴ Nel tentativo di contenere la spesa pubblica, il senato decise di non pagare il riscatto per i prigionieri, fra i quali vi erano anche nobili e parenti degli stessi senatori: Liv. 22.61.1-10.

nell'amministrazione della ricchezza acquisita.⁴⁵ In virtù delle eccezionali circostanze belliche e demografiche, i meccanismi della *potestas*, della *manus* e della tutela vennero in tutta evidenza scardinati. Tra il 216 e il 206 a.C., non a caso, le *matronae* furono interessate da pubbliche misure con una frequenza assolutamente degna di nota: in meno di 10 anni ben 7 furono i provvedimenti emanati per regolarne la condotta, sul piano economico, ma anche socio-giuridico, culturale e penale.⁴⁶

In un quadro sociale, economico e demografico come quello delineato, è del tutto naturale che il modo in cui le *matronae* utilizzavano la loro ricchezza assurgesse a questione di pubblica rilevanza: con la perdita di padri, mariti e figli, le donne aveva-

⁴⁵ Già le XII Tavole equiparavano la posizione maschile e quella femminile in termini di capacità successoria: Voci 1967², 75-76.

⁴⁶ Si tratta del già citato *senatus consultum* del 216 a.C. che limitava il lutto femminile (vd. *supra* p. 58), della *lex Oppia*, e delle contribuzioni del 214 a.C. e del 207 a.C. (la contribuzione del 210 a.C., invece, coinvolgendo i patrimoni maschili, riguardava mogli e figlie solo indirettamente), ai quali va aggiunto un decreto senatorio del 213 a.C. volto a limitare alcuni culti stranieri. Oltre ai provvedimenti appena menzionati, si segnalano in particolare: nel 213 a.C., il processo e la condanna per *probrum* di un certo numero di matrone da parte degli edili plebei (Liv. 25.2.9), coinvolti nonostante la potestà repressiva sugli atti di *impudicitia* femminile fosse tradizionalmente pertinenza dell'ordinamento familiare (sul potere giurisdizionale dell'ordinamento domestico, vd. Ramon 2015, 636-650; 650-665, il quale a p. 660 fa riferimento a una generica «latitanza dei parenti delle donne, che omisero di esercitare sulle stesse i poteri domestici»); nel 210 a.C., la *lex Atilia*, grazie alla quale la donna o l'impubere sprovvisti di tutore potevano ottenerne uno di nomina magistratuale. Poiché, come evidenzia lo stesso Catone nel dialogo relativo all'abrogazione della *lex Oppia* (Liv. 34.2.11: *Maiores nostri nullam, ne priuata quidem, rem agere feminas sine tutore auctore uoluerunt, in manu esse parentium, fratrum, uirorum*), le donne a Roma non erano dotate di una piena personalità giuridica e gli atti di disposizione patrimoniale da esse compiuti necessitavano dell'*auctoritas tutoria*, si avvertì dunque l'esigenza di disciplinare normativamente l'eventualità, evidentemente tutt'altro che rara, di soggetti privi di un tutore, garantendo loro la possibilità di ottenerne uno dativo, che ne convalidasse le operazioni di maggior rilevanza sotto il profilo economico. Sulla *lex Atilia*, Elster 2003, 332-334; Rotondi 1912, 275-276; Gai. 1.185-187; *Tit. Ulp.* 11.18; D. 26.2.14 (Marcian. 2 *inst.*). Benché la tutela fosse attribuita alla persona, l'aspetto economico-patrimoniale era prevalente.

no in qualche modo guadagnato una certa libertà,⁴⁷ prontamente arginata dall'ordinamento. In mancanza di un controllo da parte della struttura familiare, fu inevitabilmente la *res publica* ad assumersi (forse in modo non del tutto disinteressato, se si considera la donazione/requisizione di denaro delle vedove attestata per il 214 a.C.)⁴⁸ il compito di salvaguardare l'integrità dei patrimoni delle *matronae*, evitando così che risorse potenzialmente utili e preziose per la salvezza di tutti concorressero ad alimentare una competizione appannaggio di pochissime, inaccettabile anche sotto il profilo morale e ideologico.

Tuttavia, una volta venuto meno il contesto di assoluta criticità che ne aveva determinato una tanto rigida manifestazione, venne meno anche l'opportunità di mantenere delle restrizioni legislative sul lusso femminile.

3. *L'unicità della lex Oppia nel panorama legislativo repubblicano*

Nonostante l'impegno e il prestigio della carica ricoperta in quell'anno, Catone non riuscì a ottenere la maggioranza dei consensi e a evitare la definitiva abrogazione della legge, nel 195 a.C. La *lex Oppia* si dimostrò di fatto un provvedimento ancorato al contesto di totale emergenzialità da cui era scaturito: troppo restrittive e inutili le sue prescrizioni in una società ampiamente trasformata dalle guerre di conquista, dal punto di vista economico, ma anche sul piano del gusto e dei consumi,⁴⁹ e lentamente rientrata nei ranghi della normalità anche sotto il profilo sociale e demografico. L'altissima considerazione sociale goduta dall'istituto matrimoniale, infatti, rendeva le seconde nozze una prassi di assai ampia diffusione: la quasi totalità delle

⁴⁷ Liv. 34.7.12: [...] *ipsae libertatem quam uiduitas et orbitas facit detestantur*.

⁴⁸ Vd. *supra*, p. 57 n. 22 e p. 61.

⁴⁹ Sul punto, Bonamente 1980, 72-73 e nn. 30 e 34.

vedove dell'aristocrazia romana doveva aver contratto una nuova unione già negli anni immediatamente successivi al conflitto.⁵⁰ Lo stesso testo liviano, del resto, testimonia un massiccio coinvolgimento maschile nelle manifestazioni suscitate dalla proposta di abrogazione della legge (Liv. 34.1.4: *ad suadendum dissuadendumque multi nobiles prodibant*), segnale tangibile non solo dell'avvenuto ripristino degli equilibri familiari, ma anche del fatto che in discussione vi era molto più della semplice concessione di un capriccio femminile.

L'impossibilità di ricorrere con successo allo strumento legislativo indusse dunque Catone a farsi promotore di un editto in qualità di censore.⁵¹ Venne decretata un'imposta, o più probabilmente una *multa censoria*,⁵² tesa a colpire, tra le altre cose,⁵³

⁵⁰ Sulle seconde nozze a Roma, Humbert 1972. La tendenza a risposarsi anche in tempi molto brevi pare confermata dalla necessità avvertita fin dall'età arcaica di fissare per le donne un *tempus lugendi* di 10 mesi. Scongiurando il rischio di un'eventuale *turbatio sanguinis*, quest'ultimo assicurava la legittimità della prole. Sull'obbligo del lutto e il controllo della sessualità delle vedove, vd. Kacprzak 2016.

⁵¹ Liv. 39.44.1-3: [...] *In censibus quoque accipiendis tristis et aspera in omnes ordines censura fuit. Ornamenta et uestem muliebrem et uehicula, quae pluris quam quindecim milium aeris essent, <deciens tanto pluris quam quanti essent> in censum referre iuratores iussi; item mancipia minora annis uiginti, quae post proximum lustrum decem milibus aeris aut pluris eo uenissent, uti ea quoque deciens tanto pluris, quam quanti essent, aestimarentur et his rebus omnibus terni in milia aeris attribuerentur*; cfr. Plut. *Cat. Ma.* 18. 2-3. Sul punto, Astin 1978, 83.

⁵² Nicolet 1976, 31, sulla base del plutarcheo ἐπιβολαῖς, è propenso a considerare multe o ammende, piuttosto che esazioni fiscali vere e proprie; queste ultime, infatti, esulerebbero dalle competenze dei censori.

⁵³ Va notato che le donne non erano certo le uniche destinatarie della politica promossa da Catone: furono tassati non solo gli *ornamenta*, ma anche schiavi di lusso, statue e altri pezzi d'arte. Per di più, Plutarco riporta che a essere scontentati dal rigore del Censore furono Τοὺς δὲ πλείστους e anche Nep. *Cato* 2.3 fa riferimento a una repressione generalizzata della *luxuria*: *At Cato, censor cum eodem Flacco factus, severe praefuit ei potestati. Nam et in complures nobiles animadvertit et multas res novas in edictum addidit, quae re luxuria reprimeretur, quae iam tum incipiebat pullulare*. Riconsiderano l'apparente misoginia catoniana nel senso di una più ampia attitudine al conservatorismo Mastrorosa 2006; Robert 2003; Peppe 1984, 47.

gioielli, abiti femminili e mezzi di trasporto. Anche in questo caso a essere penalizzate dal provvedimento non furono indiscriminatamente tutte le donne, ma solo le appartenenti alle famiglie più abbienti: la registrazione per un valore ben dieci volte maggiore rispetto a quello effettivo riguardava solo i beni superiori ai 15.000 assi. Tra gli obiettivi dell'editto rientravano quindi, ancora una volta, le tre categorie oggetto delle disposizioni della *lex Oppia*. Le modalità di limitazione erano però cambiate in modo sostanziale: al divieto di esibire pubblicamente determinati capi, gioielli o veicoli, si sostituì un'ammenda sugli stessi pari ai tre millesimi, a riprova del fatto che i cambiamenti occorsi dal punto di vista socio-economico, se non irreversibili, erano ormai ampiamente radicati. L'unica possibilità rimasta a Catone era quella che le contravvenzioni al divieto si traducevano almeno in un guadagno per l'erario. Tuttavia, l'emanazione di un siffatto provvedimento testimonia di per sé come, sul piano storico, quella catoniana fosse oramai una posizione reazionaria. Nonostante l'emergenza della guerra punica fosse ormai cessata e l'erario non abbisognasse di simili introiti, a ogni modo, per Catone l'emergenza di ordine etico-sociale persisteva.

La polemica contro il lusso femminile, in effetti, non si arrestò certamente con l'abrogazione della *lex Oppia*, né con la fine della censura catoniana. Dal teatro plautino, alla satira di Giovenale, dal moralismo pliniano all'accesa polemica di Tertulliano, essa si ripresenta come un *fil rouge* nella letteratura, nella storiografia e nell'aneddotica latina. Al di là della retorica della parsimonia e della morigeratezza che porta Cornelia a dire dei propri i propri figli: «*haec, ornamenta mea*»,⁵⁴ o che connota positivamente la ricchezza femminile solo se utilizzata a sostegno del gruppo familiare o della collettività,⁵⁵ il lusso matronale trova inequivocabili riscontri sul piano letterario e archeologi-

⁵⁴ Val. Max. 4.4.

⁵⁵ Berg 2002.

co.⁵⁶ Perché quindi la disciplina normativa del lusso femminile restò nel complesso un fenomeno isolato nel panorama del diritto pubblico?

Innanzitutto, si trattava di un'operazione che poteva essere demandata a istituzioni differenti rispetto ai comizi o ai concili plebei. Più che ai censori, che continuarono a svolgere il loro compito di custodi del *regimen morum* parallelamente all'emanazione di norme di carattere suntuario,⁵⁷ è probabile che tale compito spettasse al *paterfamilias*, principale deputato alla custodia dell'integrità domestica sul piano morale e patrimoniale, e la cui funzione in tempo di guerra era stata svolta eccezionalmente dalle istituzioni della *res publica*.⁵⁸ Era il tradizionale ambito familiare l'orizzonte in cui doveva essere regolata in prima istanza la condotta femminile. Una difesa della discrezionalità insita nei rapporti familiari si rintraccia, del resto, già all'interno del dibattito sull'abrogazione della *lex Oppia* (Liv. 34.7.13: *In vestro arbitrio suum ornatum quam in legis malunt esse*), e l'idea che il controllo sulle consorti fosse essenzialmente una prerogativa maritale ricorre anche all'interno degli *Annales* tacitiani.⁵⁹ Nel dibattito senatorio del 21 d.C., opponendosi a Cecina che voleva vietare alle mogli di seguire i mariti in provincia, Valerio Messalino ricorda a mo' di monito proprio l'esperienza della *lex Oppia*, abrogata perché così era parso uti-

⁵⁶ Basti pensare ai gioielli preziosissimi, e tutt'altro che leggeri, il cui valore era anzi orgogliosamente rimarcato proprio incidendo l'indicazione del loro peso (Berg 2002, 60-62), o agli affreschi pompeiani che raffigurano *matronae* con addosso monili e abiti dai tessuti raffinatissimi (D'Ambrosio-De Carolis-Guzzo 2008; Lapatin 2015, 182-182, fig. 32). Sul punto, vd. anche Kunst 2005, 132.

⁵⁷ Zanda 2011, 47-48.

⁵⁸ Goria 1987, 270-271; 286-287; Cic. *rep.* 4.6; Gell. 10.23.4. Sulla figura del *paterfamilias*, Saller 1999.

⁵⁹ Tac. *Ann.* 3.34: *Placuisse quondam Oppias leges, sic temporibus rei publicae postulantibus; remissum aliquid postea et mitigatum, quia expedierit. Frustra nostram ignaviam alia ad vocabula transferri: nam viri in eo culpam, si femina modum excedat.* Santoro L'Hoir 2006, 118-124; Milnor 2005, 179-185.

le: visto che le intemperanze delle mogli erano di fatto imputabili al marito, una legge sarebbe servita solo a mascherare la debolezza maschile.

In secondo luogo, va notato che lo sfoggio di ricchezza da parte femminile non solo era tollerato, ma per i membri dell'*élite* tale dispiego poteva comportare un ritorno notevole in termini di capitale politico. Il fastoso corredo utilizzato da Emilia Terza nelle sue uscite pubbliche (Polyb. 31.26.3-5) era funzionale a esibire visivamente la ricchezza della *gens*, comunicandone la preminenza sociale e politica.⁶⁰ Oggetto di austera disciplina nel corso di uno dei frangenti più critici per la storia di Roma, già poco più di un decennio dopo l'abrogazione della *lex Oppia*⁶¹ l'esibizione di gioielli, abiti raffinati e carrozze non era più percepita come una minaccia, ma come un segnale di distinzione e un contributo prezioso al prestigio familiare.⁶²

La peculiarità dello *status* femminile, d'altronde, rendeva per certi versi più innocua, e pertanto meno soggetta a restrizioni ufficiali, l'esibizione di ricchezza da parte delle donne. Se la lotta contro il lusso dei banchetti aveva fortissime implicazioni politiche,⁶³ l'opinione prevalente fra i Romani non ravvisava nella ricchezza matronale il medesimo potenziale eversivo. Proprio negli *ornamenta muliebris*, al contrario, gli antichi individuavano «le insegne delle donne», quasi una sorta di meccanismo di compensazione per l'esclusione femminile dalle magistrature, dai sacerdozi, dai trionfi.⁶⁴

⁶⁰ Valentini 2012, 206-222; McClintock 2005.

⁶¹ La morte di Scipione si colloca verosimilmente nel 183 a.C. Propende per una successione testamentaria da parte di Emilia rispetto ai beni del marito McClintock 2005, 319. Proprio la probabile istituzione della donna quale erede da parte di Scipione potrebbe essere una delle motivazioni alla base dell'appoggio catoniano alla *lex Voconia*. Per alcune considerazioni sulla legge, vd. *infra*, pp. 70-71.

⁶² Kunst 2005.

⁶³ Sul punto, Dauster 2003.

⁶⁴ Liv. 34.7.8: *Non magistratus nec sacerdotia nec triumphi nec insignia nec dona aut spolia bellica iis contingere possunt: munditiae et ornatus et cultus, haec feminarum insignia sunt, his gaudent et gloriantur, hunc mundum*

Infine, diversamente da quanto accadeva per le spese destinate ai banchetti, nonché a ulteriore riprova del cospicuo valore intrinseco dei beni in esame, va rimarcato che *ornamenta*, vesti e carrozze rientravano a pieno titolo nelle dichiarazioni del censo: non si trattava, dunque, di esborsi triviali e improduttivi, ma di elementi costitutivi del patrimonio del cittadino della cittadina romana, utili a delinearne la posizione nel quadro di una società rigidamente timocratica.⁶⁵

Il lusso che davvero non si poteva concedere alle donne dell'*élite* in quei decenni di così intensi cambiamenti sul piano economico e sociale, dettati dall'afflusso di ingenti quantitativi di ricchezza, ma anche dalla progressiva affermazione del matrimonio *sine manu*, che non rompeva la continuità successoria tra padri e figlie, era di altra natura, come denota, nel 169 a.C., l'emanazione della *lex Voconia*.⁶⁶ Varata con il sostegno catoniano, la legge vietava ai cittadini iscritti nella prima classe di censo di nominare erede una donna, consentendo a quest'ultima di ottenere al massimo la metà del patrimonio in qualità di legataria.⁶⁷

Anche se taluni hanno assegnato alla sua emanazione un fine suntuario,⁶⁸ non sembra che il provvedimento potesse davvero

muliebrem appellarunt maiores nostri. Si tratta delle parole che Livio fa pronunciare a Valerio, forse l'interlocutore più oggettivo e più vicino alla sensibilità dello stesso storico patavino per le sue posizioni moderate: Mastroianni 2006, 609-610.

⁶⁵ Lo dimostrano chiaramente le prescrizioni dell'editto catoniano del 184 a.C. analizzate *supra*, pp. 66-67. Sul punto, Gabba 1981, 553. Va evidenziato che non solo gli uomini, ma anche le donne, se *sui iuris*, fornivano le dichiarazioni patrimoniali davanti ai censori, forse attraverso la mediazione del tutore. Sull'inclusione nelle donne nei censimenti, McClintock 2017, 29-31.

⁶⁶ Oltre a Elster 2003, 374-380 e Rotondi 1912, 283-28, vd. da ultima McClintock 2017.

⁶⁷ Gai. 2.226 e Gai. 2.274.

⁶⁸ La *lex Voconia* era in tutta evidenza di una norma di carattere ereditario; tuttavia, non è mancato chi ha individuato nel provvedimento una piccata reazione al fallito tentativo di mantenere in vigore le limitazioni della *lex Oppia*, assegnando quindi delle motivazioni di carattere suntuario alla sua emanazione, o chi, in modo ancor più radicale, ne ha fatto un provvedimento

impedire una dissipazione sconsiderata dei patrimoni da parte delle donne. Non solo, infatti, l'esclusione dalla titolarità dell'eredità non si traduceva necessariamente in una grave penalizzazione sul piano quantitativo per la legataria,⁶⁹ ma l'acquisto muliebre di *res nec mancipi* non incontrava alcun ostacolo giuridico; al contrario, esso venne agevolato dalla liquidità di denaro frutto dei numerosi bottini di guerra giunti a Roma in seguito agli scontri con Cartagine, con la Macedonia e contro Antioco, liberamente fruibile dalle donne giuridicamente autonome.⁷⁰ Lo scopo principale della normativa, pertanto, più che punitivo nei confronti delle donne, era in definitiva assolutamente conservativo: si voleva garantire che il titolo di erede e la parte più considerevole dei beni degli appartenenti alla prima classe di censo si trasmettessero in linea maschile, evitando altresì un'eccessiva frammentazione del patrimonio.⁷¹ In mano a una donna, il rischio che il patrimonio familiare andasse disperso era superiore, e non per ragioni di spese voluttuarie. Privilegiando la linea agnaticia della successione, la legge aveva infatti l'intento di dotare i membri maschili dell'*élite*, gli unici interessati dai dispendiosi meccanismi della competizione politica, del necessario supporto finanziario, con il fine ultimo di garantire la stabilità patrimoniale, e quindi politica, della classe dirigente in un momento di particolare dinamismo sul piano economico e sociale.

spiccatamente antifemminista. Al di là di ogni interpretazione anacronisticamente attualizzante, va precisato che sono gli antichi stessi a indirizzarci verso un'esegesi di questo tipo (Cic. *rep.* 3.17: *lex utilitatis virorum gratia rogata*). Alla diffusione di questa linea interpretativa potrebbe aver contribuito anche il diretto coinvolgimento di Catone, intervenuto in prima persona con un'orazione a favore della proposta di legge (Liv. *per.* 41; Gell. 17.6.1). Balestri Fumagalli 2008, 15-16.

⁶⁹ McClintock 2017, 48; Pölonen 1999, 113.

⁷⁰ L'ordinamento romano prevedeva l'intervento del tutore solo per le operazioni che avrebbero potuto determinare una diminuzione della proprietà.

⁷¹ Le spinte sociali ad aggirare le prescrizioni della *lex Voconia*, assicurando per esempio alla moglie o all'unica figlia femmina un'adeguata consistenza patrimoniale, erano a ogni modo molto forti: Vigneron 1983.

4. Conclusioni

Nel quadro della legislazione suntuaria repubblicana, con la quale condivide il ceto sociale di destinazione, eminentemente aristocratico, la *lex Oppia* presenta delle peculiarità:⁷² è l'unica rivolta specificamente alle *matronae* ed è l'unica a discostarsi dalla regolamentazione dei banchetti, concentrando la propria attenzione sugli *ornamenta muliebris*.

Ma soprattutto è la sola a essere stata formalmente abrogata, presentandosi, per così dire, come una meteora rispetto alla densa costellazione di norme volte alla disciplina del *luxus mensae*.⁷³ Se si eccettua il provvedimento preso nella censura di Catone, il cui impatto, date le caratteristiche intrinseche di questo tipo di magistratura, non dovette essere duraturo, dopo il 195 a.C. a Roma ogni tentativo di disciplina legislativa del lusso matronale venne abbandonato per almeno un secolo e mezzo. Solo con Cesare, nel 46 a.C., si tenterà nuovamente di regolare il *sumptus* delle matrone.⁷⁴ Le fonti non ci consentono di trarre conclusioni definitive circa l'esatta natura dell'iniziativa,⁷⁵ ma sembra che la possibilità di sfoggiare perle e di utilizzare letti-

⁷² Cambria 2009, 340-341.

⁷³ Gabba 1981, 553. Le altre, salvo esser *de facto* disattese, rimasero formalmente in vigore.

⁷⁴ Suet. *Iul.* 43: *Lecticarum usum, item conchyliatae vestis et margaritarum nisi certis personis et aetatibus perque certos dies ademit*; Hier. *Chron. anno 46: Prohibitae lecticis margaritisque uti quae nec viros nec liberos haberent et minoris essent annis XLV*. Lonardi 2007, 82-86; Rotondi 1912, 421.

⁷⁵ Rotondi 1912, 421 parla di una *lex Iulia sumptuaria*. Eppure, non solo non è certo che le norme menzionate da Svetonio fossero contenute in una vera e propria *lex* (il passo, infatti, mette espressamente in relazione la legge solo con la regolamentazione dei banchetti), ma Cesare, scelto come *praefectus moribus* nel 46 a.C. (Suet. *Caes.* 76; Dio 43.14.4), potrebbe aver regolamentato il lusso nell'esercizio di questa funzione: Baltrusch 1989, 59-60. Si noti, peraltro, che la temperie politica, sociale, economica e culturale è profondamente mutata rispetto all'età di Catone: pur improntando la propria condotta alla sobrietà (Zecchini 2016, 18-19), lo stesso Cesare regalò a Servilia una perla di valore pari a 6 milioni di sesterzi (Suet. *Iul.* 50.2).

ghe fosse subordinata, in funzione onorifica, all'adempimento di determinati obblighi matrimoniali e di filiazione, secondo modalità che anticipano la politica legislativa attuata dal suo successore, anch'egli latore di un'iniziativa per il ripristino dell'antico costume matronale.⁷⁶ Il tentativo di controllare in modo più incisivo e persistente la disponibilità di ricchezza in mano femminile fu invece perseguito da un'altra legge, la *lex Voconia*, il cui fine, pur non propriamente suntuario, pare assolutamente consonante a quello della coeva legislazione volta a disciplinare il *sumptus*. Essa si configura come una reazione decisa e di più ampio respiro, tesa alla salvaguardia degli assetti politico-sociali medio-repubblicani, rispetto a un fenomeno cui la *lex Oppia* aveva dato una risposta incipiente, vincolata all'assoluta criticità del momento: l'emergere sempre più evidente di una soggettività patrimoniale femminile.⁷⁷

Riferimenti bibliografici

Agati Madeira 2004

E. Agati Madeira, *La lex Oppia et la condition juridique de la femme dans la Roma republicaine*, «Revue Internationale de Droit de l'Antiquité», 51 (2004), pp. 87-99.

⁷⁶ Suet. *Aug.* 34 e 40; Gell. 2.24.14; Dio. 54.16; Flor. 4.12.65; Bottiglieri 2016, 19; Wardle 2014, 273-274; Rotondi 1912, 447. Stando a Tac. *Ann.* 3.54.2, sembra che la legge sia stata disattesa. Tanto nel caso dell'iniziativa di Cesare quanto in quella di Augusto, a ogni modo, si noti che le leggi non erano rivolte specificatamente alle donne.

⁷⁷ In tema di capacità patrimoniale femminile a Roma, rimando ai risultati della tesi di Dottorato '*Domum servavit*'. *La responsabilità economica delle donne romane tra guerre civili e Principato. Economia e diritto per una storia di genere*, svolta sotto la supervisione della prof.ssa Elvira Migliario e discussa presso l'Università degli Studi di Trento il 30 maggio 2018.

Andreau-Coudry 2016

J. Andreau, M. Coudry (dir.), *Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique*, «Mélanges de l'École française de Rome–Antiquité», 128 (2016), fasc. I, pp. 5-143 [<https://journals.openedition.org/mefra/3121>].

Astin 1978

A.E. Astin, *Cato the Censor*, Clarendon Press, Oxford 1978.

Astin 1989

A.E. Astin, *Roman Government and Politics, 200-134 B.C.*, in A. Astin, F. Walbank, M. Frederiksen, R. Ogilvie (eds.), *The Cambridge Ancient History*, Cambridge University Press, Cambridge 1989, pp. 163-196.

Balestri Fumagalli 2008

M. Balestri Fumagalli, *Riflessioni sulla Lex Voconia*, LED, Milano 2008.

Baltrusch 1989

E. Baltrusch, *Regimen morum: Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* (Vestigia 41), C.H. Beck, München 1989.

Banfi 2007

A. Banfi, *Gynaikonomein. Intorno ad una magistratura ateniese del IV secolo ed alla sua presenza nelle fonti teatrali greche e latine*, in E. Cantarella, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, LED, Milano 2007, pp. 17-30.

Bartoloni-Grottanelli 1989

G. Bartoloni, C. Grottanelli, *I carri a due ruote nelle tombe femminili del Lazio e dell'Etruria*, in A. Rallo (a cura di), *Le donne in Etruria*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1989, pp. 55-68.

Berg 2002

R. Berg, *Wearing Wealth: Mundus Muliebris and Ornatus as Status Markers for Women in Imperial Rome*, in P. Setälä, R. Berg, R. Hälikkä, M. Keltanen, J. Pölönen, V. Vuolanto (eds.), *Women, wealth and power in the Roman Empire* (Acta Instituti Romani Finlandiae 25), Quasar, Rome 2002, pp. 15-73.

Bonamente 1980

M. Bonamente, *Leggi suntuarie e loro motivazioni*, in *Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 1980, pp. 67-91.

Bottiglieri 2002

A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002.

Bottiglieri 2016

A. Bottiglieri, *Le leggi sul lusso tra Repubblica e Principato: mutamento di prospettive*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 13-19 [<http://journals.openedition.org/mefra/3158>].

Briscoe 1981

J. Briscoe, *A Commentary on Livy, Books XXXIV–XXXVII*, Clarendon Press, Oxford 1981.

Cambria 2009

C. Cambria, 'Res parva' Magistro dicata, in C. Russo Ruggeri (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, I, Giuffrè, Milano 2009, pp. 335-354.

Casartelli 1998

A. Casartelli, *La funzione distintiva del colore nell'abbigliamento romano della prima età imperiale*, «Aevum», 72 (1998), pp. 109-125.

Casinos Mora 2015

F.J. Casinos Mora, *La restricción del lujo en la Roma Republicana. El lujo indumentario*, Dykinson S.L., Madrid 2015.

Clemente 1981

G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 1-14.

Coudry 1998

M. Coudry, *Luxe et politique dans la Rome républicaine: les débats autour des lois somptuaires, de Caton à Tibère*, in M. Coudry (dir.), *Les petits-fils de Caton: attitudes à l'égard du luxe dans l'Italie antique et moderne* (Chroniques italiennes 54), Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 1998, pp. 9-20.

Coudry 2004

M. Coudry, *Loi et société: la singularité des lois somptuaires de Rome*, «Cahiers du Centre Gustave Glotz», 15 (2004), pp. 135-171.

Crawford 1985

M. H. Crawford, *Coinage and Money under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean Economy*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1985.

Cuena Boy 2017

F. Cuena Boy, *Leges in aeternum latae y leges mortales: el debate sobre la derogación de la 'lex Oppia' según Tito Livio 34.1-8*, «Ars boni et aequi», 13 (2017), fasc. II, pp. 157-189.

Culham 1982

P. Culham, *The Lex Oppia*, «Latomus», 41 (1982), pp. 786-793.

D'Ambrosio-De Carolis-Guzzo 2008

A. D'Ambrosio, E. De Carolis, P.G. Guzzo, *I gioielli nella pittura vesuviana* (Quaderni di Studi Pompeiani 2), F. Sici gnano, Pompei 2008.

Dauster 2003

M. Dauster, *Roman Republican Sumptuary Legislation. 182-102*, in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin literature and Roman history* (Collection Latomus, 272), Peeters Publishers, Bruxelles 2003, vol. XI, pp. 65-93.

D'Elia 2018

D. D'Elia, *Leggi suntuarie e lusso femminile. La testimonianza di Ortensia*, Libellula Edizioni, Tricase (LE) 2018.

Desideri 1984

P. Desideri, *Catone e le donne (il dibattito liviano sull'abrogazione della lex Oppia)*, «Opus», 3 (1984), pp. 63-73.

Ducos 2010

M. Ducos, *Rhétorique et politique chez Tite-Live. Le débat sur la loi Oppia*, «Aevum Antiquum», 10 (2010) pp. 267-278.

Ehrman 2017

R.K. Ehrman, *Is All That Glitters the Lex Oppia?*, «Mnemosyne», 70 (2017), pp. 808-819.

Elster 2003

M. Elster, *Die Gesetze der mittleren Römischen Republik. Text und Kommentar*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003.

Feichtinger 2015

B. Feichtinger, *Streiten über luxuria. Überlegungen zur lex Oppia-Episode bei Livius*, «Latomus», 74 (2015), fasc. III, pp. 671-688.

Gabba 1977

E. Gabba, *Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique*, Colloques nationaux du CNRS n° 936 (Paris, 14-16 octobre 1976), Paris 1977, pp. 13-33 [= Id., *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 117-132].

Gabba 1981

E. Gabba, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, «Rivista Storica Italiana», 93 (1981), pp. 541-558 [= Id., *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 27-44].

García Jurado 1992

F. García Jurado, *La crítica al exceso ornamental femenino en la comedia latina a partir de los recursos léxicos relativos a la Lex Oppia*, «Minerva: Revista de filología clásica», 6 (1992), pp. 193-208.

Goria 1987

F. Goria, *Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione giuridica della donna romana*, in R. Uglione (a cura di), *La donna nel mondo antico*. Atti del convegno nazionale di studi (Torino, 21-23 aprile 1986), CELID, Torino 1987, pp. 265-303.

Guarino 1982

A. Guarino, *Inepitiae iuris Romani VI, 5. Il lusso delle donne*, «Atti dell'Accademia Pontaniana», 31 (1982), 38-39 [= Id., *Minima de mulieribus*, in A. Guarino (a cura di), *Pagine scelte di diritto romano*, II, Napoli 1993, pp. 341-357 (spec. pp. 351-353)].

Hänninen 1999

M.-L. Hänninen, *Juno Regina and Roman Matrons*, in P. Setälä (ed.), *Female Networks and the Public Sphere in Roman Society*, Quasar, Roma 1999, pp. 39-52.

Hemelrijk 1987

E.A. Hemelrijk, *Women's Demonstrations in Republican Rome*, in J. Blok, P. Mason (eds.), *Sexual Asymmetry: Studies in Ancient Society*, J.C. Gieben, Amsterdam 1987, pp. 217-240.

Hin 2013

S. Hin, *The demography of Roman Italy: Population Dynamics in an Ancient Conquest Society (201 BCE-14 CE)*, Oxford University Press, Oxford 2013.

Hin-Zagheni (in progress)

S. Hin, E. Zagheni, *Population Dynamics in Historical Roman Italy: the Impact of Warfare* (in progress) [https://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/Hin&Zagheni_PopulationModeling.pdf].

Hollander 2007

D. B. Hollander, *Money in the Late Roman Republic*, Brill, Leiden 2007.

Hudson 2016

J. Hudson, Carpentio certe: *Conveying Gender in Roman Transportation*, «Classical Antiquity», 35 (2016), fasc. II, pp. 215-246.

Humbert 1972

M. Humbert, *Le remariage à Rome: Étude d'histoire juridique et sociale*, Giuffrè, Milan 1972.

Kacprzak 2016

A. Kacprzak, *Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove*, in Z. Benincasa, J. Urbanik (a cura di), *Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka*, «Journal of Juristic Papirology» (2016), Supplement n° XXIX, University of Warsaw, Varsavia, pp. 323-350.

Kay 2014

P. Kay, *Rome's Economic Revolution*, Oxford University Press, Oxford 2014.

Kovesi Killerby 1999

C. Kovesi Killerby 'Heralds of a well-instructed mind': *Nicolosa Sanuti's defence of women and their clothes*, «Renaissance Studies», 13 (1999), fasc. III, pp. 255-282.

Kovesi Killerby 2002

C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy 1200-1500*, Oxford University Press, Oxford 2002.

Kunst 2005

C. Kunst, *Ornamenta Uxoriam: Badges of Rank or Jewellery of Roman Wives?*, «The Medieval History Journal», 8 (2005), pp. 127-142.

Lapatin 2015

K. Lapatin, *Luxus: The Sumptuous Arts of Greece and Rome*, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2015.

Lonardi 2007

A. Lonardi, *Alimentazione e banchetto. Le leggi suntuarie di Silla e Cesare*, in R. Bortolin, A. Pistellato (a cura di), *Alimentazione e Banchetto. Forme e valori della commensalità dalla preistoria alla tarda antichità*, Università Ca' Foscari, Venezia 2007, pp. 71-88.

Marzano 2013

A. Marzano, *Harvesting the Sea. The Exploitation of Marine Resources in the Roman Mediterranean*, Oxford University Press, Oxford 2013.

Mastrososa 2006

I. Mastrososa, *Speeches pro and contra women in Livy 34, 1-7: Catonian Legalism and Gendered Debates*, «Latomus», 65 (2006), fasc. III, pp. 590-611.

McClintock 2005

A. McClintock, *Polyb. 31.26-28: la successione di Emilia*, «Index», 33 (2005), pp. 317-336.

McClintock 2017

A. McClintock, *Un'analisi giuridica della lex Voconia*, «Teoria e Storia del Diritto Privato», 10 (2017), pp. 1-50 [http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2017/contributi/2017_Contributi_McClintock.pdf].

Milnor 2005

K. Milnor, *Gender, Domesticity, and the Age of Augustus: Inventing Private Life*, Oxford University Press, Oxford 2005.

Ñaco del Hoyo 2011

T. Ñaco del Hoyo, *Roman Economy, Finance, and Politics in the Second Punic War*, in D. Hoyos (ed.), *A Companion to the Punic Wars*, Wiley-Blackwell, Oxford 2011, pp. 376-391.

Napoli 2004

J. Napoli, *Art purpurairae et législation à l'époque romaine*, in C. Alfaro, J.P. Wild y B. Costa (coord.), *PURPUREAE VESTES. I Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en época romana*, Consell Insular d'Eivissa i Formentera-Universitat de València, València 2004, pp. 123-136.

Nicolet 1963

C. Nicolet, *A Rome pendant la seconde guerre punique: Techniques financières et manipulations monétaires*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 18 (1963), fasc. III, pp. 417-436.

Nicolet 1976

C. Nicolet, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine*, R. Habelt Verlag, Bonn 1976.

Olson 2008

K. Olson, *Dress and the Roman Woman: Self-Presentation and Society*, Routledge, London-New York 2008.

Olson 2017

K. Olson, *Masculinity and Dress in Roman Antiquity*, Routledge, Abingdon-New York 2017.

Owen Hughes 1990

D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo* in C. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 166-193.

Peppe 1984

L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Giuffrè, Milano 1984.

Peppe 2016

L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Edizioni Grifo, Lecce 2016.

Perl – El-Qalqili 2002

G. Perl, I. El-Qalqili, *Zur problematik der Lex Oppia (215/195 v. Chr.)*, «Klio», 84 (2002), pp. 414-439.

Philo 2016

J.-M. Philo, *Tudor Humanists, London Printers, and the Status of Women: The Struggle over Livy in the Querelle des Femmes*, «Renaissance Quarterly», 69 (2016), fasc. I, pp. 40-79.

Pölönen 1999

J. Pölönen, *Lex Voconia and conflicting ideologies of succession. Privileging agnatic obligation over cognatic family feeling*, «Arctos: acta philologica fennica», 33 (1999), pp. 111-132.

Pomeroy 1975

S.J. Pomeroy, *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity*, Schocken, New York 1975.

Ramon 2015

A. Ramon, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e filii familias*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, CEDAM, Padova 2015, pp. 615-678.

Robert 2003

J.-N. Robert, *Remarques sur la légendaire misogynie de Caton l'Ancien*, in P. Defosse (dir.) *Hommages à Carl Deroux*, III, Bruxelles 2003, pp. 376-383.

Rosenstein 2004

N. S. Rosenstein, *Rome at War. Farms, Families, and Death in the Middle Republic*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London 2004.

Rotondi 1912

G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Società editrice libraria, Milano 1912.

Saller 1999

R. Saller, *Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household*, «Classical Philology», 94 (1999), fasc. II, pp. 182-197.

Santoro L'Hoir 1992

F. Santoro L'Hoir, *The Rhetoric of Gender Terms 'Man', 'Woman', and the Portrayal of Character in Latin Prose* (Mnemosyne Suppl. 120), Brill, Leiden-New York-Köln 1992.

Santoro L'Hoir 2006

F. Santoro L'Hoir, *Tragedy, Rhetoric, and the Historiography of Tacitus' Annales*, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2006.

Tamer 2007

D. Tamer, *Lex Oppia and the Sumptuariae Leges*, «Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul», 39 (2007), fasc. LVI, pp. 121-128.

Tan 2017

J. Tan, *Power and Public Finance at Rome, 264-49 BCE*, Oxford University Press, New York 2017.

Valentini 2012

A. Valentini, *Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 2012.

Venturini 2016†

C. Venturini, *Leges sumptuariae: divieti senza sanzioni?*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 41-46 [<https://journals.openedition.org/mefra/3141>].

Vigeneron 1983

R. Vigeneron, *L'antifeministe loi Voconia et les Schleichwege des Lebens*, «Labeo», 29 (1983), pp.140-153.

Voci 1963-1967²

P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I-II, Giuffrè, Milano 1963-1967² [Milano 1956-1960].

Wallace-Hadrill 2008

A. Wallace-Hadrill, *Rome's Cultural Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Wardle 2014

D. Wardle, *Suetonius: Life of Augustus. Translated with Introduction and Historical Commentary*, Oxford University Press, Oxford 2014.

Zanda 2011

E. Zanda, *Fighting Hydra-like Luxury: Sumptuary Regulation in the Roman Republic*, Bristol Classical Press, London 2011.

Zecchini 2016

G. Zecchini, *Ideologia sontuaria romana*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 21-27 [<https://journals.openedition.org/mefra/3168>].

MARCO MAIURO

TACITUS, *MODUS* AND *MENSURA*, OR THE RIGHT PLACE
FOR SENATORIAL RICHES *

1. *Premise: Shifting balance in the Augustan age*

Luxury is a social and economic marker, and a cultural construct. I propose to analyse a selection of episodes from the Julio-Claudian age concerning the uses of wealth and luxury, by reading several renowned pieces from Tacitus's *Annals*. I start from the assumption that his viewpoint, insofar as it was imbued with the ideology of the senatorial order, was a privileged one, as it gave voice to a discourse on the subject of how to use and display riches, and how to behave vis-à-vis the Emperor with regard to wealth. Tacitus grants unity and cogency to the theme; it is certain that he considered the issue both as a representative of his class and as a major theme of historical relevance. Many other ancient authors offer interesting insights, but these texts will be considered only in how they relate to Tacitus; mine is a partial, yet representative, focus.

The exercise that I propose draws inspiration (and it cannot be otherwise) from two modern classics of sociological thought, Thorstein Veblen's and Pierre Bourdieu's. The former proposed a general interpretation of 'conspicuous consumption' as the

* This paper was presented at workshops at the University of Trento and the University of Edinburgh in 2016. I wish to thank my hosts for their kind invitation, and above all Giulia Vettori and Elvira Migliario for having encouraged me to bring this piece to publication. Due to space constraints, I have kept the references to a minimum, citing only some classic commentators or very recent discussions, from which the reader can easily retrieve more abundant bibliographical materials. Translations are those of the Loeb Library. Martina Russo commented on the paper, and offered several insights and suggestions. J.B. Johnson reviewed the English, errors are mine only.

basis for discerning the dominant classes of the fin de siècle bourgeois Occident. In *Distinction*, Bourdieu traces the correlatives within which choices of taste, self-representation, and, ultimately, social classification may be framed. Whether and to what extent the outline given by Bourdieu in his analyses of post-war French society may be generalized and adopted for other ages or within other contexts has been the subject of much debate. His analysis drew its empirical foundation from a qualitative survey regarding social class, income, and education levels in 1960s France. Of course, the detailed conclusions reached by Bourdieu cannot be applied mechanically in other contexts; today, just forty years after its publication, the text reads as largely out-dated, because in France and elsewhere the social classes, their tastes, and their means of self-representation have changed. But several key points that act as a conceptual framework for careful interpretation of his ideas remain valid.¹

The concept that cultural capital – i.e., the set of values, consumption choices, and ways of representing the world and the self – informs the existence of each member of every class, beyond the individual's perception or consciousness of class, is a potent and still-valid construct. Hereinafter I will make particular reference to the concepts of space, limits, and boundaries; cultural choices are in the broadest sense the means by which socially homogeneous groups organize and define their symbolic boundaries, which are negotiable, in the sense that social change involves a displacement of the symbolic boundary between class and lifestyle. Furthermore, cultural consumption, in its public definition of social boundaries, must have visibility (Veblen's 'conspicuous consumption'). The negotiation of social boundaries therefore occurs between the parties involved; a map of the space of negotiation 'must' be outlined: who is negotiating what, and with whom? To what extent is the negotiation public? And how is the boundary

¹ Bibliography is almost boundless. Casual references to the two authors can be found in several works of ancient history.

defined? As we shall see below, the passages of Tacitus, when examined in this light, reveal the deep changes in the relationship between the senatorial elite and its concept of wealth in the Julio-Claudian era, and the Senate and the Emperor in the areas of wealth, luxury, and property – three elements by which we define the social identity of the Roman aristocracy.² We may start from the observation that after a centuries-long tradition of sumptuary laws and public debates over the correct use and display of certain forms of wealth,³ the years 16-22 CE saw the last resumption of such debates and their definitive abandonment. From then on, we do not seem to read any more about this public concern; indeed, if there were debates, they slipped away from public view, and the Tacitean narrative illustrates this.⁴

Recent attempts to formalize the issue of luxury and sumptuary laws in Rome in a historical-economic and socio-historical sense have brought new insight to the debate. I refer here, as an example, to the essay of Dari-Mattiacci and Plisecka,⁵ according to which the Republican sumptuary laws were an attempt on the part of the Senate to convey its own social primacy in response to the growing economic power of the equestrians; the discontinuance of the laws in the Imperial age stemmed from the senatorial class's loss of political power

² A collection of data and analysis of vocabulary about senatorial wealth in the early Empire is in Mratschek-Halfmann 1993; the best discussion, to my knowledge, of such topics is in Pani 1992.

³ The literature on Republican sumptuary legislation is vast: Clemente 1981 is the starting point for any recent critical appreciation; Baltrusch 1989; Coudry 1988, and 2004; Dauster 2003 are all important. See also the collection of essays published in «Mélanges de l'École Française de Rome», 126 (2016), fasc. I (Andreau-Coudry 2016).

⁴ Legislation was thereafter enforced regarding the spending, lifestyle, and consumption habits of the lower classes (see Le Guennec 2016). This is, of course, a completely different matter, only loosely related to sumptuary legislation chastising aristocratic behavior, and peer-check and competition played no role herein.

⁵ Dari-Mattiacci – Plisecka 2012.

to the Imperial machine. I will not explore Republican legislation here; I am, however, interested in discussing the historical reasons for the discontinuance of sumptuary laws in Imperial times. Dari-Mattiacci and Plisecka begin their examination with the assertion that luxury and the sumptuary laws socially define the class to which the richest people belong; the laws are a public trial of the enrichment of one social class.

In fact, this seems to relate to the increased prosperity of the senatorial class as a whole in the late-Augustan and Tiberian age. The Augustan and Julio-Claudian era had been a time of substantial enrichment for the entire class. Though some ‘poor’ senators – often of ancient lineage, e.g., Hortensius Hortalus (Tac. *Ann.* 2.37.1), or the Aelii – were subsidized by the Imperial fiscus, in a phenomenon duly advertised by Imperial propaganda and reported with a degree of bitterness by senatorial writers, this was quite certainly a very rare occurrence and of no relevance in economic terms;⁶ high-Imperial fortunes are incomparably bigger than those of the late Republic, and it is clear from our scanty evidence that large numbers of senators reached unprecedented levels of wealth in the period following the death of Augustus.⁷

In fact, a comparison of the admittedly meagre data on the wealth of prominent figures of the late Republic with those of the Imperial age yields macroscopic differences. The greatest

⁶ See also *Ann.* 3.55; also Sen. *Ep.* 47.10; on the phenomenon in general, see Klingenberg 2011, with full list of sources at 192ff., who overemphasizes the importance of the phenomenon of Imperial financial aid to impoverished senators.

⁷ Suffice it to cite the usually penetrating definition of Syme 1939, 351: «the aristocratic Republic had disguised and sometimes thwarted the power of money: the new order was patently, though not frankly, plutocratic». I am not touching on the archaeological correlates of this enrichment, which is however visible in the material evidence wherever we can compare Republican and high Imperial senatorial villas.

assets at the end of the Republic were primarily held by the consuls: M. Crassus, L. Licinius Lucullus, M. Aemilius Scaurus, Cn. Pompeius, and M. Antonius, to name only the best known; their immense wealth resulted from their military campaigns, robberies of shrines and provincials, and political actions (proscriptions foremost, above all for Sulla and M. Antonius). This wealth was not utilized so much for private purposes as to pay clients and veterans, bribe and support the Roman plebs, and finance the construction of public buildings and infrastructure.⁸ One gets the impression of a whirling cycle of riches, assets quickly gained and just as quickly lost – of sudden fortunes and sudden downfalls. The richest men of the Julio-Claudian era are political nullities in comparison to their forbears or exceptional freedmen: yet their fortunes are reported to have been on average much bigger than those of the greatest men of the Republic.

Political stability and proximity to the Emperors seem to have been the most crucial factors that made it possible for them to reach staggering levels of wealth.⁹ From Cicero's correspondence, for example, we learn that he was a debtor to at least nineteen people and a creditor to just as many, that he was reduced to poverty when he was exiled, and that he rapidly managed to regain considerable property. On the contrary, some of the largest fortunes of the Imperial age for which we have some quantitative data are greater than 200 million *sestertii*; the highest pinnacle of Republican wealth and a different sociological profile emerges: none of the extremely rich had a particularly brilliant military or political career, but these

⁸ Tan 2017 for the huge transfer from public to private wealth in the late Republic.

⁹ Data on Imperial senatorial wealth gathered in Duncan-Jones 1982²; on landed assets in Italy, Andermahr 1998; a minimalist but formalized approach to levels of inequality in the early Empire in Scheidel-Friesen 2009.

Imperial freedmen and senators found access to endless riches thanks to their proximity to the *princeps*.¹⁰

Briefly, fluidity in capital accumulation and management and fierce and merciless peer-competition are features of Republican social history that disappear altogether in the mid-Augustan period. Brilliant political careers had led to disproportionate disbursements of moneys that could – but need not – be repaid with more lucrative positions over the *cursus honorum*. Electoral *ambitio*, especially in tribal and centuriate assemblies, led to enormous expenses (*largitio popularis*) in the form of donatives for the plebs, tribes, centuries, etc. Military campaigns were also an opportunity for donations to be given to the soldiers (*donatiua*) and to the plebs in the form of extraordinary *congiaria*, and almost always for the creation and restoration of temples and shrines as well. Over the Augustan age not only did the brutal proscriptions cease but all other, at times extreme, forms of aristocratic ‘competition’ failed as well. The closure of arenas for competition and the exclusion from forms of euergetism occurred in several key sectors: regarding the plebs, *congiaria* from private individuals ceased, as did distributions of corn, and, after the reform of the centuriate assemblies in 5 CE, the bribes in electoral competitions; celebrating triumphs, founding veteran colonies, and funding public construction in Rome were also permanently blocked. Subsequently, the senatorial aristocracy could practice euergetism only in Italian municipalities and colonies, and in the provinces.

I am here interested more in the cultural aspect of this change, rather than in its economic relevance: how did members

¹⁰ Of course, our samples cannot be easily compared, as we do not have the wealth of information conveyed by Cicero’s letters. Our early Imperial evidence is all anecdotal, and freedmen are certainly overrepresented precisely because the wealth of the cases reported was a matter of scandal, moral reprobation, and malign gossip.

of the aristocracy conceptualize the shifting balance of power and wealth in the Julio-Claudian era? And how did they redefine the limit of what was deemed right, proper, or just about their own lifestyle? Perhaps not coincidentally, the last sumptuary law, a *lex Iulia sumptuaria*, which defined spending limits for banquets (Aul. Gell. 2.24; Suet. *Aug.* 34.1), dates to 18 BCE.¹¹ In fact, the penultimate decade of the first century BCE marks the virtual end of *public* conspicuous consumption by the aristocracy. Thereafter, ostentation is confined to the private sphere. With brevity steeped in bitterness, Tacitus reports that, now released from these obligations, *liberalitatibus exsolutus* (Tac. *Ann.* 1.15.1), the senatorial order willingly accepted the reform of the assemblies. It removed competition for the most important magistracies from the senatorial aristocracy, in fact depriving the assemblies of their authority: with this, the profusion of money in the *ambitio* of the candidate magistrates – the *largitio popularis* – became unnecessary.¹² This is the first hint in the *Annals* about the behaviour of the Senate concerning their growing economic power coupled with their dwindling political relevance. So, acceptance of a formal and substantial rupture of a key aspect of the Republican constitution – electoral competition – and the loss of direct responsibility for and patronage of the plebs are explained and justified by Tacitus in the opening chapters of his *Annals* as things that were compensated by economic gains — political and symbolic losses vis-à-vis financial gains; on top of that, a much looser bond of senatorial obligation to the Roman population was sanctioned.

¹¹ Rotondi 1912, 447.

¹² On this epochal shift in the senatorial role and function and its importance for the senators' enrichment, above all Pani 1992, 83ff., 215ff.

2. *Tiberius, the turning point*

The next two passages refer to the years 16 and 22 CE. These years are associated with two aborted attempts to introduce sumptuary measures, the first rejected in an address given by a *vir consularis*, the second silenced by a letter from the Emperor. Tacitus's choice to recount them with some luxury of detail speaks to the importance that he attached to the two episodes. In truth, the relevance given to senatorial debates on the introduction of a *modus* has a twofold narrative function – it introduces the theme of the *modus*, which will be reprised under Nero, and, due to the fact that the two occasions came to nothing, it marked the end of the centuries-old practice of senatorial debates and measures with regard to luxury; these episodes rank therefore as articulative nodes in a discourse that closes a Republican legacy and opens a perspective on what would be a new theme for the last of the Julio-Claudians.¹³

The senatorial debate over measures taken to limit luxury (16 CE) sparked a fierce, lucid, unconventional, and in some ways epoch-making discourse from Asinius Gallus (*cos.* 8). The great consul replied to those who wished to introduce the *modus argento, suppellectili, familiae* with an impassioned defence of ostentation (Tac. *Ann.* 2.33; see also Dio 57.12.1-2). The quantity of slaves, furnishings, and silver cannot be established against a valid-for-all yardstick, or an absolute benchmark; that is, excess and its lack can only be established in relation to the fortune of the possessor. The money of the Fabricii had one value, the Scipios another, and with the growth of the Empire, so too did private fortunes grow. Thus, the conclusion of his discourse was that rank-associated wealth respects differences in status within society – senators and equestrians are different in the census, and not in their natures; as the senators are preeminent *locis, ordinibus, dignationibus*, it is right that they

¹³ On the historical context of the first decade of Tiberian reign, Newbold 1974 and now Arcuri 2014.

possess what they need in order to have peace of mind and bodily health. Gallus's discourse is a kind of manifesto against the traditional ideology of the *modus*, of the proportion and containment of pomp, if not that of wealth. It has elements of a full and conscious break with the *exempla* of *frugalitas* of the late Republic and the Augustan age. Particularly noteworthy is the awareness of the historic evolution of the concept of wealth, which is used to break away from the glorious tradition of the Fabricii and Scipios; the awareness that wealth justifies rank, indeed, is innately connected to it. This too is a sharp departure from the typical rhetorical argument in the exemplification of the great models of behaviour of the Republic, when the *nobilitas* and *uirtus* of a Scipio Africanus were associated with the obscure *balneolum* of Liternum.¹⁴

Gallus's discourse easily convinced the Senate, and the introduction of the *lex de modo* was rejected. Tiberius was present; Gallus's indictment took place before the Emperor, and Tacitus's silence about his reaction speaks in favour of a substantial consonance of views. The public sphere where social distinction manifests itself (*locis, ordinibus*), which evidently alludes to senatorial rank, is reflected in the refusal to set quantitative boundaries on possession. It is interesting that Gallus felt it necessary to mark the status of his class in relation to those that were inferior; he makes no mention of the boundary between senatorial and Imperial wealth and display.

The second passage concerns the aediles' request that the *princeps* put an end to the unbridled luxury of the *mensae* (Tac. *Ann.* 3.53-54). Tiberius replied by letter, saying he did not want the many bystanders to feel the embarrassment of a public reprimand from the Emperor. The episode has been characterized by Syme as that of Tacitus who «reproduces the Emperor's masterly oration».¹⁵ In fact, the passage is an extraordinary example of artistic prose, and the consensus of

¹⁴ Whose most eminent example is, of course, Sen. *Ep.* 86.

¹⁵ Syme 1958, 444.

scholars demands that some expressions used in the letter actually be attributed to Tiberius's pen. It is an explicit statement of both an awareness of the problem and the impossibility of correcting it. Tacitus's Tiberius writes, «Where should I begin [*scil.* to repress luxury], perhaps with the boundless villas, or with the number and nationality of the slaves, with the quantity of gold or silver, or with the artworks of sculpture and paint? Or perhaps with the robes worn by men and women, or the passion of women for precious stones, the cause for the transfer of our wealth beyond the limits of the Empire, to enemy peoples?». The excerpt is an almost complete catalogue of the forms of luxury in vogue amongst the senatorial class.¹⁶ The Emperor proceeds to describe the futility of sumptuary laws, and thus resumes an old topos of Republican-age rhetoric on the corruption of customs caused by the enlargement of the Empire beyond Italic borders. And then the closing of the letter – a sort of explicit *excusatio* absolving senatorial luxury – places in comparison the paucity of the problem that had been raised with the enormity of the true problems afflicting Italy, i.e., dependence on the provinces and the exposition of the plebeians' sustenance to the whims of the sea: «how small is the problem raised by the aediles! How small it appears when compared to others!». The narrative closes with the historian's reflection on the hundred years of senatorial luxury between Actium and the death of Galba, corrected only by the entrance into the Senate of *homines noui* of the Italic municipalities and provinces, accustomed to a more moderate lifestyle, and especially Vespasian's *exemplum*, «*antiquo ipse cultu uictuque*». We will return to this last paragraph below.

¹⁶ *Mensae* are missing, though the serving of exotic food is precisely the kind of extravagant luxury that raised the sumptuary issue. Sen. *uit. beat.* 17 has a similar list that echoes, self-deprecatingly, what Seneca usually reproached.

It is important to note that this is the final episode (to our knowledge) of a public discussion about luxury.¹⁷ In this respect, I beg to differ with Ida Mastroso's reading, according to which Tiberius sought to direct the aediles' attention to more economically pressing issues.¹⁸ In fact, the problems Italy faced in Tiberius's letter were not within the aediles' competence and sphere of action; the tone is peremptory and almost disparaging, and the Emperor is here reproaching the waste of time and intellectual energies on a matter that is simply irrelevant. He is dismissive, not patronizing. Tiberius here breaks most clearly and openly also with the Augustan ideological stance on self-containment and the moderate and dignified public display of wealth (indeed, his father's celebrated *cura morum*),¹⁹ as Gallus had broken with that of the Fabricii and Scipios; the luxury of the senatorial class should not be subject to discipline or become a matter of public attention. The fact that conspicuous spending was, in essence, endorsed by the Emperor is of utmost importance, and indeed the letter inaugurated a public discourse about Imperial indifference to senatorial riches, of which we do have some scanty and anecdotal reports for the following century. And, it is Tacitus himself who points out that Tiberius's reign degenerated when he first showed interest in others' fortunes.²⁰ The *diligentia erga pecuniam alienam* marks

¹⁷ Something, of course, noted by many scholars: important is Coudry 2004, who hypothesizes that the list of sumptuary laws reported by Aulus Gellius (2.24) and Macrobius (*Sat.* 3.17.1) derive in fact from the lost *Coniectanea* of Ateius Capito, written in the Tiberian age. Interest in matters that seemed then outdated and old-fashioned, therefore an object of antiquarian research, may have been prompted, but need not have been, by Tiberius's letter. I think it difficult to prove that the content of Tiberius's letter was somehow shared (or inspired) by Ateius: the relevant historical point is that a debate arose, and it may well have involved intellectuals like Capito, and due to Imperial intervention, it came to nothing.

¹⁸ Mastroso 2007.

¹⁹ As advertised by him in *Res Gestae Divi Augusti* 8.

²⁰ In 24, and the episode of the accusations against C. Silius Caecina Largus mark a turning point: Tac. *Ann.* 4.20, on which Maiuro 2012, 23ff.

a turning point for the worse; *e contrario*, Tiberius's indifference is obliquely and implicitly praised as the correct position of Emperors towards senatorial wealth. Here are the signposts that mark the territory of Imperial encroachment on senatorial wealth: in the first six books of the *Annals* this discourse can be encapsulated in the opposition between indifference and interest. Here is the boundary that an Emperor should never cross.

This observation seems to me to be strengthened by the following point, to my knowledge never noted by Tacitus's commentators. Tacitus interrupts the narrative and takes stock of the first ten years of Tiberius's reign in *Ann.* 4.6.4. Among the many things that changed for the worse after Drusus's death, Tacitus enumerates that, so far, «*rari per Italiam Caesaris agri, modesta servitia, intra paucos libertos domus*».²¹ From a narrative viewpoint the chapter plays a crucial role: it marks the beginning of the dreadful final years of Tiberius. The list echoes – indeed overthrows – Tiberius's epistle: «*villarum infinita spatia, familiarum numerum et natione*». What Tiberius refuses to talk about in his letter becomes a parameter of judgment for the evaluation of the Emperor's action: the same set of parameters do apply with regard to the style of government of the Emperor, whereas the Emperor himself refuses to use it to chastise the Senate. Briefly, the senatorial space to manoeuvre with regard to private wealth and luxury is less constrained than the Imperial space: the political responsibility of the Emperor – his *exemplum* – is more subject to judgment and public disapproval than that of the senators.

3. *Nero*: amicitia, opes, mensura, and moderatio

This last observation is particularly clear in several episodes during the years of Nero. The scene changes; discourse on the

²¹ Maiuro 2012, esp. 153ff.

value and uses of luxury and wealth does not take place in a public debate, but between the Emperor and individual senators (or in libellous pamphlets against the Imperial entourage). With even idle luxury tolerated, adherence to behaviours modelled on ancient examples (inspired by the precepts of stoic philosophy) becomes intolerable, as is clear, for example, in Tigellinus's suggestion to Nero that Rubellius Plautus be killed (Tac. *Ann.* 14.57.3). Tigellinus's discourse reiterates a concept already expressed by Asinius Gallus, namely that wealth is welcomed and accepted if enjoyed in private (the *cupido otii*), but it becomes intolerable if accompanied by a lifestyle inspired by the imitation of old-style Romans, showing «*adrogantia Stoicorum sectaque, quae turbidos et negotiorum adpetentes faciat*». The *otium* of the *magnae opes* is incompatible with the *negotia* of the stoics. This recalls another of Tacitus's celebrated passages, in which the allegations against Seneca are transcribed: «What wisdom», accuses Suillius Rufus, «what philosophers' precepts, have permitted Seneca to gain, in four years of Imperial friendship, possession over three hundred million *sestertii*? In Rome, he entrapped the heirless elders, while he bled Italy and the provinces with limitless usury» (Tac. *Ann.* 13.42.4).²² Here the charge is clearly that of having practiced a kind of unscrupulous and violent enrichment, contradicting the stoic philosopher's fame and stated beliefs.

Tigellinus against Rubellius Plautus and Suillius against Seneca bring to light a series of issues that evidently became central just forty years after the discussion in the Senate in 22. Just as wisdom does not tolerate luxury, luxury does not tolerate disciplinary rigidity, censorial attitudes, or public practices marked by ideological virtuousness. The ostentation of philosophical virtues, evidently a stance unpopular with many, was capable of inspiring ample hostile expression among the members of the Senate, who found in comfort and wealth an easily attacked Achilles' heel.

²² The most detailed analysis of the passage remains Seita 1982.

Seneca's case is particularly important, as it is used by Tacitus to demonstrate the kind of power dynamic that had come into play by this time.²³ The prosecution of Suillius Rufus introduces the real issue articulated by the discussion of wealth, luxury, and rank in the age of Nero, i.e., the *amicitia Caesaris*. Great wealth and Imperial persecution are a major theme of early Imperial history. Proximity to the Emperor implies generous gifts, almost limitless riches, and the ever-present danger of fall and disgrace.²⁴

Indeed, in the extant books of the *Annals*, Seneca's fictitious discourse to Nero concerning his withdrawal from public life in 62 and Nero's counterargument – indeed, the only Tacitean use of *dissoi logoi* in his extant work – provide us with the most articulate framework of what *amicitia Caesaris* means from our perspective;²⁵ it encapsulates the power dynamics within the innermost Imperial circle of a whole epoch. It is quite possible that Tacitus gave his Seneca the voice and words to express it, due to the fame and legacy of the philosopher in his age.²⁶ The speech entails Seneca's request to relinquish the entirety of his assets, to be administered by the Imperial procurators. Seneca adds that the gifts and honours bestowed on him are so immense that only discretion in their use (*moderatio*) is lacking to complete his happiness; the material goods he cites (*opes, innumera pecunia, tales horti, haec suburbana, tanta agrorum spatia, tam latum faenus*) bring the reader back to Asinius's

²³ Now fundamental on Tacitus and Seneca, Griffin 2013, 83ff. with discussion of previous literature and a list of possible Tacitean allusions to Seneca's works (esp. *uit. beat.*, *de otio* and *tranq. an.* 8.9, when Seneca claims he seeks to moderate his wealth).

²⁴ A theme largely dealt with by Seneca in *uit. beat.* and above all *de ben.* for which, see, Griffin 2003 and, with copious parallels to Senecan works and other literary testimonia of the Early Empire, Griffin 2013.

²⁵ For a philological comment on the passage (Tac. *Ann.* 14.53-54), lastly Woodman 2012, which discusses Syme's and Zimmermann's previous analysis.

²⁶ On Tacitus's Seneca, most recently Woodman 2012. Seneca still read by Fronto and Marcus, *de orat.* 1-4 (van den Hout 1988, 153-154).

speech and Tiberius's letter. There is an even more subtle allusion to both episodes in the Tiberian age and to Seneca's own writings: Seneca's speech is introduced by Tacitus's comment on his vulnerable position, exposed to allegations for having increased his wealth beyond private limits (Tac. *Ann.* 14.52: *tamquam ingentes et priuatum modum euectas opes adhuc augetet*); this is the only occurrence in Tacitus of *modus* with reference to wealth other than the passages commented on above for the Tiberian age. The only other occurrence of *priuatus modus* in all of Latin literature, again referring to wealth, is in Seneca's letter 16.8 (*ultra priuatum pecuniae modum fortuna te prouehat*: note also the use of verbs derived from *uehere* in both passages), in which he asks Lucilius to imagine Fortune as bringing him beyond the limits of private wealth. It might well be that the expression was coined or popularized by Seneca, or that Tacitus is echoing, allusively, an expression used by him. Indeed, Seneca had surpassed a limit, a boundary concerning the wealth of a private man, therefore dangerously approaching a level of wealth that is proper for and belongs to the Emperor only. And, as Wickert elegantly demonstrated in a classic work, *priuatus* is indeed an adjective that in early Imperial literature marks the boundary between a *princeps* vis-à-vis the rest of the population. He is the only non-*priuatus* in the whole Roman Empire. And *priuatus* is anyone who is not the *princeps*.²⁷ Crossing the *modus priuatus* can therefore only mean that one has gotten too close to the Imperial status concerning wealth.

The final point he makes is central and seems to refer directly to this last sentence: «we have both filled up the measure (*mensuram impleuimus*)» – Nero of what is right to give, Seneca of what is right to receive. Here lies, as it would seem from Tacitus's text, the true *modus habendi*: remaining at the proper distance or proximity to Imperial power, in what is appropriate for a senator to accept and a Caesar to give: so, not

²⁷ Wickert 1954, 2059-2060; also Béranger 1958.

just a *modus* – a limit set for all and forever – but a *mensura*, a quantity, which has to be negotiated with the Emperor and handled with care, circumspection, discretion, and political intelligence (*moderatio*). Luxury and the accumulation of wealth are largely accepted phenomena in the Julio-Claudian age, even ideologically defended; the proper distance from Imperial power is the true point at which the *moderatio* must be exercised.

A further example, which in some way helps clarify the terms of the tangled relationship underpinning the *amicitia Caesaris*, is found in Pliny's panegyric to Trajan. In the passage on normality restored regarding cessations of malpractices – that is, undue Imperial pressure to induce senators to name the Emperor as recipient in their wills – is a rhetorical question that makes manifest what must have been a real fear for the senatorial class: «Which among the *principes* has reputed that he possessed only the assets donated by him among our own? Perhaps the gifts of the Caesars, like those of the kings, did not resemble baited fishhooks, or deceptive snares, whereby, being swallowed or ensnared by private riches, they turned back to the *princeps* along with all they had touched?» (Plin. *Pan.* 43.5). The *amici Caesaris* were called to leave part of their financial holdings as inheritance to the Emperor (*scriberis ab amicis, ab ignotis prateriris*; cfr. Suet. *Aug.* 66.2),²⁸ and in particular to return as much as the Emperor had donated to them (the *hamus* or *laquaeum* of Pliny's metaphor). This proximity to Imperial power – and here Pliny certainly does not refer only to Domitian, as his discourse concerns the Caesars – was perceived as potentially ruinous for individual wealth and the continuity of senatorial families. This is a clear evolution from the situation of early Tiberian times, when in the sentencing of Silius and Piso the assets due to *liberalitas Augusti* had been

²⁸ On this, abundantly, Maiuro 2012, 32ff. with previous literature.

excepti from the calculation of the *bona publicata*.²⁹ Seneca left everything to Nero: the goods received from him as well as those gained by other means (Dio 62.25.3).

An only partially different discourse is that on the cases in which the wealth of several senators could be perceived as a danger and a threat to the Emperors. Here we will discuss a case in point: that of D. Iunius Torquatus Silanus, from whose death two traditions have come to us, reported by Tacitus (*Ann.* 15.35) and Cassius Dio (62.27.2) respectively, in partial disagreement over the use of his wealth. Tacitus tells us that Nero gave orders to the *accusatores* in 64 to contest Torquatus over a prodigality in bestowals so great that he could no longer do anything but hope for political upheaval. He complained that Torquatus's freedmen were called *ab epistulis et libellis et rationibus*, attributions reserved for Imperial power – proof of the intention to conspire against Nero. Thus, the most trusted among the freedmen were put in chains, and Torquatus, realizing he could no longer defend himself, took his own life.

The narrative of Dio, regrettably known only by the *Excerpta Valesiana* and therefore perhaps much diminished, seems to draw from a source (Cluvius Rufus?) probably even more hostile towards Nero than the testimony gathered by Tacitus (Fabius Rusticus?). Or perhaps Tacitus makes a deliberate selection from his source, emphasizing an issue therein that is dear to him, while Dio Cassius may well have cited the episode third-hand. In any case, Dio writes that «Junius Torquatus, a descendant of Augustus, was handed over for punishment on a remarkable charge. He had squandered his property rather prodigally, whether following his native bent or with the deliberate intention of not being very rich. Nero therefore declared that, as he lacked many things, he must be covetous of the goods of others, and consequently caused a fictitious charge to be brought against him of aspiring to the imperial power».

²⁹ Tac. *Ann.* 4.18-20; also Vell. 2.130; Dio 60.31; *Sc. de Cn. Pisone* p. ll. 84-86 with comm. by Eck-Caballós-Fernández 1996, 202-207.

With both historians we are reminded that Torquatus was a descendant of Augustus: this, in fact, was the real reason to eliminate him, as a potential competitor for the Empire. The two accounts are different however; Dio's description is certainly more imprecise with regard to the definition of Torquatus's behaviour, «squanderer of his wealth», whereas the explanation of Tacitus is more cogent – Torquatus is characterized as *prodigus largitionum*, a behaviour, from the Imperial perspective, surely more dangerous than that of the simple dissipation of wealth. Recall that, since the Augustan period, the Senate had been exempt from rendering largesse. Dio also omits another count of indictment – that of having given his *familia* an Imperial name and function –, a charge that would be repeated in the affair that, two years later, involved the grandson of Torquatus, Silanus (Tac. *Ann.* 16.7).

The account of Tacitus is therefore more technical, and probably more accurate with regard to the *accusatores*. However, the interpretation given by Dio's source, namely that Nero could have posited the desire for the possessions of others as a pretence of the prosecution, while actually the dissipation of Torquatus's wealth may have been carried out in order not to become too rich and therefore suspected of wanting to plot political upheavals, reveals the terms of complexity in which the relation between senatorial wealth and Imperial power may be framed in Nero's final years.

The major point of interest seems to be, in this case too, the observation of the possible margins of manoeuvre in the ways in which wealth was managed (though even in the *quantum*, possession was licit) by those members of the aristocracy who, by lineage or power, could undermine Imperial authority. The *largitiones* and the amplitude and function of the *domus* (in the sense of the attribution of the functions of the Imperial court to the *familia*, and, more broadly, to their clientele) are certainly the two areas in which Nero lays claim to some form of Imperial 'monopoly'. This is clearly in line with the remarks

above on the exclusion of the senatorial class, from the Augustan period, from the realms of intervention that had become an exclusive Imperial prerogative.

4. *Retrospect*

Upon the conclusion of these reflections it can be said that, from the Augustan and Tiberian ages, senatorial wealth becomes a powerful factor in the dialectic of the relations, powers, and responsibilities between Emperor and Senate; senatorial holdings certainly became greater on average, insomuch as, beyond the enjoyment of a period of Mediterranean peace, relative political stability, and widespread opportunity for investment in the provinces, they were *largitionibus exsoluti*. Senatorial wealth was no longer spent directly in the political arena, but was a sign of lineage, status, and, critically, of proximity to Imperial power. The difference in class and rank was marked with conspicuous behaviours, ideologically justified with lucid awareness; luxury and wealth were tolerated by Imperial authorities as long as they were enjoyed and utilized without encroaching on areas reserved for the sphere of Imperial intervention. In the late Republic, for the formation of large capital (property investment, involvement in wide Mediterranean commerce, the practice of usury or credit through intermediaries), a new and truly decisive form of accumulation became customary. It was the *amicitia Caesaris*, which, in its ambiguous and at times dangerous statute, played a key role in the rise and fall of individuals and *gentes*.

Moreover, Imperial intervention throughout the Julio-Claudian age had, in some sense, an equalizing effect, through the financial support offered to the *pauperes* senators and the requisition of the largest fortunes. The assets of a senator therefore became his personal 'province', over which he could exercise his scruples and political intelligence. The territory of

this individual *provincia* is marked by the concept of *mensura*, which was of reciprocal value both for the Emperor and for the senator. And the *mensura* does not find its terrain only or primarily in the forms in which wealth is flaunted; it lies in its proper use (*moderatio*) in relation to the *princeps*.

To return to our earlier considerations: if this is indeed the distinction, according to Bourdieu it is negotiated with the definition of the boundaries within which to act. We cannot fail to see that the entire Julio-Claudian age in Tacitus's narrative offers an extraordinary example of a progressive and inexorable process of redefinition: we are thus invited to reread the glorious story of the Fabricii, the Scipios, even of Augustus, and to discount the double standard of morality between private luxury and public moderation in the way of the stoics. The fifty years from Tiberius to Nero show that luxury and its discipline can no longer be defined horizontally, among equals – as in the Republican age – but indeed are to be framed in a vertical dynamic. Asinius Gallus marks the territory of social visibility of his class with equestrians, Nero compares Seneca's wealth with that of his freedmen, Seneca marvels at his possession of wealth greater than those senators of higher stock, and Petronius stages a scathing and irreverent human comedy that makes a mockery of the conspicuous behaviours of the class of freedmen inferior to him.

The very concept of boundary and measure is redefined: the *modus*, allusively used by Tacitus to express the limits of luxury in the Tiberian age and to portray Seneca's perilous trespassing of his status, and finally the *mensura*, which indicates the right *quantum* and the proper distance from Imperial power in that of Nero. This seems to be the historical parable that illustrates the reason for the end of sumptuary laws: not because senators lost political power to the Emperor, but because there was a progressive rearticulation of the conceptual map of social relations, where luxury finds its centrality not in the competitive dimension among peers, but in one-on-one dialogue with the

Emperor. This is how we can understand that tolerance and acceptance are found for luxury and pomp, while the relationship between wealth and philosophic teachings (Rubellius Plautus and Seneca) is distorted, and even the traditional relationship between one's assets and political ambitions is entirely altered (as in the case of Torquatus Silanus).

A final word on Tacitus the historian, who writes of a period relatively far from his own: in *Ann.* 3.55 he analyses the hundred years of luxury from Augustus to Galba; among the causes cited for the cessation of extreme ostentation are the entrance into the Senate of new *gentes* from Italy and the provinces, and, above all, the virtuous example of Vespasian. He fails to mention the event that seems essential to us modern historians: the civil wars of 68-69, which produced a realignment and a more stable equilibrium between Emperor and Senate, and a new spirit of cooperation. An episode among the many that could be cited regarding the times in which Tacitus wrote, and perhaps known to the historian for its anecdotal tone, is that of a notorious account, as reported by Philostratus, the *scholia* to Aristides, and also the Suda, concerning the answer that Nerva gave to Atticus, father of Herod Atticus, when he asked what to do with a great treasure found in his villa: «Make use of it», Nerva replied. On the insistence of Atticus, who pointed out the immense quantity of gold, Nerva replied: «Then make abuse of it» (Philostr. *VS* 2.2).

In this small cameo of dubious historical authenticity, one can note, on the one hand, the supreme indifference of the Emperors towards the uses of another's wealth – a tradition started with Tiberius – and on the other, the reconciliation between Emperor and senators on financial matters (here Nerva is portrayed as behaving like the opposite of Domitian). If the account has been invented, it is more significant still, as it would have had to sound authentic: it portrays the way in which every senator wished an Emperor behaved in case of windfall,

or casual enrichment. Every senator in the age of Nerva, Trajan, and Hadrian must have acknowledged the centrality of the theme of senatorial wealth in previous times; it was certainly familiar to them, and quite possibly gave rise to a veritable tradition of stories, anecdotes, and family memories, prompting a high level of class awareness about this topic. Not by chance, Tacitus reserves one of his very few optimistic notations on the present and future for the closing of the chapter on luxury: «We must not believe that our fathers were all in all better than us». So, «Let us hope that this honourable competition between our present and our past might endure a long time»: *«haec nobis in maiores certamina ex honesto maneant»*. Here, perhaps, lies the full meaning that Tacitus assigns to the competition among equals.

Bibliographycal References

Andreau-Coudry 2016

J. Andreau, M. Coudry (dir.), *Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique*, «Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité», 128 (2016), fasc. I, pp. 5-143 [<https://journals.openedition.org/mefra/3121>].

Andermahr 1998

A.M. Andermahr, *Totus in praediis: senatorischer Grundbesitz in Italien in der Frühen und Hohen Kaiserzeit* (Antiquitas. Reihe 3), Dr. Rudolf Habelt, Bonn 1998.

Arcuri 2014

R. Arcuri, *Moderatio. Problematiche economiche e dinamiche sociali nel principato di Tiberio* (Antiquitas. Saggi 33), Jouvence, Milano 2014.

Baltrusch 1989

E. Baltrusch, *Regimen morum: Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* (Vestigia 41), C.H. Beck, München 1989.

Béranger 1958

J. Béranger, *L'accession d'Auguste et l'idéologie du «privatus»*, «Palaeologia», 7 (1958), pp. 1-11.

Bourdieu 1979

P. Bourdieu, *La distinction. Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris 1979.

Clemente 1981

G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra il III e il II secolo a.C.*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, Laterza, Bari 1981, vol. III, pp. 1-14, 301-304.

Coudry 1998

M. Coudry, *Luxe et politique dans la Rome républicaine: les débats autour des lois somptuaires, de Caton à Tibère*, in M. Coudry (dir.), *Les petits-fils de Caton: attitudes à l'égard du luxe dans l'Italie antique et moderne* (Chroniques italiennes 54), Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 1998, pp. 9-20.

Coudry 2004

M. Coudry, *Loi et société: la singularité des lois somptuaires de Rome*, «Cahiers du Centre Gustave-Glotz », 15 (2004), pp. 135-171.

Dari-Mattiacci – Plisecka 2012

G. Dari-Mattiacci, A.E. Plisecka, *Luxury in ancient Rome: Scope, Timing and Enforcement of Sumptuary Laws*, «Legal Roots», 1 (2012), pp. 189-216.

Dauster 2003

M. Dauster, *Roman Republican Sumptuary Legislation. 182-102*, in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin literature and Roman history* (Collection Latomus 272), Peeters Publishers, Bruxelles 2003, vol. XI, pp. 65-93.

Duncan-Jones 1982²

R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1982².

Eck-Caballos-Fernández 1996

W. Eck, A. Caballos, F. Fernández, *Das Senatus consultum de Cn. Pisone patre* (Vestigia 48), C.H. Beck, München 1996.

Griffin 2003

M.T. Griffin, *De beneficiis and Roman Society*, «The Journal of Roman Studies», 93 (2003), pp. 92-113.

Griffin 2013

M.T. Griffin, *Seneca on Society. A Guide to De beneficiis*, Oxford University Press, Oxford 2013.

Klingenberg 2011

A. Klingenberg, *Sozialer Abstieg in der römischen Kaiserzeit: Risiken der Oberschicht in der Zeit von Augustus bis zum Ende der Severer*, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2011.

Le Guennec 2016

M.-A. Le Guennec, *Le Princeps et la popina. Une législation somptuaire d'un ordre nouveau au Haut-Empire?*, in Andreau-Coudry 2016, pp. 29-40 [<https://journals.openedition.org/mefra/3123>].

Maiuro 2012

M. Maiuro, *Res Caesaris: ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato* (Pragmateiai 23), Edipuglia, Bari 2012.

Mastrorosa 2007

I. Mastrorosa, *Politica suntuaria ed economia imperiale in un intervento di Tiberio (Tac., Ann. III, 52-55)*, in M.A. Giua (a cura di), *Ripensando Tacito (e Ronald Syme): storia e storiografia*, Atti del Convegno internazionale (Firenze, 30 novembre-1 dicembre 2006), Edizioni ETS, Pisa 2007, pp. 181-199.

Mratschek-Halfmann 1993

S. Mratschek-Halfmann, *Divites et praepotentes: Reichtum und soziale Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1993.

Newbold 1974

R.F. Newbold, *Social Tension at Rome in the Early Years of Tiberius' Reign*, «Athenaeum. Studi di letteratura e storia dell'antichità», 52 (1974), pp. 110-143.

Pani 1992

M. Pani, *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Edipuglia, Bari 1992.

Rotondi 1912

G. Rotondi, *Leges publicae populi romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Società editrice libraria, Milano 1912.

Scheidel-Friesen 2009

W. Scheidel, S.J. Friesen, *The Size of the Economy and the Distribution of Income in the Roman Empire*, «The Journal of Roman Studies», 99 (2009), pp. 61-91.

Seita 1982

M. Seita, *Un'affaire politico-giudiziaria dell'antica Roma: l'attacco di Suillio a Seneca*, «Latomus», 41 (1982), fasc. II, pp. 312-328.

Syme 1939

R. Syme, *The Roman Revolution*, Clarendon Press, Oxford 1939.

Syme 1958

R. Syme, *Tacitus*, Clarendon Press, Oxford 1958.

Tan 2017

J. Tan, *Power and Public Finance at Rome, 264-49 BCE* (Oxford Studies in Early Empires), Oxford University Press, New York 2017.

van den Hout 1988

M.P.J. van den Hout, *M. Cornelii Frontonis, Epistulae, schedis tam editis quam ineditis E. Hauleri*, Teubner, Leipzig 1988.

Veblen 1899

T. Veblen, *The Theory of the Leisure Class*, Macmillan, New York 1899.

Wickert 1954

L. Wickert, s.v. *Princeps*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, vol. XXII, 2, J.B. Metzler, Stuttgart 1954, coll. 1998-2296.

Woodman 2012

A.J. Woodman, *Aliena Facundia. Seneca in Tacitus*, in A.J. Woodman, *From Poetry to History: Selected Papers*, Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 294-308.

GIULIO BIONDI

IL PREZZO DEL LUSSO. LEGISLAZIONE SuntuARIA A VENEZIA
DAL XIII AL XV SECOLO

1. *Il lusso e le leggi a Venezia*

L'obiettivo sotteso a questo articolo non è quello di dare ragione degli importi che in molti erano disposti a spendere per accaparrarsi i beni esclusivi quanto costosi che le botteghe delle vanità, straripanti di tentanti bellurie, esibivano sui loro banchi. Piuttosto, il titolo vuole alludere alla cifra che si doveva pagare per poter possedere e sfoggiare vesti e ornamenti solitamente vietati. Questa era una possibilità perseguibile grazie alla corresponsione di una ammenda: così facendo si agiva in piena legalità senza venir meno alle norme suntuarie.

Com'è noto, le leggi suntuarie erano documenti giuridicamente rilevanti che trovavano una loro collocazione negli statuti cittadini. Si tratta di fonti nelle quali si rispecchia il programma di ogni città, che li fissa le regole per la convivenza in modo tale da tollerare le differenze entro un medesimo tessuto sociale, fatto inevitabilmente di disparità per posizioni, appartenenze e livelli di ricchezza. Gli statuti sono testi istituzionalmente autorevoli: dal Duecento fino all'età moderna, e in alcuni casi anche oltre, come sottolinea Marco Cassani, avevano il compito di fornire le indicazioni basilari per il corretto svolgimento della vita economica, sociale e anche morale.¹ Le leggi suntuarie raccolte negli statuti cittadini svolgevano proprio questa funzione: attraverso ordini e proibizioni diffondevano le regole del buon vivere civile.² A ciò si aggiunga che tale legislazione è stata a

¹ Cassani 2009, 13-26.

² Nonostante elencassero divieti e, seppur in numero inferiore, anche concessioni, si tenga presente che le leggi suntuarie non sono un fattore di divisione, ma di coesione sociale nel rispetto delle posizioni sociali. Come ha

tutti gli effetti uno strumento del disciplinamento e ha costituito la cornice normativa in seno alle politiche di moderazione dei consumi. Infatti, oltre a dar ragione della moda del momento e della comparsa di nuovi beni sul mercato, le leggi suntuarie non solo informavano ma imponevano definizioni di livelli di consumi e stili di vita meno dispendiosi.³

A proposito di lusso e regole tese al suo disciplinamento, tra le varie realtà italiane tra XIII e XV secolo, non si può non riconoscere in Venezia una delle sedi più interessate dalla produzione e, soprattutto, dall'accumulazione del lusso. Come chiosa Giulio Bistort ne *Il Magistrato alle Pompe nella Repubblica di Venezia*, questa città è stata «la sede epica del lusso: dapprima timido e grossolano, poi ragionato e cosciente, eccessivo e irrompente infine».⁴ Relativamente a Venezia, seppur revocata a distanza di sette anni, la più antica legge suntuaria è del 2 maggio 1299. Incaricati dal Maggior Consiglio, ventisette commissari avevano elaborato una serie di provvedimenti a contenimento dei lussuosi usi nuziali: entità delle doti, regali da fare agli sposi, vesti loro concesse.

Nel secolo XIV i provvedimenti in materia di nozze si infittirono, allargando il campo delle limitazioni non solo alle vesti ma anche ai gioielli concessi alle spose, al numero di persone che potevano accompagnare lo sposo e la sposa alla cerimonia,

scritto Carlo Merkel, l'obiettivo che le leggi suntuarie cercavano di perseguire era quello di disciplinare i lussi proporzionando a uno specifico ceto di appartenenza il ricorso a tessuti e altri elementi dell'abbigliamento. Tra questi, i più ricorrenti elementi capaci di segnare le posizioni erano: lunghezza degli strascichi, larghezza delle maniche e numero di bottoni. Cfr. Merkel 2016, 12. Sull'importanza di preservare l'ordine delle gerarchie, si veda anche Dyer 1989, 88.

³ A questo riguardo Alan Hunt ha ravvisato la potenzialità delle leggi suntuarie nell'esplicitare quelli che lui definisce «patterns of expenditure», ovvero i diversi livelli di spesa che, a loro volta, consentono di segnare le posizioni sociali. Hunt 1996, 84-85, 88. Sul tema del disciplinamento, cfr. Schiera 1992, 315-334; Prodi 1994, 9-17; Muzzarelli-Campanini 2003, 17.

⁴ Cfr. Bistort 1912, 18-19.

e persino all'allestimento dei banchetti da tenere in tali occasioni. Le norme relative ai banchetti di ogni specie furono emanate a partire dalla fine degli anni '30. All'incirca nello stesso periodo, considerate le continue spese che eccedevano le possibilità di coloro che le facevano, i magistrati incominciavano anche a deliberare i primi ordinamenti intorno a una serie di beni, specialmente vesti e accessori, reputati superflui.

Nel secolo XV le tentazioni del lusso andavano aumentando e, consequenzialmente, incalzavano le leggi. In materia di nozze, si continuava a ragionare sul valore delle doti, sul numero così come sull'età dei partecipanti ai banchetti nuziali. Circa i capi d'abbigliamento, si indicavano con precisione millimetrica l'ampiezza delle maniche, la lunghezza di strascichi, quali stoffe si potessero usare per confezionare sacchi, pellande e giornee, quali fossero le pellicce consentite per foderare manicotti o per doppiare le vesti, per i mesi invernali ma pure per quelli estivi. Similmente, circa gli ornamenti e le decorazioni, si regolamentavano lunghezze, pesi e dorature di frappe,⁵ nappe, bottoni, profilature, intagli e ricami, la loro foggia e pure il materiale con cui venivano eseguiti, ovvero fili di seta, argento o oro. Pure le calzature erano oggetto di regole suntuarie, nella fattispecie i vertiginosi zoccoli, poco pratici e pericolosissimi per le donne incinte, e le pianelle, aspramente criticate per il notevole spreco di stoffa necessaria per la loro realizzazione. Nello stesso secolo erano oggetto di regolamentazione anche le pettinature: diversi documenti menzionano capelli acconciati «a fungo», quando

⁵ Sulle frappe si era espresso tra i tanti, seppur non a Venezia ma a Siena, il predicatore Bernardino in un sermone che, per la sua efficacia comunicativa, si è deciso di ricordare: «Porti le frappe [...] le frappe, eh! O padri, o madri, o sartori, io non so che coscienza voi ve avete, a guastare o panni come voi fate. Ben che si può dire: «qualis pater, talis filius». Io ho già veduto vestimento con sedici braccia di panno frappato. Una volta vi converrà capitare a la bocca de la macina (cioè in strettezze economiche). Doh! Io non penso a cotali frascarelle (cioè fronzoli, ornamenti di poco conto, ma anche personificato nel senso di donne frascarelle, cioè vane e leggere). Ma tanto panno a perdere, non pensi tu che peccato tu fai? Sai che ti dico? Tu cominci già a scialecquare il tuo». Cfr. Delcorno 1989, II, 1070.

non sciolti sulle spalle o raccolti in lunghe trecce, dette «coazzoni». Le chiome potevano essere ornate da perle, oppure trattene da coroncine di fiori o di metallo prezioso, ma anche da cuffie o da impalpabili veli di seta. Importantissimi anche i gioielli: ambre, coralli, topazi, corniole, rubini, diamanti, ametiste, zaffiri, smeraldi balasci e, soprattutto, perle. Di tutti questi preziosi si stabilivano pesi, carature e qualità.

Dal momento che lo sfoggio delle ricchezze avveniva tanto nel pubblico quanto nel privato, vesti ricercate e gioielli preziosi erano certo una spia delle proprie disponibilità economiche, ma pure la casa e le sue suppellettili dovevano darne qualche prova. Così, tutto quanto riguardava stucchi, dorature, pitture, arzigogoli, tendaggi di sete e broccati, lampadari con un numero spropositato di torce, arazzi maestosi, sedie rivestite in cuoio, pregiati legnami, pezze di ermellino usate come coperte, saliere e posate in argento, cuscini orlati con frange di perle, baldacchini ricamati con fili d'oro e simili ricercatezze erano diventate oggetto di regolamentazione nei codici suntuari. A ciò si aggiunga che non solo la casa, ma pure ciò che in essa aveva luogo era materia sottoposta a regole ben precise, in particolare i banchetti: occasione di convivialità nonché di sfoggio relativamente a pietanze elaborate e suppellettili pregiate.⁶

Non è questa la sede per approfondire in maniera più sistematica i beni sottoposti a regolamentazione, tuttavia non posso tralasciare due aspetti che reputo rilevanti. Il primo: il lusso si concretizzava in ogni ambito, da quello forse più scontato di vesti, gioielli e cerimonie, a quello leggermente più insolito di banchetti e ricevimenti nei quali erano le pietanze servite a fungere da indicatore di ricchezza e di prestigio sociale, a quello,

⁶ Sui banchetti di ogni sorta si continuava a puntualizzare qualità e numero di pietanze con le quali la tavola poteva essere imbandita, quali stoffe fossero assolutamente vietate da impiegate a mo' di tovaglia, sino a quante persone si potessero ospitare e, addirittura, si indicava l'orario fino al quale si potevano ricevere gli invitati in casa propria.

infine, più impensabile come il lutto. Il lusso, quindi, si poteva nascondere nelle pieghe di una sopravveste così come tra una filza di perle e una di ametiste da collo, oppure farsi strada nella *mise en place* di un maialino arrosto su una tavola riccamente addobbata, o ancora mostrarsi nelle vesti lugubri. Considerando quanto detto circa i beni sottoposti a regolamentazione, la seconda riflessione riguarda le pulsazioni della moda tra XIII e XV secolo e la possibilità di tratteggiare un canone estetico. A tale riguardo, che la moda del XIII e XIV secolo fosse differente da quella del XV secolo, a sua volta dissimile da quella del secolo successivo, è cosa ormai assodata.⁷ Acclarata l'esistenza di

⁷ Doverosa una digressione circa i cambiamenti della moda avvenuti nel tardo medioevo. In rottura con i secoli precedenti, la moda trecentesca proponeva abiti non più drappeggiati, come si soleva portare nel XIII secolo, ma cuciti e che facevano risaltare non tanto le stoffe impiegate ma i corpi che vestivano, l'aderenza ai quali corpi era assicurata grazie all'invenzione dei bottoni. Oltre a capi più stretti, la moda del Trecento voleva anche capi decisamente più corti, in particolar modo per quanto riguardava gli uomini che, eliminate lunghe e ampie vesti e sopravvesti, indossavano farsetti e cottardite aderenti, larghe dalla vita in giù e accorciate anche fin sopra il ginocchio. Queste *mise* spagnoleggianti, corte o leggermente ampie nella loro parte terminale, si completavano con calze di lana di colori sgargianti, prevedendo anche accostamenti di toni che oggi sembrerebbero bizzarri per non dire importabili. Circa l'abbigliamento femminile, l'aderenza e la verticalità già apprezzata nel Duecento, continuò per le donne anche nel secolo successivo, puntando l'accento su soffocanti aderenze, scollari ampi e larghi da spalla a spalla, lunghe code, maniche che potevano arrivare a toccare terra, ricami d'oro e d'argento, arditi copricapi e acconciature che sfidavano ogni legge di gravità, cinture per segnare la vita e scarpe con la punta all'insù per slanciare la silhouette. Questa ricercata eleganza nel vestire, che troverà estimatori anche durante il Quattrocento, verrà accantonata nel XVI secolo, quando faranno la loro comparsa linee più costruite orizzontalmente che verticalmente e abiti ancora più maestosi, in linea con la nuova stagione barocca. A grandi linee erano queste le oscillazioni della moda tra XIII e XV secolo. Sulla moda medievale, cfr. Levi Pisetzký 1964-1969; Barthes 1970; Levi Pisetzký 1978; Chense Dauphinè Griffio 1985, spec. 127-139; Muzzarelli 1986, 371-390; Cavagna-Butazzi 1995; Muzzarelli 1996, spec. 33-38; Muzzarelli 1999, spec. 268-269; Muzzarelli 2009, 530-599; Muzzarelli 2014, spec. 13, 20. Sull'importanza di preservare l'ordine delle gerarchie, si vedano anche Dyer 1989, 88; Owen Hughes 1990, 166-193; Franci-Muzzarelli 2005, spec. 215-229; Muzzarelli 2018.

tali cambiamenti nel vestire, si può tuttavia registrare una tendenza che accomuna tutte le carte esaminate: la straripante abbondanza e la tracotante sfarzosità contro le quali le leggi si pronunciavano è una costante. Divieti allo sfoggio di ricami d'oro, vesti listate o scaccate, sete cangianti, broccati preziosi, filze di perle e ornamenti di pregio ricorrono, infatti, dalla prima all'ultima legge suntuaria. A questo riguardo occorre una precisazione: complice la comparsa di nuovi oggetti e l'introduzione di nuove fogge, alcuni capi d'abbigliamento o accessori, da un certo periodo in avanti, da proibiti diventano concessi, oppure scompaiono definitivamente dal mercato. Le pellicce di ermellino, ad esempio, diventeranno introvabili a partire dalla seconda metà del XV secolo, perché sostituite da altri pellami più desiderabili. Questo è un dato oggettivo, ma non secondario se si vogliono cercare le differenze di gusto tra un periodo e l'altro. Inoltre, l'eventuale presenza o scomparsa di un bene dal novero dei capi vietati è un indicatore del fatto che a un certo tipo di lusso ne seguiva sempre uno differente che, pur mutando forma, manteneva i dettami di ricercatezza e desiderabilità che contraddistinguevano gli oggetti di tutti i secoli qui esaminati. In questo senso, a Venezia si può registrare sì un notevole cambiamento di fogge, in seno però a una certa continuità di gusto per lo sfarzo e la ricercatezza, al quale le leggi suntuarie si opponevano inducendo costantemente i cittadini alla discrezione nelle apparenze e alla moderazione nei consumi. Le cose cambieranno nel Cinquecento inoltrato: la moda alla spagnola, che era per una sobria eleganza fatta di abiti neri, prenderà piede anche nelle corti e città italiane, determinando una sostanziale diminuzione dei divieti circa lo sfoggio di vesti sgargianti e causando una regolamentazione dell'uso del colore nero, giacché tinta costosa e appannaggio di certe classi soltanto.⁸

⁸ Forse ancora di più di quelli colorati e fatti per accostamenti di stoffe differenti, i capi d'abbigliamento neri o comunque scuri erano ulteriormente ricercati nonché preziosi. Infatti, il procedimento di tintura delle stoffe per ottenere un bel nero, intenso e deciso, richiedeva vari passaggi e bagni di co-

Come è noto, il problema risiedeva non tanto nel lusso *tout court* quanto nel relativo sfoggio che, il più delle volte, avveniva secondo modalità e misure che spesso si allontanavano da quelle indicate dalla normativa suntuaria. In linea generale, infatti, le spese venivano viste favorevolmente e a volte pure incoraggiate – specie in città votate al commercio e agli affari come Venezia –, purché tali spese fossero misurate e calibrate tanto in base allo *status* sociale quanto alle possibilità economiche e agli agi che la propria scarsella era in grado di assicurare. Benché presenti nelle intenzioni di chi faceva le vane compere, queste accortezze, tuttavia, venivano puntualmente smentite nei fatti. Il nocciolo della questione, dunque, non era il lusso ma la sua esagerazione, non era il possedere ma semmai la dilagante tendenza all'accumulo da un lato, e la poca sperimentazione del senso del limite dall'altro. Di questo informano i divieti suntuari e, similmente, si esprimevano anche i predicatori: Bernardino da Siena, Giacomo della Marca e Bernardino da Feltre consigliavano modestia, sobrietà e temperanza, tenere una via di mezzo, ovvero non appesantirsi con drappi preziosi e leziosità di ogni sorta. Il motivo era il seguente: «non curvus, non gibbosus» perché gravato dal peso delle inutili vanità, ma «rectus» era l'uomo che vestiva in modo conveniente e rispettabile.⁹

Ad ogni buon conto non si può ignorare che, oltre a colpire chiunque vestiva con una pompa spropositata alla propria condizione, le leggi stesse venivano in aiuto al cittadino precisando il grado della fastosità concessa: ad ogni bene veniva affiancato il valore massimo consentito perché lo si potesse sfoggiare senza incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi. Ad esempio, nel 1299 le magistrature veneziane concessero alle spose lo sfoggio di fregi di perle, a patto che il valore di quelle non superasse i

lore che, inevitabilmente, facevano lievitare i prezzi. Cfr. Pastoureau 2008, 78.

⁹ Varischi da Milano 1964, II, 122.

20 soldi di grossi.¹⁰ Dunque, si poteva essere ricchi quanto si voleva e il proprio guardaroba poteva essere ben ricolmo e straripante di vanità, la cosa importante era che le ricchezze venissero godute e soprattutto mostrate senza dare adito a invidie e turbamenti sociali.¹¹ Ecco allora intervenire i doveri suntuari, osteggiando apparenze improprie, stigmatizzando sprechi e vanità.

2. *Le multe: valori e considerazioni*

Il potenziale legislativo messo in campo e il tono perentorio delle leggi avevano poche *chances* di indirizzare i cittadini verso il consumo regolato dei beni di lusso. Sciordinare un divieto dopo l'altro era controproducente o, comunque, non sufficientemente persuasivo: i legislatori ne erano consci e avevano intuito la necessità di passare dalle parole alle minacce e, infine, ai fatti. In che modo? Associando a ogni divieto infranto una precisa punizione. Accanto a punizioni di bando, carcere, allontanamento dalle cariche pubbliche, pene corporali e perdita del bene posseduto, la punizione più cogente, oltre ad essere quella che a mio avviso si presta ad interessanti considerazioni, è quella di natura pecuniaria, ovvero la multa.

Diversamente dalle pene di bando, carcere e dalle pene corporali che erano riservate a popolani e artigiani, oppure dalla pena che comportava la rimozione dalle cariche pubbliche, riservata ai soli nobili, le pene pecuniarie erano in un certo senso più 'democratiche', dal momento che valevano per tutti coloro che possedevano i denari per poterle soddisfare.¹² Chiaramente

¹⁰ Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi abbreviato ASVe), *Maggior Consiglio, Fractus*, cc. 94r-94v.

¹¹ Cfr. Ceppari Ridolfi-Turrini 1993, XVIII.

¹² Nello specifico, la pena di bando poteva essere perpetua: è il caso di quegli orafi e ricamatori che nel 1476 cadevano «soto pena de perpetuo exilio de questa terra» se si prendevano la libertà di inventare o camuffare fogge proibite; oppure poteva essere limitata nel tempo e decorrere da un minimo di

gli importi erano commisurati al censo del contravvenente e alle sue possibilità ma, nobile o popolano che fosse, l'uno quanto l'altro era comunque economicamente perseguibile.

Espressi in diversi conii, ovvero lire, soldi o ducati, gli importi si aggiravano mediamente tra le 10 e le 1000 lire, tra i 20 e i 100 soldi, oppure tra i 10 e i 20 ducati. Nel Trecento, chi indossava una cintura decorata con metalli preziosi del valore superiore ai 10 soldi di grossi, doveva sottostare a una multa di 10 lire; 500 lire di piccoli era la cifra da versare per quelle bambine che, prima degli otto anni, indossavano velluti e panni d'oro o che si agghindavano con gioielli in oro, argento e «margarites», ovvero piccole perle. Nel secolo XV, invece, lo sfoggio di vesti con maniche ampie e troppo scollate poteva costare sino a 10 ducati, mentre 200 ducati era il prezzo da soddisfare per poter indossare capi ricamati d'oro e con altre decorazioni «circa extremitates vestium» oppure «circumcirca manicas apertas».¹³

La normativa veneziana, inoltre, non contemplava multe cumulative e forfettarie: se una persona veniva sorpresa con una mise totalmente vietata, era tenuta a corrispondere esattamente e singolarmente l'importo della multa abbinata a ciascun capo e/o ornamento fuori legge. In questo senso sono da intendere espres-

2 mesi a un massimo di 10 anni. Cfr. ASVe, *Senato Terra*, R.4, c. 133v; R.7, cc. 133r-134r. Simile anche la pena di carcere: a vita oppure limitato nel tempo da 6 mesi a un massimo di 2 anni per chi, ad esempio, spacciava fondi di bottiglia per autentici balasci, rubini, ametiste o diamanti. Cfr. ASVe, *Senato Terra*, R.1, c. 171r. Le punizioni corporali, invece, consistevano in colpi di frusta o taglio della mano destra ed erano riservate alle maestranze (sarti, orafi, cuochi, ricamatori, ecc.) e alle meretrici. Cfr. ASVe, *Senato Misti* R19, c. 178r. Potevano, invece, essere sollevati da incarichi politici i nobili che indossavano panni di lana neri in luogo di «vestibus de colore» o che, in occasione di «convivium vel pastus», spendevano per ogni commensale ultra «medium ducatum pro quolibet sedente». Cfr. ASVe, *Senato Terra*, R.1, c. 91v; R.4, c. 133v. Vi è poi un'ultima pena, verosimilmente la più incisiva e temuta, ovvero il sequestro dell'oggetto sfoggiato: «pena ammitendi perlas, iocalia, et vesta sive investituras in quibus esset contrafactum [sic]» intimava, ad esempio, una legge del luglio 1463. Cfr. ASVe, *Senato Terra*, R.5, c. 46r.

¹³ ASVe, *Senato Misti*, R.16, cc. 69r-70r; R.29, cc. 63v-64r. ASVe, *Senato Terra*, R.5, c. 46r; R.10, c. 190r.

sioni quali «pro quolibet capite et varnimentu» riferito allo sfoggio di «vestes vel varnimenta aliqua de panno ad aurum [*sic*] laborato ad acum, nec de nassicio» precisato in una carta del giugno 1360.¹⁴ Dunque, indipendentemente dal fatto che una persona indossasse in contemporanea più di un capo proibito o che cadesse nella medesima infrazione più volte, la sanzione restava immutata. A conferma di questo, esemplificative sono le leggi dell'agosto 1443 e del gennaio 1489: dalla prima si ricava che tutte le donne che giravano per le vie cittadine con il viso coperto, indipendentemente dalla frequenza con cui contravvenivano, erano tenute a pagare di 24 lire di piccoli «per chadauna volta trovada» in tali condizioni; non diverso il senso di quei «ducati 50 per ogni volta» per chi, nel gennaio 1489, pasteggiava su tavole apparecchiate in maniera non consentita, ovvero con i tappeti sulle tavole al posto delle tovaglie.¹⁵

Anche se attestata da pochi documenti, in alcuni casi la perseverante ostinazione nel contravvenire era ulteriormente punita con una sorta di sovrattassa abbinata alla consueta multa per un periodo di tempo compreso tra i 3 e i 10 anni. A questo riguardo, registra un documento del maggio 1497, chi si adornava con perle di una caratura proibita era tenuto a erogare alla Repubblica di Venezia «venticinque ducati per X anni continui».¹⁶

Considerando i pochi casi presi a campione, si può facilmente constatare che il meccanismo delle multe si inseriva in una dinamica ben precisa, secondo la quale ogni infrazione era punibile con un esborso di denaro dettagliatamente illustrato nelle leggi. In questo senso si può sostenere che le multe altro non erano che una sorta di tariffario. Gli esempi sopra riportati confermano che i giuristi avevano predisposto un sistema delle multe costituito in apparati fiscali, una sorta di listini dei prezzi

¹⁴ ASVe, *Senato Misti*, R.16, c.69r-70r. Stesso significato il «quolibet indumento» del marzo 1403 o «alguna de quelle predicte cosse» specificato nel 1472. Cfr. ASVe, *Senato Misti*, R.46, c. 71v; *Senato Terra*, R.6, c. 193v.

¹⁵ ASVe, *Senato Terra*, R.1, cc. 105v-106r; R.5, c. 46r; R.6, c. 193v; R.10, c. 190r.

¹⁶ ASVe, *Senato Terra*, R.13, cc. 3v-4r.

da pagare in caso di contravvenzione. Dopo aver dato contezza di tali tariffari, termine improprio anche se efficace, il ragionamento circa la fiscalità caratterizzante la legislazione veneziana può avanzare con alcune considerazioni circa quello che ho voluto definire il ‘prezzo del lusso’.

La prima considerazione riguarda l’incidenza delle multe sulle possibilità economiche dei contravvenenti. Questa questione è molto complessa per una serie di motivi. Il primo consiste nella difficoltà nel conoscere con estrema precisione il costo dei beni. Nelle leggi suntuarie, veneziane ma anche di altre città, non si fa mai riferimento al costo esatto delle cose che sono proibite, ma si dà solo il valore massimo che una collana di perle può avere per essere sfoggiata senza incorrere in sanzioni, il che è poco utile per conoscerne il costo. Ad esempio, una legge del 1497 vieta collane di perle che superino il valore di 50 ducati: questo valore non comunica né il costo esatto, né la stima dell’oggetto ma, implicitamente, informa che si commerciavano filze di perle di valori inferiori e superiore a quello concesso.¹⁷ Anche consultando altre fonti, specie notarili, non è facile giungere al costo esatto di un bene, perché molte volte si tratta di stime e, in ogni caso, non esistono tariffari per ogni tipologia di oggetto. Quindi, rapportare il prezzo delle cose all’importo della multa per verificare la sostenibilità o meno di quella non è cosa semplice. Persino la ricostruzione dei livelli di spesa per ogni gruppo sociale (militi, dottori, notai, mercanti, artigiani e così via) avrebbe poco valore nel determinare l’incidenza della multa, dal momento che la maggior parte delle leggi veneziane non si rivolge *ad statum*, cioè a gruppi specifici di persone, come ad esempio le provvisioni bolognesi emanate dal cardinal Bessarione nel 1453 o le leggi sabaude del 1430.¹⁸

¹⁷ ASVe, *Senato Terra*, R.13, cc. 3v-4r.

¹⁸ Nella legislazione veneziana sono assenti i riferimenti alla professione o a gruppi come dottori, cavalieri e simili, presenti invece nelle leggi bolognesi e sabaude sopra menzionate: il solo gruppo emergente e, dunque, distinguibile, era la famiglia ducale e gli artigiani. Anche se sporadicamente, alla stregua del Doge, tra gli esentati vengono menzionati i «doctoribus, iuristis, militibus

Nonostante una oggettiva mancanza di dati, nulla vieta di avanzare alcune ipotesi.

Gli esempi in favore della sostenibilità della multa, e dunque della sua scarsa incidenza sulle finanze di chi doveva pagarla, sono molti e, oltre allo specifico caso veneziano, hanno significato anche se rapportati a tutte le città sottoposte a norme suntuarie. Una legge del 29 marzo 1425 notificava alle donne veneziane di qualsiasi condizione che le loro portature non potevano singolarmente eccedere «valore in totum ducatorum quadragentorum»: se una donna veneziana fosse stata sorpresa con indosso una portatura eccedente tale valore, avrebbe dovuto soggiacere a una multa di 100 ducati, ovvero un quarto della cifra spesa per quella portatura. Si tratta di una cifra irrisoria, così come lo è la multa di 10 lire comminata alle donne che a Bologna indossavano vesti cremisine con maniche aperte e foderate di pelliccia del costo di 150 ducati, che corrispondono a 30 volte il valore fissato per la multa.¹⁹ Rispetto al costo delle vesti, l'importo dell'ammenda era davvero irrisorio e corrispondeva a circa un decimo del costo di una veste. Si prenda come riferimento il caso bolognese sopra menzionato: la multa prevista ammontava a 10 lire per un abito che era posseduto da persone di ceto medio-alto, che sicuramente riscuotevano uno stipendio molto superiore. Analizzando le scritture private di Carlo Ghisilieri, cambiatore bolognese, si possono raccogliere vari elementi che provano la sostenibilità delle multe. Tenendo presente l'importo fissato dalla legge, ovvero 10 lire, cosa si poteva comprare con quella somma? 4 lire è quanto Carlo Ghisilieri paga al sarto che confeziona un «zupone», 3 lire e 16 soldi occorrono per tagliare un

et medicis» citati in una carta del giugno 1334, cui si aggiungono i giudici citati in un documento del giugno 1360. Cfr. ASVe, *Senato Misti*, R.16, cc. 69r-70r; R.29, cc. 142r-143v. Circa la legislazione sabauda e bolognese, la prima suddivide la popolazione cittadina in 20 gruppi, la seconda in 7.

¹⁹ ASVe, *Senato Misti*, R.55, cc. 102r-102v; ASBo, *Comune-Governo, Signorie viscontea, ecclesiastica, bentivolesca, Liber novarum provisionum*, n. 306, cc. 211r-215v. Quest'ultimo documento è riportato in Muzzarelli 2002, 148-152, spec. 150.

tabarro, 8 lire è il salario percepito dalla sua domestica Doratia, mentre un poco di panno rosato costa sulle 12 lire.²⁰ Le entrate di Ghisilieri superavano quelle della sua domestica, che a mala pena le avrebbero consentito di pagare una multa di 10 lire. Ma il problema non si pone, perché le leggi suntuarie non si rivolgevano a lei ma, eventualmente, al suo padrone, che dunque avrebbe avuto modo di pagare con un certo agio l'ammenda.

Le multe, quindi, erano volutamente calcolate perché potessero essere pagate: sapendo che in molti erano disposti a privarsi di qualche ducato per «pagare le pompe», il governo aveva così escogitato un modo per garantire un sostenuto afflusso di denaro nelle casse dell'amministrazione veneziana. In questo senso le leggi suntuarie sono anche leggi tributarie, dal momento che le autorità permettevano, o comunque tolleravano, l'uso del lusso a vantaggio delle finanze locali.

Altra questione da approfondire è la seguente: a chi spettava l'ingrato compito di comperare, a suon di monete, questo diritto di «pagare le pompe»?

Su questo aspetto la quasi totalità delle leggi esaminate puntava sulla solidarietà tra consanguinei: spettava al clan familiare erogare i denari per risanare una ipotetica trasgressione in materia suntuaria. L'unica eccezione è la prima legge suntuaria veneziana del 2 maggio 1299 che, senza menzionare eventuali legami di parentela, avvertiva solamente che «qualibet persona» doveva pagare di tasca propria per continuare a portare, in piena legalità, beni altrimenti proibiti che, in questo caso specifico, constavano di fregi di perle e bottoni di ambra²¹. Invece, i restanti documenti attestano che padri, fratelli, mariti o figli che fossero, erano gli uomini a dover farsi carico di quella determinata contribuzione fiscale, piuttosto onerosa, puntigliosamente illustrata. Nella fattispecie, se l'uomo era un marito doveva

²⁰ Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi abbreviato ASBo), *Demaniale*, s. 758/2330. Libro di conti e di memorie di Carlo Ghisilieri (1426-76). Vd. cc. 63v, 77v, 96v, 74r.

²¹ ASVe, *Maggior Consiglio, Fractus*, cc. 94r-94v.

provvedere a coprire le multe che potevano eventualmente essere comminate alla propria moglie; se oltre che marito l'uomo era pure padre, doveva farsi carico dell'ammenda non solo al posto della moglie e dei figli – maschi e femmine indifferentemente – ma pure di eventuali nipoti.

In questa ottica va interpretata la formula «viri pro uxoribus, et patres pro filiis et nepotibus, filiabus et nepotibus» contenuta in una carta del 1334, per altro non molto lontana da quel «mariti pro uxoribus suis, et patres pro filiis et filiabus familias» precisato nel 1403, piuttosto che il «vir eius, sive pater ei, si erit filius familias incurrat ad penam» del 1454.²² Altro caso da menzionare, poiché isolato e perché dà contezza della centrale importanza del sistema delle multe, è quello testimoniato da una carta datata 20 giugno 1334 in materia di funerali: si viene a sapere che per qualsiasi persona sepolta in abiti pregiati, la multa ammontava a 50 lire di piccoli. In questa circostanza, dal momento che per ovvie ragioni il defunto non aveva modo di soddisfare l'ammenda, la legge indicava che quello era compito non tanto dei parenti del defunto quanto dei suoi eredi, i quali potevano essere sì famigliari ma pure «comissari persone huiusmodi, seu alii, vel alie, ad quas eius hereditas vel bona plus spectarent».²³ Dunque, in questo unico e curioso caso, il discrimine indicante chi dovesse pagare la multa fissata era slittato dal consueto *pater familias* a colui che beneficiava del lascito del defunto, indipendentemente dalla presenza o meno di rapporti di parentela tra testatore ed erede.

L'uomo, quindi, a prescindere dal grado di parentela che ricopriva, doveva farsi garante dei propri consanguinei: non solo di quelli «que teneret, aliquem vel aliquam, in domo sua», ma

²² ASVe, *Senato Misti*, R.16, cc. 69r-70r; R.46, c. 71v; ASVe, *Senato Terra*, R.3, c. 148r.

²³ ASVe, *Senato Misti*, R16, cc. 69r-70r.

proprio di tutti, ovvero coloro i quali l'uomo «havesse in governo» o, come si indicava altrove, «in sua potestate existentium».²⁴

Ad ogni buon conto, il fatto che erano gli uomini a dover pagare le multe, oltre a suggerire che le donne il più delle volte non erano economicamente indipendenti o che eventuali loro rendite erano gestite dal marito, prova che dietro alle loro spese tanto criticate c'era la compartecipazione e corresponsabilità di quello. Perciò l'uomo era colpevole di vanità al pari delle donne. È importante tenere presente questo aspetto poiché non sempre è stato valorizzato abbastanza dalla storiografia che, soprattutto in passato, liquidava la vicenda del lusso e delle leggi elaborate al suo contenimento riferendola ai soli capricci delle donne, senza soppesare il fatto che gli uomini, oltre a non disdegnare di circondarsi di broccati, ori, zibellini e altre vanità, avevano considerevole parte negli sfoggi pomposi delle donne. Infatti, era dalle tasche degli uomini che plausibilmente provenivano i denari per comprare a mogli, figlie e sorelle costosissime pellande in velluto bordate di vaio, filze di perle grosse come noci, cappe in panno d'oro, pianelle doppiate in broccato e simili sofisticherie.

Ci si potrebbe domandare per quale motivo il marito permettesse ciò, pur sapendo perfettamente del rischio in cui facilmente sarebbe incorso. È da supporre che non fossero tanto bontà di cuore e generosità ad animare gli uomini, quanto semmai la convinzione che un guardaroba femminile ben ricolmo di panni pregiati, gioielli preziosi e raffinate toelette costituisse una buona vetrina per mostrare il prestigio e la ricchezza familiare. Poi, se per raggiungere quest'obiettivo si sarebbe dovuti ricorrere a prestiti più o meno illeciti e all'usura, era questione di poco conto: pur di accaparrarsi, anche se a caro prezzo, i beni più esclusivi e costosi, erano molte le persone disposte a correre un simi-

²⁴ ASVe, *Senato Misti*, R.16, cc. 69r-70r; R.45, cc. 19r-19v; ASVe, *Senato Terra*, R.1, cc. 105v-106r; R.6, cc. 189v; R.13, cc. 3v-4r.

le rischio.²⁵ Citando una legge bolognese, gli uomini avevano capito che era cosa loro funzionale «exponere supra suam spon-sam» le loro ricchezze, i simboli del proprio prestigio o le leve del potere da loro maneggiate, i cui simulacri erano indossati, come se fossero dei manichini, dalle relative figlie, mogli e sorelle.²⁶

Sorprendentemente il ruolo inanimato di donna manichino, per certi versi non diverso dalla funzione del cartellino dei prezzi nella vetrina del lattaio che si legge nelle pagine di Virginia Woolf, incontrava il favore di molte donne.²⁷ Queste, infatti, relegate a una visibilità che era solo privata e comunque oggetto di poca considerazione, con gioielli e abiti potevano consolarsi delle privazioni patite e, soprattutto, richiamare su di esse quell'interesse che era loro difficile attirare diversamente. Tra le illustri dame che ravvisarono nelle belle vesti un modo alternativo per confezionarsi su misura un ruolo e anche una personalità sociale, si possono ricordare: Nicolosa Sanuti, Cristina Corner e Felicita Donà. La prima, moglie del conte bolognese della Porretta, polemizzando sulle leggi suntuarie emanate a Bologna dal cardinal legato Bessarione, aveva sostenuto che abiti eleganti e gioielli sfarzosi erano la sola ricompensa data a quelle donne che, pur avendo buone qualità e solidi valori, erano tuttavia estromesse dalla vita sociale esterna alle quattro mura domestiche. Le altre due nobildonne veneziane, invece, avevano spedito

²⁵ Che qualche braccio di bel tessuto valesse un capitale lo dimostra il fatto che, quando il dottore dello Studio bolognese Giovanni Gaspare da Sala vendette una veste di cremisino, si comperò con il ricavato un terreno di tre tornature. In un'altra circostanza invece, a riprova del fatto che per soddisfare lussuose vanità non era infrequente dilapidare interi patrimoni familiari, lo stesso aveva presumibilmente fatto male i conti e fu costretto a vendere il palazzo di famiglia per fornire alla figlia Eleonora una dote adeguata al proprio rango. Cfr. Muzzarelli 1999, 331 e Tugnoli Aprile 1997, XXVIII.

²⁶ Così informa un corpo di leggi emanate a Bologna nel XV secolo. Cfr. ASBo, *Comune-Governo, Signorie viscontea, ecclesiastica, bentivolesca*, 4. *Liber novarum provisorum* (1400-1470), c.c. 212r-214v. Cfr. Levi Pisetzky 1964, IV, 219 e Muzzarelli 1996, 89.

²⁷ Woolf 1996, 41.

al pontefice una petizione per ottenere la grazia, poi concessa, anche se per tre soli anni, di poter indossare «ad honor dei parenti e per propria bellezza» le loro vesti più belle e i loro monili più preziosi, sostenendo che quello era l'unico modo per rimarcare la loro presenza fuori di casa.

Forse nacque qui il legame donna-moda? Forse no, ma certamente fu allora che venne reso esplicito il valore surrogatorio di una bella veste.²⁸

Insieme al pagamento delle ammende, un altro importante dato circa il sistema delle multe è quello della raccolta e dell'impiego di quanto ricavato.

Una volta riscosso da appositi ufficiali, l'ammontare delle multe era diviso in parti eguali, di solito in ragione della metà, oppure di un terzo o un quarto tra delatore ed esecutori; questi erano identificabili, di secolo in secolo, nelle principali magistrature cittadine.²⁹ Oltre ad essere ridistribuito a mo' di premio all'accusatore, il denaro raccolto poteva essere anche interamente devoluto alla carità pubblica, ossia a enti pii e assistenziali. I riferimenti a queste strutture, tuttavia, sono attestati solamente a partire dalla legislazione cinquecentesca. Nello specifico, prendendo atto delle «estreme necessità, nella quale si atrovano le povere donne convertite della Zudecha [...] che altro non hano sustentar un tanto numero di 231 monache», nell'agosto 1562 il governo stabiliva che «a honor del publico per conservation de cosi santo, et pio luogo, siano di tuti li condannati, che de cetero si farano pagati al Monasterio dette preditte povere convertite».³⁰ Altro ente cui erano spesso destinati i denari raccolti era

²⁸ Cfr. Owen Hughes 1990,187; Muzzarelli 2014, 76; Muzzarelli 1999, 347; Muzzarelli 1996, 20, 38, 89-97.

²⁹ Nello specifico: Signori di Notte, Avogadori di Comun e Senato nel Duecento; Officiali di Levante, Comune e Avogadori di Comun nel Due e Trecento; a questi, si aggiungono i Capi di Sestiere nel Quattrocento.

³⁰ ASVe, *Provveditori e Soprapproveditori alle pompe, Capitolare I*, c. 14r.

un certo *Hospedale* della Pietà, citato in un buon numero di documenti.³¹

Il fatto che i denari potessero essere reimpiegati nei modi detti sopra, sposta il discorso su un importante tema, ovvero la redistribuzione delle ricchezze, laddove per ricchezze sono da intendere sia i proventi delle multe sia i beni confiscati a chi li sfoggiava indebitamente.³² Recentemente alcuni studiosi si sono interrogati su questo argomento, ad esempio nel convegno tenuto nel maggio 2014 nella cornice di un *Luxury Network* dedicato espressamente al lusso e alle sue sfumature tra passato e presente. In quell'occasione, Rosemary Watlin e Claudia Newton avevano affrontato la questione del lusso dal lato della sua sostenibilità, ponendolo così su un versante democratico-popolare. La loro tesi non mi pare del tutto condivisibile, o quanto meno appare poco convincente per questa ragione: di per sé il lusso è antidemocratico, se così non fosse non sarebbe lusso ma qualcos'altro, alla portata di tutti, e che proprio per questo motivo, non susciterebbe tutto l'interesse che ha portato e porta molti studiosi a interrogarsi su questi temi. I discorsi focalizzati su un lusso che sia il più democratico possibile, non riguardano il lusso ma altro. È chiaro, dunque, che accostarsi al lusso prendendo come appiglio la sua presunta sostenibilità è fuorviante, per l'insieme di significati che questa ultima parola investe. Molto meglio, allora, parlare di redistribuzione delle ricchezze. Rispetto alla sostenibilità, questo concetto ha tutt'altre implicazioni: rimpiangere i denari racimolati con il sistema delle multe non suggerisce una modalità per far sì che tutti possano, usufruendo di tali somme, possedere almeno un capo di lusso – cosa che, se si parlasse di sostenibilità, si sarebbe erroneamente spinti a pensare – ma si tratta piuttosto di una operazione fina-

³¹ Cfr. ASVe, *Provveditori e Sopraprovveditori alle pompe, Capitolare I*, cc.1 3r-13v; *Senato Terra*, R.15, cc. 190r-190v; R.24, cc. 67v-68r; R.26, cc. 4r-6v; R.32, cc. 92v-93v.

³² Come già accennato, in merito alle diverse tipologie di punizioni, alcune leggi prevedevano la riscossione del bene proibito che, in alcuni casi, poteva essere messo all'incanto e, quindi, trasformarsi in denaro contante.

lizzata al bene comune. Le ricchezze, infatti, erano ridistribuite per costruire edifici, risanare manti stradali, supportare ospedali e Monti di Pietà. Quindi, una redistribuzione che non era un democratico tutto a tutti, ma si traduceva in un uso oculato del denaro a supporto dei più bisognosi, e non certo per concedere a chiunque piacevoli vanità.

3. Conclusioni

Con lo studio presentato in questo articolo sul lusso e la fiscalità ho voluto mettere in evidenza che, a suon di monete, le persone potevano accaparrarsi il diritto di indossare vesti lunghe, larghe, lavorate oltre la misura consentita, coprirsi con le pelli e i velluti più pregiati nonché adornarsi con ori, argenti, perle e gemme della migliore qualità. Così, al lusso di possedere beni esclusivi se ne aggiungeva un secondo, che consisteva nella disponibilità economica sufficiente a poter «pagar le pompe». Il pagamento volontario dell'ammenda era certo un lusso nel lusso, perché se possedere beni di pregio non era sicuramente alla portata da tutti, pagare per fare ciò che le leggi proibivano lo era ancora di meno. Se il primo era un lusso legato al possesso, il secondo – quello cioè rappresentato dalla corresponsione dalle multe – era un lusso che era insieme possibilità e privilegio, nel senso che la possibilità di eludere legalmente le norme con il pagamento della multa era cosa teoricamente estesa a tutti ma, in realtà, riservata solamente a chi economicamente era in grado di far fronte a quella eventualità. In virtù di ciò, il lusso di trasgredire le regole da lusso-possibilità diventava lusso-privilegio.

Un secondo, nonché ultimo, aspetto che ho voluto porre in evidenza è che la possibilità data in piena legalità di «pagare le pompe» è un elemento che sembra porre nella fiscalità, ovvero nel denaro, il luogo di composizione di una frattura tra aspirazioni individuali e imposizioni giuridiche, tra il desiderio co-

stante di possedere beni di lusso da un lato e, dall'altro, la regolamentazione giuridica sulle apparenze. In questo senso Ovidio Capitani aveva sostenuto che la tassazione sull'uso suntuario di vesti ed oggetti avrebbe avuto un aspetto moralizzatore e di tutela degli equilibri, seppur approssimativi, tra i diversi gruppi sociali.³³ L'attenzione a questi ultimi è una costante nel medioevo. Come noto, infatti, per la società medievale tutto quanto poteva contribuire alla demarcazione, al riconoscimento e, soprattutto, al rispetto delle posizioni era di primaria importanza. In un'epoca che non solo teorizzava, ma pure praticava la distinzione, dal momento che si voleva che le persone fossero distinguibili solamente ad una prima occhiata, la questione della riconoscibilità era anche una necessità: per evitare sovrapposizioni circa ruoli e dignità, segnando quelle distanze che la disponibilità di denaro rischiava di azzerare e assicurando a ciascuno la possibilità di affermarsi all'interno del proprio ceto, era opportuno elaborare una mappatura il più possibile puntigliosa e tassonomica. In questo modo si sarebbe messo ordine alle apparenze, stabilendo precise gerarchie nelle quali incasellare le persone e rendendo così inequivocabile il loro prestigio sociale ed economico.³⁴ Tuttavia, gli uomini vivevano di aspirazioni e desideri che li spingevano a travalicare il loro posto nella scala sociale non solo col pensiero ma pure materialmente, ed era proprio su questo che le leggi suntuarie si proponevano di intervenire. Legiferare intorno alle vesti, quindi, era cosa tutt'altro che

³³ Capitani scrive questo a proposito della legislazione suntuaria pisana, tuttavia il discorso ha valenza generale ed è applicabile a qualsiasi realtà sottoposta a questo genere di legislazione. Cfr. Capitani 1997, 10-11. Sulla tassazione suntuaria, vd. Hunt 1996, 336-339; Kovesi Killerby 2002, 47.

³⁴ A tale proposito gli abiti svolgevano una funzione importante: da alcuni loro elementi (fogge, colori, tessuti e così via) si potevano ricostruire la posizione socio-economica di chi li indossava. Sul medioevo come società posizionale e sulla leggibilità delle posizioni a partire dalle vesti, cfr. Barthes 1970; Hunt 1996, 84-88; Dolfi 1989, 13; Davis 1994; Cavagna-Butazzi 1995; Muzzarelli 1999, 260-270; Muzzarelli 2014, 20; Muzzarelli 2005, 215-229; Muzzarelli 2001, 7-21; Kovesi Killerby 2002, 111-113; Genet-Mineo 2014, 11, 216-228.

bizzarra e ininfluyente, anzi, importantissima per capire anche il funzionamento delle città. Infatti, questi codici giuridici, come nota Maria Giuseppina Muzzarelli, si possono considerare come uno specchio riflettente: vi si può cogliere il progetto dei legislatori, spesso sollecitato dai predicatori, di mettere ordine e di organizzare ogni ambito della vita cittadina.³⁵

Nella dinamica di disciplinamento che le leggi suntuarie si proponevano di svolgere, il sistema delle multe faceva parte di una progettualità politica di governabilità volta a rendere le diversità e i conflitti più tollerabili. Nello specifico: rappresentando un margine tra chi può pagare e chi non ne ha le possibilità, facendo fede alla teoria posizionale sopra accennata, la multa di per sé concorre a rendere visibili le disparità economiche dei cittadini; dall'altro lato, il fatto che questi siano preda di tentanti vanità e siano disposti a pagare qualche denaro per soddisfare i loro desideri, fa sì che la multa sia al contempo una scorciatoia, un mezzo per addolcire i divieti creando una alternativa in piena legalità, rendendo così l'imposizione più tollerabile. Non solo la sanzione pecuniaria allevia il rigore della norma, ma diviene anche strumento che agisce in favore del bene pubblico, del bene comune che, relativamente alle città medievali, coincide con il bene del Comune. Il fatto che una parte di quanto riscosso venga devoluta ai bisognosi induce una virtuosa redistribuzione delle ricchezze. A tale riguardo Maria Giuseppina Muzzarelli ha sostenuto la tesi di un medioevo dell'ineguaglianza ma anche capace di ricavare dal privilegio di pochi le risorse da impiegare a vantaggio della collettività.³⁶

La multa, quindi, non è una punizione: nel presente contributo si è cercato di dimostrare che il sistema delle multe, in realtà, non si riduce alla fiscalità, ma fa parte di un progetto politico e anche sociale nel quale la possibilità, data a tutti ma messa in atto solo da chi ne aveva i mezzi, di poter «pagare le pompe», ovvero le multe, è un elemento centrale.

³⁵ Muzzarelli-Campanini 2003, 17.

³⁶ Muzzarelli 2018.

Riferimenti bibliografici

Bistort 1912

G. Bistort, *Il Magistrato alle Pompe nella Repubblica di Venezia. Studio storico*, Premessa di G. Zorzanello, U. Stefanutti, Forni, Bologna 1969 [ed. orig. Venezia 1912].

Barthes 1970

R. Barthes, *Il sistema della moda*, Einaudi, Torino 1970.

Capitani 1997

O. Capitani, *Il Medioevo tra Crivellucci e Gentile. A proposito di una ricerca del giovane Gentile sulle leggi suntuarie del Comune di Pisa*, «Bollettino Storico Pisano», 66 (1997), pp. 10-11.

Cassani 2003

M. Cassani, *La donna nelle regole matrimoniali degli statuti quattro-cinquecenteschi*, «Proposte e Ricerche», 50 (2003), pp. 13-26.

Caporaloni 2009

G.M. Caporaloni, *Mode e modi tra piacere e dovere. Un percorso al femminile tra doti e prammatiche suntuarie anconetane dal secolo XIV al XIX*, Soroptimist International d'Italia Club di Ancona, Ancona 2009.

Cavagna-Butazzi 1995

A.G. Cavagna, G. Butazzi (a cura di), *Le trame della moda*, Bulzoni, Roma 1995.

Ceppari Ridolfi-Turrini 1993

A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini, *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Il leccio, Siena 1993.

Chesne Dauphinè Griffò 1985

G. Chesne Dauphinè Griffò, *Le regole della moda*, in S. Bertelli, G. Crifò (a cura di), *Rituale, cerimoniale, etichetta*, Bompiani, Milano 1985.

Davis 1994

F. Davis, *Fashion, Culture and Identity*, University of Chicago Press, Chicago 1994.

Delcorno 1989

C. Delcorno (a cura di), Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena. 1427*, I-II, Rusconi, Milano 1989.

Dolfi 1989

L. Dolfi (a cura di), *Tirso de Molina. Lo scantinato e la ruota*, Liguori, Napoli 1989.

Dyer 1989

C. Dyer, *Standards of living in the later Middle Ages: Social Change in England, c. 1200-1520*, Cambridge University Press, Cambridge 1989.

Franci-Muzzarelli 2005

G. Franci, M.G. Muzzarelli (a cura di), *Il vestito dell'altro. Semiotica, arti, costume*, Lupetti, Milano 2005.

Genet-Mineo 2014

P. Genet, E.I. Mineo (dir.), *Marquer la prééminence sociale*, Publications de la Sorbonne, École française de Rome, Rome-Paris 2014.

Hunt 1996

A. Hunt, *Governance of the Consuming Passion. A History of Sumptuary Law*, Macmillan, Basingstock 1996.

Kovesi Killerby 2002

C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy. 1200-1500*, Clarendon Press, Oxford 2002.

Levi Pisetzky 1964-1969

R. Levi Pisetzky, *Storia del costume in Italia*, I-V, Istituto editoriale italiano, Milano 1964-1969.

Levi Pisetzky 1978

R. Levi Pisetzky, *Il costume e la moda nella società italiana*, Einaudi, Torino 1978.

Merkel 2016

C. Merkel, *Come vestivano gli uomini del Decameron*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2016 [ed. orig. Roma 1898].

Muzzarelli 1986

M.G. Muzzarelli, "Contra mundanas vanitates et pompas". *Aspetti della lotta contro i lussi nell'Italia del XV secolo*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 50 (1986), fasc. II, pp. 371-390.

Muzzarelli 1996

M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze: disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Scriptorium, Torino 1996.

Muzzarelli 1999

M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 1999.

Muzzarelli 2001

M.G. Muzzarelli "Nosce ordinem et finem sui status": *il valore delle vesti nella società posizionale del tardo Medioevo*, in P. Prodi e V. Marchetti (a cura di), *Problemi di identità tra Medioevo ed Età moderna*, CLUEB, Bologna 2001, pp. 7-21.

Muzzarelli 2002

M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI Emilia Romagna* (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 41), Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, Roma 2002.

Muzzarelli 2009

M.G. Muzzarelli, *Storia della moda e dell'abbigliamento dal sec. XIII all'inizio del XX*, in C. Petrini, U. Valli (a cura di), *Cibo, gioco, feste, moda*, VI, UTET, Torino 2009, pp. 530-599.

Muzzarelli 2014

M.G. Muzzarelli, *Breve storia della moda in Italia*, il Mulino, Bologna 2014.

Muzzarelli 2018

M.G. Muzzarelli, *Vesti bollate: The Italian Fashion Gazette of the Fourteenth and Fifteenth Centuries (shapes, colours, decorations)*, in C. Kovesi Killerby (ed.), *Luxury and Ethichs of Greed in Early Modern Italy*, Brepols, Turnhout 2018, pp. 119-136.

Muzzarelli-Campanini 2003

M.G. Muzzarelli, A. Campanini (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, Carocci, Roma 2003.

Owen Hughes 1990

D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*, in C. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 166-193.

M. Pastoureau 2008

M. Pastoureau, *Nero. Storia di un colore*, Ponte delle grazie, Milano 2008.

Prodi 1994

P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 1994.

Schiera 1992

P. Schiera, *Disciplina, disciplinamento*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 18 (1992), pp. 315-334.

Tugnoli Aprile 1997

A. Tugnoli Aprile, *I libri di famiglia dei Da Sala*, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1997.

Varischi da Milano 1964

P.C. Varischi da Milano (a cura di), *Sermoni del beato Bernardino da Feltre*, I-III, Cassa di risparmio delle provincie lombarde e Banca del Monte, Milano 1964.

Woolf 1996

V. Woolf, *Le tre ghinee*, La Tartaruga, Milano 1996 [ed. or. *Three Guineas*, Hogarth Press, London 1938].

LAURA RIGHI

DISCIPLINARE FORME, MISURE E VALORI.
LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CALZATURE PROIBITE
DALLA LEGISLAZIONE SUNTUARIA (XIII-XV SEC.)

I metodi di indagine adottati nello studio della legislazione suntuaria sono stati nel corso del tempo molteplici e distinti. Tuttavia, molti ambiti di ricerca potrebbero ancora beneficiare della lettura di tali fonti, che lasciano affiorare le peculiarità culturali e materiali della società tardomedievale.¹ In particolare, per la specifica tematica da esse trattata, le leggi suntuarie forniscono preziose informazioni sulle caratteristiche estrinseche degli oggetti, e in particolare degli oggetti dell'abbigliamento, e sulle abitudini dei loro consumatori. Sinora, attraverso la lettura delle leggi suntuarie, gli storici dei consumi hanno potuto associare a uno specifico oggetto – o ancor di più a uno specifico modello – una clientela ben definita, e così circoscrivere e precisare cambiamenti e movimenti della moda tra differenti classi sociali.²

A partire dai più recenti studi sui consumi tardo medievali e rinascimentali, e attraverso lo studio di un preciso oggetto della moda, vale a dire le calzature, tale contributo intende collegare l'oggetto del divieto suntuario al contesto in cui è stato prodotto. Si intende dunque individuare e classificare ciascuna tipologia merceologica, presente nella legislazione suntuaria elaborata in ambito urbano tra XIII e XVI secolo, al fine di riflettere sulle caratteristiche materiali di tali manufatti e di risalire al momento in cui questi venivano prodotti, non limitandosi ad associarli a

¹ In particolare, come già sottolineato da Franco Franceschi: «quello tra la storia economica e la legislazione suntuaria può tranquillamente essere definito un incontro mancato», Franceschi 2003, 163.

² Numerosi sono stati gli studi sulla legislazione suntuaria e gli usi di tale fonte per lo studio dei consumi e della moda tardomedievali e rinascimentali, a partire da Owen Hughes 1984; Hunt 1996; Kovesi Killerby 2002; Muzzarelli 1996, Muzzarelli 2003, Muzzarelli 2018.

un pubblico di consumatori. Il collegamento qui proposto vuole rivelare quanto i cambiamenti della moda, che la legislazione suntuaria imponeva o rifletteva, potevano influenzare le industrie di riferimento.

L'analisi della legislazione suntuaria consente anzitutto di identificare materiali e forme degli oggetti, e di proporre una classificazione dei diversi modelli di calzature in uso, in diverse aree e in diversi periodi, lungo i secoli qui esaminati.³ Con l'obiettivo di dialogare con le catalogazioni proposte da archeologi e conservatori, che si fondano su alcune caratteristiche strutturali delle calzature rinvenute negli scavi archeologici e presenti nelle collezioni museali, quali: altezza della calzatura rispetto alla gamba, sistema usato per l'allacciatura, apparato decorativo e modalità di cucitura.⁴ Adottare tale classificazione consente inoltre di ripercorrere i cambiamenti intervenuti nel corso del tempo, tanto nei consumi quanto nelle tecniche di produzione elaborate per la fabbricazione dei diversi modelli, e attribuire a ciascun specifico oggetto un valore sul mercato.

Lo studio del settore calzaturiero, così come quando si tratta di analizzare la produzione di settori tessili, è strettamente collegato alla storia del costume. E di conseguenza non si può prescindere dal fare riferimento alla massima manifestazione di attenzione che i poteri pubblici dedicarono all'abbigliamento, ai consumi e alla diffusione di oggetti di lusso, ma non solo. Lo studio della legislazione suntuaria consente infatti di rilevare determinate caratteristiche tecniche dei prodotti dell'industria calzaturiera e dei cambiamenti intervenuti nel corso del tempo, che

³ Gli studi svolti a partire dalla legislazione suntuaria, attraverso le scansioni temporali e le descrizioni riportate da queste fonti, hanno contribuito in modo rilevante a sottolineare i rapidi cambiamenti della moda nel corso del tardo medioevo e del rinascimento, aiutando la storiografia a non cadere nel facile errore di leggere come compatto e omogeneo un arco cronologico ampio (c. 1300-c. 1600): cfr. Cohn Jr. 2012, 985-986.

⁴ Diverse classificazioni di calzature sono state proposte da recenti studi archeologici, anche sul lungo periodo: Grew-de Neergaard 2001; Goubitz 2007²; Volken 2014.

non sarebbero altrimenti individuabili in altre fonti documentarie. Si tenterà poi di mettere in relazione le informazioni sulle calzature forniteci dalle norme suntuarie con dati provenienti da altre tipologie documentarie, di carattere pubblico e privato, al fine di evidenziare usi, prezzi e tecniche industriali adottate dalla società tardomedievale.⁵

In primo luogo si deve sottolineare che le calzature sono presenti in minor misura rispetto ad altre componenti dell'abbigliamento nei testi legislativi. La scarsa attenzione che i legislatori dedicarono a questo accessorio deve essere ricondotta al materiale con cui queste venivano abitualmente prodotte: il cuoio. Esso era considerato un materiale 'prezioso' in quanto parte della quotidianità degli abitanti di città e campagne, che ne riconoscevano e apprezzavano l'utilità e la resistenza. E proprio per tale motivo il cuoio non veniva considerato un materiale di lusso. Un'ulteriore ragione che sta alla base delle scarse attenzioni prestate dai legislatori verso tale oggetto era il loro posizionamento: le calzature erano sovente nascoste dai lunghi abiti, soprattutto nel caso dell'abbigliamento femminile, il più colpito dalla legislazione suntuaria.

Una classificazione delle calzature presenti nella legislazione suntuaria è già stata proposta da Maria Giuseppina Muzzarelli, che ha distinto tre livelli di intervento e dunque tre gradi differenti di licenza: le *élites* che potevano portare calzature di velluto decorate con perle, oro e argento; la maggior parte della popolazione cittadina che poteva fare uso di pianelle o calzature in velluto ma senza decorazioni; e gli abitanti del contado che potevano utilizzare esclusivamente calzature in cuoio.⁶ A partire da tale classificazione, e da altre distinzioni che verranno presentate nelle prossime pagine, è possibile distinguere fonda-

⁵ I dati qui riportati sono frutto delle ricerche condotte per l'elaborazione della tesi di Dottorato *La manifattura del cuoio nell'Italia comunale: tecniche, struttura produttiva e organizzazione del lavoro*, discussa presso l'Università degli Studi di Trento il 4 maggio 2018, relatore prof. Giovanni Ciappelli.

⁶ Muzzarelli 2006, 50-75.

talmente due modelli di produzione afferenti a due distinti mercati, uno di lusso e uno di massa, e la legislazione suntuaria, per ragioni distinte, interveniva su entrambi. Non tutte le calzature presenti nella legislazione suntuaria dovevano infatti essere classificate tra i prodotti di lusso, alcune tra queste erano sottoposte a sorveglianza e limitazioni per le loro caratteristiche stravaganti ed eccessive, e proprio in ragione della loro capillare diffusione. Attraverso la legislazione suntuaria e la classificazione dei differenti modelli di calzature è possibile avviare una riflessione sui diversi livelli di consumo, a partire da quello che maggiormente interessava colpire, vale a dire la produzione rivolta al mercato di lusso.

1. Le calzature per le élites: legislazione, committenze e tecniche

Gli appartenenti alle classi sociali più elevate distinguevano le proprie calzature da quelle di uso comune, accessibili a tutti, tramite l'applicazione di tessuti e materiali preziosi, che aumentavano il valore dell'oggetto e gli conferivano un aspetto lussuoso. Alternativamente, la calzatura poteva essere arricchita attraverso la lavorazione del cuoio stesso, grazie all'opera e all'abilità di calzolari e conciatori che vi operavano tinture, intagli e stampe. Grazie alle tecniche decorative sviluppate dagli artigiani o attraverso l'applicazione di materiali, tali oggetti acquisivano un valore di mercato e un valore simbolico molto più elevati rispetto ai modelli più diffusi e a buon mercato.

Di fatto, calzature riccamente decorate erano già economicamente alla portata di un gruppo ristretto, che tuttavia la legislazione suntuaria tentò di circoscrivere ulteriormente. Soprattutto a partire dal Trecento, la legislazione si proponeva di definire quali porzioni della società potevano indossare calzature decorate e in quali quantità. La necessità di classificare e dettagliare le leggi condusse i legislatori a fornire una descrizione

degli oggetti proibiti, offrendoci così un'inedita panoramica delle modalità di decorazione delle calzature.

Gli statuti suntuari fiorentini del 1355 proibivano ad esempio alle donne di camminare per la città con scarpe decorate, in particolare «scarpette stampate o scarpette d'alcuno panno di colore o di drappo o di sciamito», e ampliavano il divieto a scarpe o pianelle con fibbiette, puntali o con decorazioni in oro o argento.⁷ A Siena un analogo statuto del 1343 vietava invece esclusivamente l'uso di scarpe stampate (dunque in cuoio ma decorate) nel calcagno o l'utilizzo di scarpe aperte; tuttavia erano esonerate dal divieto di indossare tali oggetti le donne di cavalieri, medici e dottori di tutte le professioni.⁸ Similmente, a Bologna, dopo quasi un sessantennio, nel 1401, si proibivano scarpe e pianelle decorate con ricami, intagliate e dipinte, o di cuoio colorato.⁹

Come dimostrano questi rapidi esempi, i divieti relativi alle calzature decorate erano diffusi. Tuttavia, come scrupolosamente riportato dai testi legislativi, si trattasse di pianelle o di scarpe chiuse, tali divieti non si rivolgevano alla totalità della cittadinanza: alcune donne erano autorizzate a indossare calzature in velluto o altri tessuti di seta, e godevano del privilegio di farvi aggiungere decorazioni. Ad essere esclusi dal rispetto di tali restrizioni, tanto nel caso fiorentino quanto nel caso bolognese, erano le mogli e le figlie di dottori o nobili. Tutte le donne che erano di condizione sociale elevata potevano dunque indossare calzature con fibbie e puntali, mentre la maggior parte dei citta-

⁷ Fanfani 1851, 12-13.

⁸ Il testo dello Statuto del Donnaio senese è edito in Ceppari Ridolfi-Turrini 1993, 148 e 176.

⁹ Muzzarelli 2002, 131: «Item non possint de cetero portare in pedibus aliquos subtulares nec aliquas planellas cum punctis longioribus media uncia vel que sint pincte, intagliate vel recamate seu sbuciate in totum vel pro parte aut que sint de aliquo corio quam de corio nigro vel albo. Nec etiam deferre possint aliquas caligas solatas vel scofones solatos nec contisatos in aliqua forma sub pena cuilibet contrafacienti librarum quinque bononinorum pro qualibet vice. Et eandem seu similem penam incurrat quilibet calzolarius qui aliquod de supra prohibitis fecerit».

dini doveva limitarsi a indossarle in cuoio, chiaro o scuro, senza decorazioni e colori vistosi.¹⁰ In alcuni casi la legislazione provvedeva inoltre a limitare l'uso delle calzature degli abitanti del contado, ai quali erano completamente vietati tessuti in seta e alcuni colori quali l'oro e il rosso.¹¹

Le distinzioni imposte dalla legislazione suntuaria a proposito delle donne di alta estrazione sociale sono verificabili nella pratica: la lettura dei corredi nuziali di alcune tra le più importanti donne della nobiltà italiana mostra come tra gli oggetti vi fossero svariate paia di preziose calzature. Ne è un esempio il corredo di Bianca Maria Sforza-Visconti che al momento del matrimonio con l'imperatore Massimiliano I portava con sé 24 paia «caligarum scarlate», 24 paia di pianelle: «ex panno aureo et veluto variorum colorum cum minimentis ex argento ornatis ad paravaesinam»; e infine «paria vigintiquatuor calceorum ex serico, scilicet veluto dalmasco et raso».¹² La sposa possedeva 72 paia di scarpe con varie forme, tutte impreziosite e decorate, ben al di sopra delle limitazioni previste per la maggior parte della popolazione. Egualmente tali accessori sono direttamente riscontrabili nelle collezioni di musei che conservano le calzature appartenute alle famiglie di alta estrazione sociale delle più importanti città italiane, oppure quelle appartenute a vescovi e prelati dell'alto e basso medioevo. Anche queste ultime erano calzature riccamente decorate, con i colori più importanti sotto il profilo religioso, quali l'oro e il rosso:¹³ gli stessi colori che venivano utilizzati e commissionati a conciatori e calzolari dalle *élite* urbane e dalle corti tra XIII e XV secolo.

Al di là dei rari oggetti conservatisi e di alcune eccezionali committenze, la legislazione suntuaria dimostra la persistenza nel tardo medioevo di una porzione di popolazione urbana che

¹⁰ È il caso di Firenze, in cui vengono dispensate esclusivamente le mogli di cavalieri: vd. *supra* n. 7.

¹¹ Si tratta di una provvigione emanata a Reggio Emilia nel 1489, come riportato in Muzzarelli 2002, 611-616.

¹² Verga 1898, 64-65.

¹³ Giuliani-Ioele-Jervis-Jung 2014, 1-31.

era autorizzata a indossare tali calzature. Nelle città era dunque presente un consistente gruppo di consumatori di scarpe variamente decorate, che richiedeva l'elaborazione di specifiche tecniche e sistemi di produzione. Le decorazioni maggiormente apprezzate erano quelle che privavano il cuoio del suo colore naturale, distinguendo così le calzature da quelle usate da contadini e lavoratori manuali. Ciò poteva avvenire attraverso la pittura, la tintura del cuoio o la sua doratura. Come mostrano molto chiaramente i testi normativi, la stampa o l'incisione della tomaia erano l'unica alternativa alla tintura del cuoio per nobilitare l'aspetto delle calzature. Doveva trattarsi delle tecniche decorative maggiormente utilizzate nel corso del medioevo: venivano stampati soprattutto motivi geometrici, motivi a 'spina di pesce' o a 'occhi di gallo', ma alcune decorazioni a intaglio potevano riprodurre anche più complessi motivi vegetali.¹⁴ Tali decorazioni venivano effettuate dai calzolai una volta confezionata la calzatura, ed è probabile che solo alcuni tra loro fossero in grado di compiere le lavorazioni più complesse. Eppure l'analisi di inventari di bottega conferma la diffusione di strumenti in metallo utili all'incisione o alla raschiatura superficiale del cuoio, oppure di strumenti con punte più grandi recanti motivi decorativi piuttosto semplici per la stampa.¹⁵ La stampa non richiedeva infatti l'erosione di una parte della superficie, ma lasciava una macchia più scura sul cuoio. Altre tipologie di decorazione erano la creazione di incroci e disegni, attraverso l'utilizzo di numerosi lacci, fibbie o pieghe sulla tomaia.¹⁶ Tra le

¹⁴ Goubitz 2007², spec. 41; oltre agli scavi archeologici e ai reperti museali, rarissime sono le informazioni sui motivi decorativi tardomedievali che possono essere messe in relazione con le descrizioni della normativa suntuaria. Al contrario, a partire dal Cinquecento si può ricorrere a testi quali Garzoni 1593, spec. 651.

¹⁵ L'inventario di un calzolaio di area toscana ad esempio riporta strumenti in ferro specifici per la stampa di diversi motivi su cuoio, cfr. Meek 2017.

¹⁶ Le analisi archeologiche lasciano intendere che la stampa si potesse effettuare solo sul cuoio conciato al vegetale, o comunque che questo fosse il più idoneo a questo tipo di decorazione: Goubitz 2007², 44.

calzature più apprezzate vi erano poi quelle la cui tomaia era prodotta in cuoio ovino o camoscio, che, seppur economico, garantiva un effetto più ‘vellutato’ e dunque raffinato.¹⁷ Un’altra procedura decorativa che veniva svolta dopo il confezionamento del prodotto finito era la pittura del cuoio. Molto diffusa per l’ornamento di selle, scudi e prodotti per l’arredamento essa non risulta egualmente diffusa nel caso delle scarpe.¹⁸ Non tutte le operazioni decorative avvenivano però nelle fasi finali di confezionamento del prodotto. Le calzature colorate erano solitamente frutto dell’uso di cuoio precedentemente conciato con l’aggiunta di sostanze tintorie, che consentivano di ottenere un’ampia gamma di colori, quasi al pari di quelli osservabili nei tessuti.¹⁹ Infine, la doratura era il procedimento di certo più costoso e pregiato. Come nel caso del settore tessile, si trattava di un procedimento complesso, ma che soprattutto richiedeva un consistente investimento per l’acquisto della materia prima.²⁰

Diverse erano dunque le lavorazioni che potevano rendere le calzature più pregiate, e che venivano ritenute consone per specifici segmenti di consumatori. I livelli di autorizzazione erano definiti attraverso la classificazione e la descrizione delle tipologie di decorazione in uso, mentre molto più raramente le norme fissavano un valore massimo monetario per le pannelle che le donne erano autorizzate a indossare.²¹ Le modalità di decorazione erano svariate, e alcune di queste molto diffuse, nonostante gli interventi normativi che miravano a renderle esclusive per le classi sociali più elevate.²²

¹⁷ Goubitz 2007², 45.

¹⁸ Córdoba de la Llave 2008, 247.

¹⁹ La definizione dei colori per il cuoio più diffusi risulta difficile in quanto – tanto nelle fonti documentarie quanto nelle fonti iconografiche – risulta difficile distinguere le calzature fabbricate in cuoio o in tessuto colorato.

²⁰ O’ Malley 2010, 45-83.

²¹ A Foligno ad esempio nel 1507 si vietava a tutte le donne di indossare pannelle con un valore maggiore a 5 carlini: Nico Ottaviani 2005, 433-441.

²² Emblematico da questo punto di vista è il caso della legislazione suntuaria bolognese del 1453, elaborata sotto il cardinale legato Bessarione, che distingueva la società cittadina in sei fasce assegnando a ognuna di queste diffe-

In particolare, la tintura, la stampa e la creazione di intrecci e pieghe con il cuoio erano procedimenti piuttosto diffusi che consentivano di impreziosire le calzature, pur senza comportare un aumento eccessivo dei costi di produzione e di vendita. Tali calzature erano colpite dalla legislazione proprio in ragione del loro prezzo contenuto: esse erano alla portata di un'ampia porzione della popolazione, anche se erano esteticamente assimilabili – per colori e decorazioni – alle costose calzature rivestite in tessuto e preziosi.²³

2. Modelli e fogge delle calzature: divieti universali per consumi diffusi

Le calzature erano un elemento fondamentale e basilare dell'abbigliamento di ogni componente della società, e, esattamente come altri capi di abbigliamento, seguivano i dettami della moda. Soprattutto nella moda femminile, indossare specifici modelli di calzature era un'esigenza condivisa da tutta la popolazione cittadina. Le calzature più comuni venivano prodotte in serie, avevano prezzi molto contenuti ed erano un oggetto di ampio consumo, in quanto soggette a rapida usura. Tuttavia, anche queste merci venivano colpite dalla legislazione suntuaria, sebbene con maggiore difficoltà e minore efficacia. Le autorità si occupavano in particolare di moderare due eccessi: la lunghezza delle punte e l'altezza della suola.

Il fenomeno di moltiplicazione delle leggi suntuarie che caratterizzò il XIV secolo è riscontrabile anche in questo campo: vi fu infatti un aumento esponenziale del numero di divieti ad

renti quote di libertà nello sfoggio di preziosi. Il testo completo del provvedimento si trova in Muzzarelli 2002, 148-152.

²³ Per la distinzione nei consumi si veda Muzzarelli 2017, 450-478; i fenomeni di imitazione dei prodotti in cuoio di lusso meriterebbero di essere oggetto di approfondite ricerche, tuttavia un interessante punto di partenza è Turnau 1981, 267-281.

indossare scarpe con punte più lunghe.²⁴ A Firenze, ad esempio, nel 1373 si stabiliva che le punte delle scarpe non potessero essere più lunghe di 1/16 di braccio da lana (15 cm circa) oltre la punta del piede;²⁵ a Perugia nel 1376 le scarpe non potevano essere più lunghe di 1 oncia;²⁶ mentre a Bologna nel 1401 si limitava la lunghezza della punta, tanto per le scarpe basse quanto per le pianelle, a ½ oncia.²⁷

Nonostante l'imprecisione terminologica che caratterizzava la categoria "scarpe", la legislazione suntuaria dà conferma di alcune differenze nei modelli e nelle forme che si diffusero nel corso del tardo medioevo.²⁸ Come hanno dimostrato i risultati di alcuni scavi archeologici, le calzature con punte molto lunghe erano attestate non solo in Italia, ma anche nel nord Europa: le numerose calzature rinvenute durante tali campagne dimostrano infatti che un progressivo aumento nella lunghezza delle punte – fino a 10 centimetri – avvenne a metà Trecento.²⁹

Nonostante le scarse testimonianze archeologiche e materiali per l'area di nostro interesse, risulta evidente, grazie anche ai testi suntuari, che nelle città dell'Italia centro-settentrionale le calzature con punta molto lunga ebbero ampia diffusione. Queste leggi si rivolgevano al complesso della cittadinanza, senza distinzione di ceto, col fine di intervenire in situazioni di eccesso e stravaganza della moda. L'utilizzo delle calzature dalla punta lunga rimaneva probabilmente ampiamente diffuso e tollerato, anche se si cercava di limitarne gli eccessi, soprattutto nei centri urbani di maggiori dimensioni, in cui si aveva una

²⁴ Si tratta delle calzature comunemente identificate come *poulaines*, un termine tuttavia attestato soprattutto a partire dalla prima età moderna ed esclusivamente su territorio francese: Levi Pisetzky 1975, II, 145-146.

²⁵ Fanfani 1851, 12-13.

²⁶ Nico Ottaviani 2005, 86-90.

²⁷ Muzzarelli 2002, 127-136.

²⁸ Ad eccezione di *pianelle*, i termini maggiormente diffusi per fare riferimento alle calzature risultano essere quelli più ambigui: *calçarii*, *calciamenta*, *subtalaes*, *scarpette*.

²⁹ Grew-de Neergaard 2001, 88-89.

maggiore diffusione delle tendenze internazionali e nelle quali gli artigiani ottenevano più alti gradi di specializzazione.

Infine, una descrizione di tale peculiare prodotto della moda può essere rintracciata nella cronaca di Giovanni Musso, in cui l'autore presentava gli usi e i costumi dei piacentini di fine Trecento. Immane è il riferimento all'utilizzo, da parte di uomini e di donne, di calze solate dalla punta estremamente lunga, di circa 10 centimetri oltre la punta del piede, tanto da dover essere riempita di peli di bovino perché rimanesse in forma e non si piegasse sotto il piede mentre si camminava.³⁰

[...] caligae portantus solatae cum scarpis albis, de subtus dictas caligas solatas, et in aestate et in hyeme, et aliquando portant scarpas et caligas solatas cum puntis longis onciarum trium ultram pedem subtilibus. Omnes alii Cives Placentiae tam foeminae quam masculi, sicut solebant portare scarpas et caligas solatas sine punta, nunc portant cum puntis parvis: quae punctae tam longae quam parvae sunt plenae pilorum, sive burae bovis.

Ma a diffondersi non erano solo le scarpe con punte molto lunghe. Nel corso del XV secolo, e in particolare negli anni '20 e '30, entrarono al centro dell'attenzione dei predicatori le pianelle: il cui uso veniva limitato non solo per le decorazioni che vi venivano apposte, ma soprattutto per la loro altezza. Le pianelle con zeppe molto alte venivano indossate perché facevano apparire le donne più alte. Sull'altezza delle donne si esprimeva anche Bernardino da Siena, che si rivolgeva agli uomini e alla loro capacità di giudizio, additando l'uso delle pianelle come uno dei mezzi più utilizzati dalle donne per trarli in inganno.³¹

O giovane, io non dico che mai tu misuri la donna a canna, quando tu la pigli; ma voglio che tu la misuri che ella sia buona, sia savia, sia

³⁰ Musso 1739, 320.

³¹ Lo stesso principio dell'inganno delle donne e della colpevolezza delle pianelle nell'alterare l'altezza ritorna nella maggior parte dei sermoni e delle prediche quattrocentesche di personaggi quali Giovanni di Capestrano e San Giacomo della Marca, che furono anche promotori in molti luoghi delle stesse leggi suntuarie. Per un resoconto di tali principi nei testi dei predicatori si veda Muzzarelli 1996, 155-210 e Muzzarelli 2007, 435-444.

fattiva, sia saccente, buona massaia, facente eccetera. Che so' di quegli che vogliono che ella sia un pezzo di bestia, e tu se' un altro pezzo, e farete poi dimolti bestioni. Io vi vo' mostrare (oh, questa è ben vera!), io vi vo' mostrare cosa che voi non ve n'avedeste mai. [...] S'elleno hanno figliuole che sieno pazze dicono che ella è savia. Se ella è inferma, vuol che ella paia sana. Se ella è piccola, vuol che ella paia grande, che le fa portare uno paio di pianelle alte una spanna, e da capo la aconcia ancora, che pare un'altra. Che vuoi tu, che fra da' piei e dal capo, ella pare maggiore un mezzo braccio; e' parti che sia ghignata; che quando la vede poi, ella sia meno un mezzo braccio? Confessatevene mai? Or va' pur là.³²

Come ben descritto da Bernardino da Siena, che sapeva riconoscere i simboli delle vanità ai quali tanto si opponeva, la calzatura femminile più diffusa, e più pericolosa, era la pianella, come d'altronde confermano i diversi tentativi normativi volti a limitarne l'uso.

La produzione e la diffusione delle pianelle è ampiamente attestata in tutte le città dell'Italia centro-settentrionale a partire dal XIV secolo. Tuttavia, esse non suscitavano eguali attenzioni in tutti i centri urbani: in alcuni casi non si riteneva forse opportuno intervenire sul tema, mentre in altri luoghi potevano non aver raggiunto altezze eccessive. Come nel caso di Milano, dove le donne: «basse hanno le pianelle, vanno stanche – tutte le più son colme in su le coppe».³³ Al contrario, vi furono città in cui, per differenti ragioni, si prestarono notevoli attenzioni alle pianelle. Nel 1430 il consiglio di Venezia, uno dei centri in cui la diffusione dell'utilizzo di alte pianelle appare maggiormente attestato, ne fissava il limite massimo per l'altezza a 8-9 centimetri (½ quarta). La prima ragione che veniva addotta dai legislatori era la necessità di limitare la spesa nella fabbricazione degli abiti: le donne con pianelle alte 10-15 centimetri avrebbero dovuto acquistare più tessuto perché questo arrivasse almeno a terra, e di conseguenza si sarebbe dovuta aumentare anche l'am-

³² Il passo è tratto dalla predica XXXVII, 109-111: Delcorno 1989, 1093-1094.

³³ Il sonetto 191 de *I sonetti del Pistoia*, giusta l'apografo trivulziano è citato anche in Verga 1898, 5-79.

piezza della gonna.³⁴ La seconda era il pericolo in cui incorrevano le donne che camminavano su calzature così alte: le donne incinte, camminando in modo precario su questi trampoli, rischiavano di cadere e abortire.³⁵

Molto simili tra loro sono poi le vicende riguardanti Macerata e Terni. Nel 1432, a Macerata, con un provvedimento indotto dalla presenza di San Giacomo dalla Marca, che in quel periodo predicava in città, veniva imposto a tutte le donne di non portare pianelle più alte di 8-9 centimetri (1/8 di braccio). La legge, che venne perfino inserita nei coevi statuti cittadini, venne però abrogata solo cinque anni dopo con l'insediamento al governo della città di Alessandro Sforza.³⁶ Egualmente, a Terni, nel 1444, in seguito alla predicazione di San Giacomo della Marca si stabiliva che le pianelle non potessero essere più alte di 8 centimetri, nel rispetto della misura scolpita nella chiesa di S. Maria. La scelta di scolpire la misura per le pianelle nella chiesa cittadina, insieme con le misure in uso nel mercato, aveva un significato preciso, e dimostra il peso che si dava a tale imposizione. In ragione probabilmente delle difficoltà riscontrate nell'applicazione del limite, era necessario innalzare il ruolo e la rilevanza della norma, accogliendola all'interno della chiesa principale ed equiparandola così alle leggi sul rispetto delle unità di misura commerciali, la cui importanza era ampiamente riconosciuta dalla cittadinanza. Ciò nonostante la misura continuò verosimilmente ad essere considerata eccessiva, e solo due anni dopo il comune abrogò la norma, non imponendo più alcun limite all'altezza delle calzature.³⁷

³⁴ Si deve pensare a questo proposito che nella confezione di un abito, salvo le decorazioni con materiali preziosi, la maggiore voce di spesa consisteva proprio nell'acquisto del tessuto.

³⁵ Per la segnalazione e per avermi fornito la possibilità di consultare interamente tale documento inedito si ringrazia il dott. Giulio Biondi, ASVe, M.C., *Ursa*, c. 81v, 2 marzo 1430; Vianello 2006, 76-93.

³⁶ Archivio di Stato di Macerata, Archivio Priorale, Statuti e capitoli, vol. 156, Statuto del Comune di Macerata del 1432, lib. IV.

³⁷ Nico Ottaviani 2005, 830-833; Lugli 2010, 77-96.

Il tema dell'altezza delle soles e della loro limitazione risulta essere un tema sensibile e dibattuto: i legislatori intervenivano solo in situazioni di particolare eccesso, come fu probabilmente il caso veneziano, oppure sotto la spinta dei predicatori. Si trattava di provvedimenti rivolti – egualmente ed equamente – a tutta la cittadinanza, il cui rispetto doveva dunque essere difficile da ottenere. Lo stesso Bernardino da Siena si era espresso più volte contro l'uso di pianelle, nel tentativo probabilmente di agevolare la comprensione, l'assimilazione e il rispetto delle leggi in materia. Parallelamente, infatti la coeva documentazione attesta la diffusione oltremodo capillare di questo modello. Al punto che alcuni tra i calzolari cittadini si erano specializzati in tale produzione e venivano riconosciuti come 'pianellai', garantendosi oltretutto una posizione economica migliore rispetto alla maggior parte dei colleghi.³⁸

Le misure riportate dalle norme suntuarie, e le informazioni sulla diffusione di questo modello di calzatura, forniscono inoltre utili informazioni sulle tecniche produttive sviluppate dai calzolari in area italiana, in assenza di risultati archeologici coevi. La capacità di confezionare calzature con soles più alte di 8, 10 o 15 centimetri dimostra l'evoluzione tecnica del settore calzaturiero intervenuta nel corso del medioevo. A partire dalla struttura di base del modello *turn-up* attestato nell'alto medioevo, la manifattura aveva progressivamente migliorato i modelli in uso, grazie all'inserzione di più parti in cuoio e a un sistema di cuciture più complesso, che rendeva le scarpe più comode e resistenti, fino ad arrivare a confezionare pianelle strutturalmente molto più complesse.

³⁸ Calzolari specializzati in tale produzione sono attestati in molti dei centri urbani italiani tardo-medievali, e analizzando la documentazione fiscale tardo trecentesca bolognese ne è emerso il crescente peso economico rispetto agli altri artigiani (Archivio di Stato di Bologna, *Comune*, Ufficio dei riformatori degli Estimi, serie II, Denunce dei cittadini, bb. 151-199).

3. Produzione e mercato delle calzature: osservazioni conclusive

I modelli di calzatura fin qui elencati – a seconda della forma e del grado di decorazione – seguivano percorsi produttivi differenti, richiedendo distinti materiali e conoscenze tecniche, che portavano a differenti costi di produzione, e che si riflettevano sul prezzo finale del prodotto.

La variazione più consistente nel prezzo delle calzature interveniva nel momento dell'apposizione di determinate decorazioni e della produzione su commissione. Rare sono però le informazioni pervenuteci sul valore di mercato di tali prodotti, in quanto, essendo oggetti unici, creati su misura per determinati personaggi, non avevano un prezzo standardizzato. Molto più frequenti sono invece le informazioni relative al valore delle calzature di uso quotidiano, che venivano esposte sui banchi di mercato e che dovevano avere un prezzo contenuto. I registri delle delibere dei consigli comunali di numerosi centri urbani sono disseminati di petizioni, votazioni e provvigioni riguardanti il prezzo delle calzature. A più riprese venivano infatti emanati dei calmieri di prezzi utili a ridefinire il 'giusto prezzo', dopo che i cittadini si erano rivolti alle autorità lamentando un innalzamento dei prezzi di tali prodotti.³⁹ Le autorità avevano dunque il compito di mediare con le corporazioni e ridefinire il valore dei principali modelli di calzature stabilendo il prezzo massimo che poteva essere pagato nel mercato cittadino. I risultati di tali

³⁹ Se i calmieri dei prezzi non ci informano direttamente su quale fosse il prezzo reale delle cose ma solo sul prezzo massimo che tali oggetti potevano avere, è d'altronde possibile analizzarne gli oggetti presenti, valutando quali fossero i modelli di calzatura toccati da questi provvedimenti. Sulla diffusione della teoria del giusto prezzo, e sulla corrispondenza tra il prezzo e il valore di mercato degli oggetti, hanno scritto numerosi storici, a partire da de Roover 1958, 418-434; discussioni recentemente riprese da Welch 2007, 71-84. Alcuni calmieri riguardanti le calzature e il loro prezzo sono presenti in Muzzarelli 2002, ad esempio 487ss.; casi di contrasto sull'emanazione di questi sono registrati per il caso marchigiano in Paciaroni 1989, 69-70.

mediazioni dimostrano solitamente la differenziazione merceologica presente anche nelle calzature di uso quotidiano, in quanto la necessità di definire con esattezza il prezzo di ogni prodotto portava ad elencare le diverse tipologie di calzatura in vendita in città. I prezzi si differenziavano fondamentalmente per la dimensione (scarpe da uomo, donna o bambino) e dunque per la quantità di cuoio utilizzato.

Tuttavia, se si prendono in esame i prezzi di alcune calzature vendute sul territorio italiano tra il XIII e il XV secolo, si nota come i prezzi imposti dai calmieri non si discostassero eccessivamente dai prezzi delle calzature sul mercato. Le calzature acquistate per i bisogni propri e dei propri familiari di un cuoiaio aretino, Giovanni di Feo Bracci, ad esempio, avevano un prezzo che variava dai 5 ai 22 soldi e comprendevano calzari, scarpe, scarpette e pianelle.⁴⁰ Anche le pianelle facevano dunque parte degli acquisti di scarpe di classi intermedie per la quotidianità, e il loro prezzo era molto differente da quello di altri modelli. All'interno di tali acquisti, il maggior numero di calzature aveva un prezzo medio di 8 o 9 soldi. Se confrontati con altri casi, inoltre, i prezzi di scarpe e scarpette non sembrano discostarsi di molto all'interno dei consumi delle classi medie o medio-alte. Si prenda ad esempio il notaio bolognese Eliseo Mamellini che nell'anno 1482 effettuava due diversi acquisti di scarpe, in entrambi i casi del valore di 7 soldi e 6 denari.⁴¹ Nonostante fossero differenti luoghi, tempi di acquisto e status sociale dell'acquirente, le scarpe o scarpette in cuoio acquistate al dettaglio mantenevano un prezzo simile.

Risulta invece più complesso definire quali fossero i modelli che presentavano i costi più elevati e i prezzi che questi poteva-

⁴⁰ Gli acquisti vengono effettuati dal cuoiaio Giovanni di Feo Bracci presso i calzolari che gli erano creditori per forniture di cuoio, e si collocano tra gli anni 1332 e 1335; le registrazioni sono inserite nella contabilità dell'attività industriale, Archivio della Fraternita dei Laici di Arezzo (d'ora in avanti Archivio della Fraternita), Archivio testatori, reg. 3296.

⁴¹ La trascrizione del memoriale tenuto dal notaio bolognese è reperibile in Ferretti 2008, 36-40.

no raggiungere. Raramente le fonti trasmettono il prezzo di acquisto di tali pregiate calzature, che venivano commissionate su misura dopo lunghe trattative, il più delle volte effettuate personalmente.⁴² Le calzature che potevano raggiungere prezzi più elevati erano le pianelle, che richiedevano maggiori quantità di materiale vista l'alta suola, e che spesso avevano rivestimenti in velluti e broccati e applicazioni di materiali preziosi, come perle o materiali dorati.

Le pianelle venivano identificate come le calzature più costose anche da frate Bernardino da Siena: « Or vi vo' dire cosa che mai forse non vi pensaste. Che può valere uno paio di pianelle? – che vagliono? Possono valere forse un mezzo fiorino; forse vagliono uno fiorino quelle belle dipinte, il più alto». Il frate faceva riferimento alle alte pianelle decorate o colorate che le donne di alta estrazione sociale sfoggiavano nelle città, e che erano al centro della legislazione suntuaria perché considerate oggetti di lusso, e dunque consentite solo ad alcune persone. In questa occasione però l'obiettivo del suo ragionamento era un altro, dimostrare che l'uso di pianelle richiedeva l'uso di maggiori porzioni di tessuto e dunque più consistenti investimenti: «vuoi ch'io ti mostri che elle ti costano più di sei, e anco più di diciotto, e anco più di sessanta [fiorini]?».⁴³ Anche in questo caso si intuisce che sì, probabilmente le pianelle potevano raggiungere costi più elevati rispetto a quelli riscontrati precedentemente, ma il problema non stava tanto in quell'aspetto, quanto piuttosto nel conseguente costo che comportavano per la fabbricazione degli abiti. La questione dello spreco di denaro derivante dal dover acquistare una maggiore quantità di tessuto per fabbricare i vestiti era ricorrente nella legislazione emanata, che chiedeva ai sarti di prendere le misure delle donne che commis-

⁴² Sappiamo infatti che alcuni distinti personaggi ordinavano i beni attraverso lettere e mediatori, come nel caso esemplare presentato in Welch 2005, 245-273. In molti casi, poi, erano direttamente i calzolari – come sarti e altri artigiani – che si recavano presso le case dei loro clienti.

⁴³ Delcorno 1989, predica XXXVII, 112-113, 1094-1095.

sionavano loro gli abiti, senza che queste indossassero le pianelle, per evitare che avessero abiti con strascichi eccessivamente lunghi. Queste leggi, estremamente diffuse e ribadite anche nei centri in cui l'altezza delle pianelle non veniva in alcun modo limitata, ci testimoniano come le pianelle piuttosto alte fossero in realtà ampiamente utilizzate e diffuse, anche se, non avendo forse raggiunto determinati eccessi, non venivano percepite come un problema. I limiti relativi agli strascichi delle vesti erano fissati solitamente a un palmo (circa 25 cm) se la misurazione veniva presa senza che fossero indossate le pianelle, mentre a Bologna si prevedeva che il vestito non potesse essere più lungo di quanto non fosse la donna con indosso le pianelle.⁴⁴ Ne consegue, che seppur presumibilmente più basse dei 25 centimetri di strascico consentiti a Perugia, le pianelle, che in molte città non erano soggette a legislazione, dovevano avere un'altezza rilevante.

Tuttavia le calzature più costose erano quelle rivestite in broccato d'oro o quelle in cuoio dorato. Un solo dato è pervenuto su un paio di pianelle del genere, acquistato da Isabella di Castiglia, in cuoio valenzano argentato e velluto, al prezzo di 7 ducati.⁴⁵ Una cifra dunque estremamente alta, se messa in relazione con i prezzi delle calzature di uso quotidiano; ma che si rivela piuttosto modesta se messa in relazione con i prezzi delle pregiate vesti che le signore usavano indossare sopra alle calzature. Sebbene dunque il prezzo di una calzatura potesse raggiungere i 7 ducati o oltre, all'interno del mercato di lusso, essa rimaneva un accessorio dell'abbigliamento di costo contenuto.

Eppure, nonostante il costo contenuto, tale accessorio aveva un forte significato simbolico: la scelta di un determinato colore, di un materiale, o di uno specifico modello voleva comunicare appartenenze politiche, religiose o un determinato status so-

⁴⁴ La norma è parte dei provvedimenti suntuari emanati dal Cardinale Legato Bessarione nel 1453: Muzzarelli 2002, 151.

⁴⁵ Tale dato, in mancanza di prezzi per l'area italiana, viene riportato da O' Malley 2010, 70.

ziale. Nel caso delle calzature emerge infatti come la maggior preoccupazione per predicatori e legislatori risiedesse più nel significato simbolico di tali accessori che nel loro valore reale, che non raggiunse mai il livello degli abiti.

Le calzature confezionate per le persone di elevato status sociale erano in molti casi effettuate su commissione, e in alcuni casi su misura: i clienti si rivolgevano agli artigiani più abili della città, o ricorrevano a maestranze straniere specializzate in determinate lavorazioni. Il costo di alcune fra queste calzature poteva arrivare ad essere estremamente elevato, richiedendo, oltre all'acquisto di materie prime più costose, anche lavorazioni più complesse, e dunque maggiore impegno da parte di artigiani specializzati.⁴⁶ Si deve notare, che avendo queste una funzione di rappresentanza avevano una durata molto più lunga rispetto alle calzature usate nella quotidianità, che erano soggette a rapido deterioramento.

La diffusione di determinati modelli era certamente frutto delle mode dettate da signori e corti, ma era tuttavia riscontrabile anche nelle calzature del quotidiano. Se le descrizioni di tali consumi sono di più difficile reperimento, i reperti archeologici hanno dimostrato la diffusione di determinati modelli anche nel consumo 'di massa', di uso quotidiano, sebbene con l'utilizzo di materiali più poveri rispetto a quelli scelti dalle *élites* economiche e politiche.⁴⁷ Le scarpe in cuoio venivano prodotte in serie, con misure e fogge differenti, e venivano vendute sui banchi del mercato. Ciò risulta attestato dagli inventari delle botteghe, che riportano il contenuto dei locali utilizzati per la produzione, nei quali si conservavano centinaia di forme da scarpe di differenti dimensioni e decine di paia di scarpe pronte o in corso di preparazione, lasciando intravedere una produzione continua di calza-

⁴⁶ È stato calcolato che, mediamente, per calzature di modesta fattura il costo della manodopera incidesse per il 30%, ma in tali casi l'incidenza doveva essere maggiore: cfr. Tognetti 2014, 309-322.

⁴⁷ Sulle differenze nelle modalità di acquisto presso i mercati medievali e rinascimentali si vedano le osservazioni di Welch 2005, 212-244.

ture secondo le taglie e i modelli (colori e fogge) maggiormente richiesti.⁴⁸ D'altra parte, nelle registrazioni di acquisti per consumi famigliari o per forniture ai lavoranti, emerge un largo consumo di calzature, che dovevano essere sostituite frequentemente: il già citato Giovanni di Feo Bracci acquistò per sé, solo nell'anno 1334, almeno quattro paia di scarpe.⁴⁹ Quattro paia è anche la media annua di scarpe fornite dallo Spedale di San Luca a Lucca per il vitto di un servitore o di un apprendista, tra il 1388 e il 1390.⁵⁰ Le calzature usate nel quotidiano dai lavoratori avevano – è vero – un costo contenuto, ma erano anche un bene che si deteriorava rapidamente. Quello delle calzature era un consumo di massa che richiedeva una produzione costante e in serie, ma che allo stesso tempo seguiva le tendenze del momento, producendo scarpe con le punte molto lunghe prima, e con le soles molto alte poi.

Le calzature erano – e sono sempre rimaste – un simbolo dell'appartenenza alla società civile, e la loro assenza era la più evidente manifestazione di marginalità. Poteva essere marginalità rispetto al centro urbano che controllava il territorio, o una marginalità economica, ma in ogni caso segnalava coloro che erano all'esterno del corpo dei 'cittadini' perché troppo poveri o perché abitanti delle campagne, e che dunque avevano meno diritti.⁵¹

⁴⁸ Lo studio di inventari di bottega è stato condotto attraverso lo spoglio dell'archivio notarile di Rimini, che contiene un alto numero di inventari *post-mortem*, ad esempio: Archivio di Stato di Rimini, Archivio Notarile, reg. 25, c. 34r; reg. 32, c. 84r-85v e tre inventari di botteghe di calzolaio pubblicati in appendice in Tosi Brandi 2000.

⁴⁹ Archivio della Fraternita, Archivio testatori, reg. 3296.

⁵⁰ Meek 2017, 83-106 presenta dati quantitativamente simili per la fornitura anche di altri uomini e donne di estrazione sociale differente.

⁵¹ Non mancarono poi leggi che tra XV e XVI secolo iniziarono a segnalare l'obbligo per gli abitanti del contado di utilizzare calzature nel caso si dovessero recare nei centri urbani, o all'inverso la presenza di critiche verso i contadini per l'emergere dell'uso di scarpe considerate troppo eleganti per il loro status sociale. Tale tipologia legislativa e argomentativa segnala anche un certo pregiudizio nutrito dalla società urbana verso gli abitanti del contado. Anche dal punto di vista iconografico, ad essere rappresentati scalzi, oltre ai

Se l'assenza di calzature era il più chiaro simbolo di indigenza e di marginalità, attraverso il loro uso, non solo si manifestava la propria appartenenza al corpo civico, ma si poteva segnalare la propria appartenenza politica o religiosa, oppure il proprio dissenso. Un esempio dell'adozione di calzature per manifestare la propria appartenenza politica era la pratica degli uomini, soprattutto degli uomini giovani, tra XIII e XV secolo, e soprattutto nel pieno dei conflitti interni alle città, di indossare calze solate con i colori della casata o del gruppo per il quale parteggiavano. Frequenti e ricorrenti furono dunque i divieti a indossare tali calze solate *divisate*, vale a dire bicolori, il cui rispetto doveva essere quanto mai difficile da ottenere. Come nel caso di Perugia, in cui le autorità si trovarono costrette a ribadire a più riprese, tra il 1376 e il 1420, il divieto di indossare scarpe e calze solate *divisate*, che potevano «perturbare la tranquillità e l'unità cittadina». ⁵² Anche in Lombardia nel Quattrocento alcune leggi vietavano di indossare abbigliamento recanti la divisa, provvedendo poi a dispensare continuamente il Duca affinché potesse indossare calze con i colori degli Sforza. ⁵³

Infine, vi erano alcuni casi in cui l'indossare un determinato modello di calzatura era un modo per manifestare l'appartenenza a un gruppo religioso. I casi più interessanti riguardavano coloro i cui principi si richiamano agli ideali pauperistici della Chiesa delle origini. Lungo tutto il medioevo gli Apostoli vennero rappresentati scalzi: nato come simbolico richiamo alla povertà, tale modello raffigurativo divenne poi un segno di distin-

contadini, erano solitamente poveri, mendicanti ai lati delle strade o nei mercati, gli unici che all'interno della comunità urbana non erano in grado di provvedere a calzarsi i piedi.

⁵² Nico Ottaviani, 48-121.

⁵³ Verga 1898, 54-55, riporta il testo di una legge bresciana del 1447, specificando anche che i registri ducali dell'Archivio di Stato milanese sono pieni di concessioni del Duca per portare le calze coi colori sforzeschi: «che persona alcuna non possa portar calze né zornea de diguisa de alguna altra persona cuiuscunque gradus, etc. cuius fuerit divisa [...] ma solo sia licito a cadauno portar la sua divisa consueta».

zione per il loro riconoscimento nell'iconografia. Di conseguenza, a partire dal XII secolo diversi gruppi religiosi, con l'intento di richiamarsi direttamente agli ideali di povertà e alla santità dei primi seguaci della chiesa, scelsero di adottare un abbigliamento distintivo. È il caso degli ordini mendicanti, in particolare dei Francescani che, quando non camminavano scalzi, avevano scelto di utilizzare semplicissimi sandali aperti in cuoio. La stessa scelta venne compiuta anche dai Valdesi, che molto spesso venivano identificati proprio per la particolare calzatura aperta che indossavano.⁵⁴

Le calzature, come tutti i capi d'abbigliamento, venivano dunque utilizzate con attenzione, e con la stessa attenzione il loro uso doveva essere regolato. All'interno dell'ampio gruppo di tutti coloro che indossavano calzature nelle città medievali e rinascimentali si dovevano imporre distinzioni. Per queste ragioni i legislatori sancivano attentamente la quantità di tessuto e di decorazioni che i cittadini potevano applicare sulle calzature, come diretta manifestazione della loro posizione sociale. D'altronde il consumo di calzature di lusso, come in molti dei campi dell'abbigliamento, funzionava da motore per lo sviluppo tecnico del settore. La diffusione di migliori conoscenze tecniche portava alla diffusione, anche nei ceti sociali più bassi, di prodotti tecnicamente sempre più complessi, sui quali i legislatori dovevano intervenire.⁵⁵

La possibilità di individuare e differenziare i modelli all'interno della legislazione suntuaria permette di riconoscere gli usi e le mode diffuse in diversi strati sociali della popolazione che gravitavano intorno alle città. Tali fonti, affiancate da altre tipologie documentarie di carattere strettamente economico, possono inoltre essere un valido indicatore di variazioni nella domanda e nell'offerta dei prodotti, e delle variazioni merceologiche operate dagli artigiani, anche in risposta alle normative emanate.

⁵⁴ In particolare, per il caso dei Valdesi, si vedano le interessanti osservazioni recentemente pubblicate da Hoose 2016, 356-373.

⁵⁵ Guerzoni 2007, 59-87.

Riferimenti bibliografici

Ceppari Ridolfi-Turrini 1993

M.A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini (a cura di), *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Il Leccio, Siena 1993.

Cohn Jr. 2012

S.K. Cohn Jr., *Renaissance Attachment to Things: Material Culture in Last Wills and Testaments*, «Economic History Review», 65 (2012), fasc. III, pp. 984-1004.

Córdoba de la Llave 2008

R. Córdoba de la Llave, *Industrias del Tejido y del Cuero*, in P. Navascues Palacio (coord.), *Ars Mechanicae ingegneria medieval en Espana*, Fundación Juanelo Turriano, Ministerio de Fomento, Madrid 2008, pp. 225-234.

de Roover 1958

R. De Roover, *The Concept of the Just Price: Theory and Economic Policy*, «Journal of Economic History», 18 (1958), pp. 418-434.

Delcorno 1989

C. Delcorno (a cura di), Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena 1427*, I-II, Rusconi, Milano 1989.

Fanfani 1851

P. Fanfani (a cura di), *Legge suntuaria fatta dal comune di Firenze l'anno 1355 e volgarizzata nel 1356 da ser Andrea Lancia*, s.e., Firenze 1851.

Ferretti 2008

C. Ferretti, *I Memoriali dei Mamellini, notai bolognesi: legami familiari, vita quotidiana, realtà, politica (secc. XV-XVI)*, CLUEB, Bologna 2008.

Franceschi 2003

F. Franceschi, *La normativa suntuaria nella storia economica*, in Muzzarelli-Campanini 2003, pp. 163-178.

Garzoni 1593

T. Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Somasco, Venezia 1593.

Grew-de Neergaard 2001²

F. Grew, M. de Neergaard (eds.), *Shoes and Pattens. Medieval Finds from Excavations in London*, Boydell Press, London 2001².

Goubitz 2007²

O. Goubitz (ed.), *Stepping Through Time: Archaeological Footwear from Prehistoric Times until 1800*, SPA Uitgevers, Zwolle 2007².

Giuliani-Ioele-Jervis-Jung 2014

M. Giuliani, M. Ioele, A.V. Jervis, M. Jung, *La conservazione delle calzature storiche presso il Laboratorio manufatti in cuoio dell'ISCR*, «Bollettino ICR / Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro», 29 (2014), pp. 1-31.

Guerzoni 2007

G. Guerzoni, *Novità, innovazione e imitazione. I sintomi della modernità*, in P. Braunstein, L. Molà (a cura di), *Il Rinascimento italiano e l'Europa*, vol. III, *Produzione e tecniche*, Cassamarca, Vicenza-Treviso 2007, pp. 59-87.

Hoose 2016

L.A. Hoose, *The Sabatati: The Significance of Early Waldensian Shoes c.1184-1300*, «Speculum», 91 (2016), pp. 356-373.

Hunt 1996

H. Hunt, *Governance of the Consuming Passion. A History of Sumptuary Law*, Macmillan, Basingstock 1996.

Kovesi Killerby 2002

C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy. 1200-1500*, Clarendon Press, Oxford 2002.

Levi Pisetzky 1975

R. Levi Pisetzky, *Storia del costume in Italia*, I-V, Istituto editoriale italiano, Milano 1975 [ed. orig. 1964-1969].

Lugli 2010

E. Lugli, *Hidden in Plain Sight: The Pietre di Paragone and the Preeminence of Medieval Measurements in Communal Italy*, «Gesta», 49 (2010), pp. 77-96.

Meek 2017

Ch.E. Meek, *Calciamentum: Footwear in Late Medieval Lucca*, «Medieval clothing and textiles», 13 (2017), pp. 83-105.

Musso 1739

G. Musso, *De moribus Civium Placentiae*, in L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevii*, II, dissert. 23, ex typographia Societatis Palatinae, Mediolani 1739, pp. 318-326.

Muzzarelli 1996

M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze: disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Scriptorium, Torino 1996.

Muzzarelli 2002

M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI Emilia Romagna*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 41, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, Roma 2002.

Muzzarelli 2003

M.G. Muzzarelli, *Le leggi suntuarie*, in C.M. Belfanti, F. Giusberti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali 19: La moda*, Einaudi, Torino 2003, pp. 185-220.

Muzzarelli 2006

M.G. Muzzarelli, *Sumptuous Shoes: Making and Wearing in Medieval Italy*, in Riello 2006, pp. 50-75.

Muzzarelli 2007

M.G. Muzzarelli, "De ornatu mulierum". *Il caso delle piane*, in G.P. Brizzi, G. Olmi, P. Prodi (a cura di), *Dai cantieri della storia: Liber amicorum per Paolo Prodi*, CLUEB, Bologna 2007, pp. 435-444.

Muzzarelli 2017

M.G. Muzzarelli, *Consumi e livelli di vita: gruppi socio-professionali a confronto*, in F. Franceschi (a cura di), *Storia del lavoro in Italia, Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, Castelvechi, Roma 2017, pp. 450-478.

Muzzarelli 2018

M.G. Muzzarelli, 'Vesti bollate': *the Italian Fashion Gazette of the Fourteenth and Fifteenth Century (Shapes, Colours, Decorations)*, in C. Kovesi Killerby (ed.), *Luxury and the Ethics of Greed in Early Modern Italy*, Brepols, Turnhout 2018, pp. 119-136.

Nico Ottaviani 2005

M.G. Nico Ottaviani (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, Ministero per i Beni e le attività culturali. Direzione generale per gli Archivi, Roma 2005.

O'Malley 2010

M. O'Malley, *A Pair of Little Gilded Shoes: Commission, Cost, and Meaning in Renaissance Footwear*, «Renaissance Quarterly», 63 (2010), pp. 45-83.

Owen Hughes 1984

D. Owen Hughes, *La moda proibita. La legislazione suntuaria nell'Italia rinascimentale*, «Memoria. Rivista di storia delle donne», 11-12 (1984), pp. 82-105.

Paciaroni 1989

R. Paciaroni, *Concia del cuoio e calzolari nella Marca medioevale*, in S. Anselmi (a cura di), *L'industria calzaturiera marchigiana: dalla manifattura alla fabbrica*, Unione Industriali del Fermano, Tecnostampa, Ostra Vetere 1989, pp. 39-84.

Riello 2006

G. Riello (ed.), *Shoes. A History from Sandals to Sneakers*, Berg, New York 2006.

Tognetti 2014

S. Tognetti, *Il governo delle manifatture nella Toscana del tardo Medioevo*, in S. Tognetti, L. Tanzini (a cura di), *Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, Viella, Roma 2014, pp. 309-332.

Tosi Brandi 2000

E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, Panozzo, Rimini 2000.

Turnau 1981

I. Turnau, *Reciproca influenza fra l'arte tessile e pellettiera e la moda europea nel XVI e XVII secolo*, in S. Mariotti (a cura di), *Produttività e tecnologie nei secoli XII-XVII*, Atti della terza settimana di studio Istituto Datini (23-29 aprile 1971), Le Monnier, Firenze 1981, pp. 267-281.

Verga 1898

E. Verga, *Le leggi suntuarie milanesi: gli statuti del 1396 e del 1408*, «Archivio storico lombardo», 25 (1898), pp. 5-79.

Vianello 2006

A. Vianello, *Courtly Lady or Courtesan? The Venetian Chopine in the Renaissance*, in Riello 2006, pp. 76-93.

Volken 2014

M. Volken, *Archaeological Footwear: Development of Shoe Patterns and Styles from Prehistory till the 1600's*, SPA Uitgevers, Zwolle 2014.

Welch 2005

E. Welch, *Shopping in the Renaissance. Consumer Cultures in Italy (1400-1600)*, Yale University Press, New Haven-London 2005.

Welch 2007

E. Welch, *Making Money: Pricing and Payments in Renaissance Italy* in M. O'Malley, E. Welch (eds.), *The Material Renaissance*, Manchester University Press, Manchester-New York 2007, pp. 71-84.

MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI

LE LEGGI Suntuarie NELLO SPECCHIO DELLA STORIOGRAFIA

Predicando a Siena nel 1427 sulle vanità e sui molti aspetti di esse, ai quali corrispondevano altrettanti peccati, Bernardino da Siena disse, al momento di illustrare il peccato di «novità»:

Terzo peccato si chiama novità (era il terzo della seconda serie, e veniva dopo curiosità e superfluità). Questa è buona per coloro che usano di fare i Consigli, i quali so'atti e potrebbero forse ponare rimedio e ordinare, **ma con fatica**, che non si possi portare se non tanto ariento adosso; e che non si possa mettere se non tanto panno per vestire; e che non si facci tanto le maniche grandi, e ale, che ti faranno anco volare a lo 'nferno. E questa legge in fine si farà per quelli che non hanno bisogno di legge, e non per chi n'ha bisogno; chè non v'avedete, che questo è uno disertamento dei povari. Vuoi vedere come la cosa andarà? Tu farai l'ordine che non si possa fare se non tal coa e tale, e questo s'intendarà per colui che è ricco. Dirà el povaro: 'Oh, io posso fare la tal spesa, che non ne va pena niuna! Lo Statuto concede che si metta tanti taglieri, e io così vo' fare. Dice che si metta tanto panno in uno vestire, così vo' fare. Dice anco di tanto ariento, così vo'i fare. E però questa legge non vi farà regolare, che così vorrà fare uno come un altro. Unde io vi dico, **ch'io non vi saprei già dar modo: datevelo voi, fate da voi.**¹

Stando a Bernardino, le leggi suntuarie non producevano in definitiva grandi risultati, eppure era da un paio di secoli che praticamente tutte le città cercavano di disciplinare i lussi e di governare le apparenze attraverso norme che facevano parte degli statuti cittadini.² Il fatto che queste leggi fossero regolarmente ripetute è un dato incontrovertibile ma non necessariamente una prova della loro scarsa efficacia; esso piuttosto costituisce una prova della costante intenzione delle autorità cittadine di diversi luoghi e tempi di limitare, disciplinandolo,

¹ Delcorno 1989, 1087-1088; il passaggio qui riportato è parte della predica XXXVII.

² Muzzarelli 2003, 185-220.

il modo di apparire, valendosi anche di questo strumento per governare.

Circa un secolo dopo l'osservazione di Bernardino relativamente alla «fatiga» che comportava il tentare di intervenire efficacemente in materia, Michel de Montaigne (1533-1592) diede alle stampe, nel 1580, i primi due libri dei *Saggi* che toccano anche il tema del disciplinamento suntuario. Come è noto, non si tratta di un'opera storica ma di un testo ricco di riflessioni relative ad argomenti diversi. Non mi pare senza significato che il capitolo sul tema di nostro interesse, il XLIII, segua altri due che concernono rispettivamente la preoccupazione per la fama e per la gloria (cap. XLI) e l'ineguaglianza fra gli uomini (cap. XLII).³ Le considerazioni morali di Montaigne vertono sulla sciocca preoccupazione della gente per la fama e per la gloria e sulla ideale preminenza, in un governo felice, dei più virtuosi e relativa simmetrica esclusione dei viziosi. Perché, si chiede Montaigne:

quando valutate un uomo lo valutate tutto avvolto e infagottato? Ci mostra soltanto le parti che non sono in alcun modo sue e ci nasconde quelle attraverso le quali soltanto si può davvero giudicare quanto vale. E' il valore della spada che vi interessa, non quello del fodero.⁴

A voler utilizzare questi ultimi termini e il significato più generale ad essi attribuito, possiamo dire che nel cap. XLIII l'attenzione di Montaigne si concentra sul «fodero» o meglio sulla vanità dei tentativi, e così anticipo la conclusione del filosofo, compiuti con le leggi suntuarie di regolare l'esibizione dei 'foderi'. Il riferimento è allo sfoggio da parte di uomini, ma soprattutto di donne, di abiti percorsi da fili d'oro, sete raffinate ed altre preziosità al fine di distinguersi. Montaigne ritiene che: «la maniera in cui le nostre leggi cercano di regolare le spese pazze e vane [...] sembra essere contraria al loro fi-

³ Garavini 1966, l. I, cap. XLI, 333-336; cap. XLII, 336-349 e cap. XLIII, 349-352.

⁴ Garavini 1966, 337-338.

ne».⁵ Egli osserva che le leggi finiscono con l'attribuire sempre più onore e pregio a cose che, se riservate solo ad alcuni, finiscono con l'aumentare in ciascuno la voglia di farne uso. Siano per primi i re, suggerisce Montaigne, ad abbandonare il ricorso a questi segni per evocare grandezza, individuando modi diversi e «migliori di distinguerci esteriormente secondo i nostri gradi (cosa che in verità ritengo esser molto utile in uno Stato)».⁶ Procede dicendo che, tenuto conto della forza dell'imitazione (Montaigne parla di 'consuetudine' ma mi pare che alluda al fenomeno dell'imitazione) se i re cominciano ad abbandonare queste spese «tutto sarà fatto in un mese senza editto [...] noi andremo loro dietro». Le leggi potrebbero al più riservare il cremisi e i gioielli a buffoni e cortigiane combattendo così efficacemente lussi superflui e pericolose raffinatezze, come aveva fatto Seleuco contro i costumi corrotti dei Locresi. Così procede il suo ragionamento: «i nostri re possono tutto in tali riforme esteriori, in questo il loro gusto serve di legge».⁷

La conclusione di Montaigne assomiglia a quella di Bernardino da Siena e per entrambi era necessario il mantenimento della gerarchia in uno Stato. Montaigne era ben consapevole della forza dell'imitazione e della debolezza delle leggi se non astutamente concepite vietando, ad esempio, quello che viceversa si sarebbe voluto affermare. Per l'uno come per l'altro le leggi suntuarie sono utili in teoria ma sostanzialmente inutili nella pratica.

Dunque fra Quattro e Cinquecento si trovano tracce di una riflessione sulla legislazione suntuaria maturata in ambienti diversi rispetto a quelli nei quali questa normativa continuava ad essere prodotta. Ne ricaviamo elementi relativi alla coscienza che si aveva del senso e della efficacia di queste leggi considerate strumenti di governo, funzionali al mantenimento

⁵ Garavini 1966, 349.

⁶ Garavini 1966, 350.

⁷ Garavini 1966, 351.

dell'ordine in città, ma anche mezzi per combattere un atteggiamento nei confronti dei consumi che consisteva, in termini cristiani, nel peccato della vanità. Se per quei secoli non si può parlare di una storiografia applicatasi a queste fonti, possiamo però confrontarci con il ragionamento di uomini di chiesa ma anche di laici che hanno ponderato intenzioni ed esiti dei legislatori. Di fatto si era avviata una riflessione sulla legiferazione suntuaria destinata a diventare oggetto di considerazione da parte degli storici dando luogo a una specifica storiografia, vale a dire alla storia della storia dell'interesse per quelle leggi e relative posizioni, valutazioni, interpretazioni.

Questa storia prende le mosse dal 1749 quando Ludovico Antonio Muratori nell'opera intitolata: *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi* (sua ultima opera) riferendosi a queste leggi ha indicato la breve durata del loro effetto. Le definisce «lodevoli ripieghi» che «non hanno avuto né hanno per lor disgrazia altra vita che quella de' funghi». ⁸ L'«orgogliosa consuetudine» (consuetudine, l'abbiamo visto, è termine impiegato anche da Montaigne) si mette sotto i piedi la legge, aggiunge Muratori, «come i fiumi ritenuti da qualche rosta che per poco si fermano e vincendo gli opposti ritegni ripigliano l'inveterato lor corso». Muratori compie specifici riferimenti al fenomeno del quale è stato anche testimone diretto: «Così è avvenuto anche al mio paese, dove nell'anno 1672 fu pubblicata un'utile e ben pesata Riforma che poco durò. Un'altra ne fu fatta ai mie dì e non ebbe miglior fortuna». ⁹ A suo dire la passione per il lusso combinata con l'insopprimibile vanità condanna le leggi al fallimento. La vanità, osserva Muratori, ha maggior forza nel «sesso donnesco il quale mai non rifina di cercare arredi ed abbigliamenti ricchi e mode nuove». Si tratta, egli aggiunge, di una passione, anzi di un vizio che bisognerebbe «guarire» ma è febbre difficilissima da curare. Solo Venezia, «l'inclita repubblica» emana «pesatamente» leggi

⁸ Mozzarelli 1996, cap. XIX, 167-168.

⁹ Mozzarelli 1996, 169.

che fa rigorosamente rispettare, e qui, in sostanza, finisce il suo ragionamento sulle leggi suntuarie, mentre continuano le considerazioni sul lusso che, fra l'altro, ha portato ad uno smisurato aumento delle doti. Nelle *Antichità italiane*, scrive Muratori: «ho affrontato il tema delle doti e della necessità di rimediare con vigore ai disordini cagionati dal lusso costringendo alla moderazione», con leggi che Muratori definisce «a quattro giorni».¹⁰

Muratori come è noto ha atteso alla ricostruzione delle vicende italiane fra VI e XVI secolo concependo, fra l'altro, il disegno di unire tutte le storie locali di varie parti d'Italia composte nel periodo medievale per realizzare una sorta di sintesi nazionale, una storia unitaria dell'Italia ben prima dell'Italia unita. Il valore politico fondante delle *Antiquitates* ma soprattutto dell'unione delle storie italiane nei *Rerum Italicarum Scriptores* è pienamente riconosciuto. La ricostruzione attuata dal Muratori raccogliendo le storie locali ha preceduto di oltre un secolo un'operazione consonante realizzata, in forma diversa, per sostenere l'Italia appena unita. In questa seconda operazione, realizzata dopo gli anni Sessanta del XIX secolo, vediamo all'opera studiosi che analizzano attentamente le cronache raccolte dal Muratori nei *Rerum*, entrano negli archivi per trovare altri documenti, come raccomandava Muratori, e studiano accuratamente anche le leggi suntuarie. In breve, una fitta rete di eruditi si è impegnata a ricostruire porzioni della memoria storica italiana.¹¹ Ciò è parte del noto fenomeno del neomedievalismo che allude ad un forte interesse di intellettuali ma anche di gente comune per il medioevo. Si trattò di una vera e propria passione diffusa per l'età medievale indagata in una molteplicità di aspetti, compreso quello del disciplinamento suntuario, che ha contribuito alla costruzione della cultura italiana a partire dalle radici medievali. È a questa altezza cronologica, vale a dire a partire dalla seconda metà

¹⁰ Mozzarelli 1996, 174.

¹¹ Artifoni 1991, 142.

dell'Ottocento, che si fanno numerosi i saggi sulle leggi suntuarie spesso coevi alla pubblicazione di altri studi relativi agli usi nel campo della moda o alla vita quotidiana. La connessione ha un po' influito sulla valutazione generale di questo genere di studi velando il valore politico delle leggi suntuarie che erano norme a tutti gli effetti e dunque dovevano servire a governare e a rendere durevole nel tempo l'assetto politico espresso dai normatori.

Come l'operazione attuata da Muratori è stata un'iniziativa di grande valore politico, così mi pare che vada riconosciuto significato non solo culturale ma anche politico al contributo dato da quanti, fra Otto e Novecento, si sono applicati allo studio di diversi aspetti della vita concreta cittadina dell'ultimo medioevo e quindi anche delle norme suntuarie. Ciò in una linea di interessi che si collega a Muratori ma anche a Voltaire che pose grande attenzione ai costumi (*moeurs*) intesi come forme di vita e di organizzazione sociale, come aspetti importanti della cultura di un paese. Come ci ricorda Artifoni, Voltaire si pose domande su come vissero nel passato gli uomini, su cosa avveniva all'interno delle loro case e cercò risposte sul terreno di una forma incoativa di «gèographie coutumère».¹² Voltaire non era mosso da un autentico interesse storico ma lo appassionava lo scontro fra ragione e pregiudizi. Se non vi fu presso gli illuministi militanti una vera e propria medievistica storica (per mancanza di interesse alla definizione specifica dell'oggetto), non mancò però un filone medievalistico nella cultura settecentesca che conduce a Gibbon, alla fine del Settecento, e ad una narrazione per la prima volta specificatamente incardinata sul medioevo.¹³ Sempre alla fine del Settecento in Germania ebbe luogo la riformulazione romantica del concetto di medioevo a partire dall'idea presente in Herder di spirito del popolo (*Volksggeist*) che allude ad una specifica individualità di una comunità-nazione, nei suoi diversi aspetti di vi-

¹² Artifoni 1997, 175-221, spec. 176.

¹³ Artifoni 1997, 181.

ta, da ricondurre a una sorta di principio immanente che trova espressione nelle molteplici forme della vita individuale e collettiva.¹⁴ Tali forme offrono materia di studio a diverse discipline specifiche nell'ambito di una prospettiva storica ampia nella quale opera nel tempo e si rivela il *Volksgeist*, appunto. Questo è, in estrema sintesi, il nucleo dello storicismo romantico che ha individuato nel medioevo il periodo della formazione dei caratteri nazionali, da qui l'importanza politica, diciamo così, degli studi relativi ai diversi, e anche minuti e quotidiani, aspetti della vita degli uomini e delle donne del medioevo che hanno forgiato e rappresentano questi caratteri.

Non solo in Germania ma anche in Italia la storiografia sette-ottocentesca ha assunto il medioevo come periodo di interesse e cercato in quel passato quanto poteva essere in grado di rappresentare il nucleo individualizzante della nazione. Ciò mentre l'attività storiografica si andava articolando in settori disciplinari diversi, mentre si innalzava il livello critico-filologico degli studi¹⁵ e anche mentre si sviluppavano discipline di recente fondazione come la sociologia e l'antropologia. Specialisti di rilievo in queste neonate discipline si sono occupati a più riprese nel primo Novecento di moda, di sciupii vistosi¹⁶ e di altri elementi strettamente connessi al disciplinamento delle apparenze.

Nel quadro sommariamente indicato vanno collocati gli studi relativi alle leggi suntuarie promossi nel secondo Ottocento, dopo che nella prima metà del secolo aveva avuto luogo quella medievalizzazione della storiografia che ha contraddistinto la cultura dell'età romantica¹⁷ e che portò a intensificare gli studi sui barbari, sui Longobardi, sul ruolo avuto dalla Chiesa nell'interruzione del progetto longobardo e così via, in una connessione più o meno stretta fra lavoro storico ed impe-

¹⁴ Artifoni 1997, 187-195.

¹⁵ Artifoni 1997, 196.

¹⁶ Cfr. Veblen 1899; Simmel 1911.

¹⁷ Artifoni 1997, spec. p. 209.

gno politico. Se nel primo Ottocento argomenti medievali di carattere politico ed ecclesiastico hanno attirato notevole interesse, tra ultimo Ottocento e primo Novecento anche temi meno 'istituzionali' hanno richiamato l'attenzione di storici ed eruditi. Si profila così il primo dei due periodi nei quali si è manifestato in Italia un diffuso e insieme approfondito interesse per la produzione di norme volte a disciplinare vesti, feste e banchetti. Il primo di questi due periodi si colloca dunque fra gli anni Settanta del XIX secolo e gli anni Venti del Novecento mentre il secondo prende avvio intorno agli anni Ottanta del Novecento per arrivare fino ad oggi.

Nel primo dei due periodi individuati tale studio ha rappresentato una sorta di presa di posizione sul piano storiografico e sul più generale piano culturale ma anche una forma di impegno politico. Ciò in quanto si è trattato di affermare come significativo oggetto di studio una tipologia di fonti che era sì di carattere normativo ma applicata ad aspetti minuti e quotidiani del vivere civile: una novità. Nel secondo periodo tale studio ha accompagnato ed accompagna, rappresenta e sviluppa una storiografia coerente con le posizioni teorizzate e praticate pionieristicamente mezzo secolo fa dalle *Annales*. Da allora le vicende legate all'alimentazione o all'abbigliamento si sono ampiamente affermate nel panorama degli studi storici e lo stesso si può dire per lo studio della normativa suntuaria.

Il primo periodo indicato ci riporta agli anni postunitari, epoca nella quale gli storici svolsero un ruolo importante per comporre le storie locali con la storia nazionale, con la storia cioè di una nazione che cominciava a costruirsi una.¹⁸ Per fare ciò risultò importante il recupero delle singole storie locali, l'approfondimento di vicende relative a città o aree regionali omogenee compiuto su materiali ricavati da archivi spesso poco esplorati. Si è fatto ciò in rapporto con le Deputazioni di Storia Patria fondate proprio per contribuire alla conservazione

¹⁸ Balestracci 2015.

della memoria in funzione dell'Italia in formazione.¹⁹ Studi locali di carattere giuridico condotti con competenze paleografiche e interesse per la storia letteraria, sociale ed economica di una città o di un'area hanno così prodotto numerosi saggi anche sulle leggi suntuarie e sugli usi relativi all'abbigliamento nei secoli del medioevo e della modernità. Mi riferisco, tra i molti studi dell'epoca, ai lavori di Ettore Verga relativi a Milano,²⁰ a quelli di Giulio Bistort per la repubblica Veneta,²¹ di Federico Stefani per Treviso²² o di Ludovico Zdekauer per Macerata.²³ Non si trattava di studi dilettanteschi di eruditi locali ma di attendibili ricostruzioni storiche basate su materiale documentario inedito condotte da studiosi preparati ed impegnati politicamente. Penso ad esempio a Ludovico Zdekauer (1855-1924) docente di storia del diritto italiano prima a Siena e poi a Macerata. L'interesse e il metodo di Zdekauer sono indicativi di un'epoca e di una temperie culturale. Zdekauer capì due cose rilevanti: la prima riguardava l'opportunità di occuparsi di storia italiana seguendo una prospettiva regionale, occupandosi cioè di città e di terre connesse fra loro da percorsi storici comuni. Fece ciò valendosi del supporto della Deputazione locale fondata, come le altre analoghe istituzioni, subito dopo l'Unità d'Italia proprio allo scopo di contribuire, con il loro lavoro sui singoli territori, al mantenimento e all'approfondimento delle conoscenze storiche, archeologiche, filologico-letterarie e giuridiche in aree cittadine o regionali. L'insieme delle Deputazioni e l'insieme delle ricerche cittadine e regionali avrebbe dovuto avviare e realizzare la storia d'Italia costituita da tante realtà locali ineludibilmente diverse. La seconda cosa che capì Zdekauer fu che occorreva legare strettamente la storia del diritto alla vita quotidiana e che documenti

¹⁹ Balestracci 2015, cap. 6: «Guardiani di storia, guardiani di identità: Deputazioni e società storiche locali», 78-84; e Sestan 1981.

²⁰ Verga 1898, 10-22; Verga 1900, 49-116.

²¹ Bistort 1912.

²² Stefani 1880.

²³ Zdekauer 1901; Zdekauer 1896; Zdekauer 1897.

privati quali doti o testamenti erano di pieno rilievo per comprendere l'evoluzione degli istituti giuridici e con essi della società. In quel clima culturale Luigi Tommaso Belgrano ricostruiva la vita privata dei Genovesi e Ludovico Frati, conservatore dei manoscritti della biblioteca universitaria di Bologna, quella dei bolognesi: tutto ciò tra fine Ottocento e primo Novecento.²⁴

Lo studio delle leggi suntuarie connesse al modo di vivere e dunque anche di vestire delle donne più che degli uomini ma soprattutto connesse alla concezione dei loro ruoli nella società fu la strada seguita da molti studiosi e penso ad esempio a Carlo Merkel (1862-1899), storico, allievo di Carlo Cipolla, studioso di prima grandezza e importante editore di fonti, con il quale si laureò con una tesi sulla storia politica e letteraria italiana nell'epoca sveva. Merkel scrisse nel 1898 un saggio intitolato *Come vestivano gli uomini del Decameron*²⁵ che ancora oggi è un modello di analisi fruttuosa di una fonte letteraria per conoscere la storia del costume e della società. Studiosi come Zdekauer, Merkel ed altri che citeremo più avanti intendevano combinare storie locali e storia nazionale, tradizioni e innovazione. In questa ottica Domenico Bortolan (1850-1928), monsignore, storico e letterato, direttore della Biblioteca civica di Vicenza ed esponente dell'erudizione positivista, compose nel 1891 uno studio sulle leggi suntuarie a Vicenza e si occupò approfonditamente di dialetto antico.²⁶ Ettore Verga (1867-1930), direttore dell'Archivio Storico civico di Milano ed autore di numerose ricerche sulla storia di Milano, ha pubblicato nel 1898 sull'*Archivio Storico Lombardo* un ampio saggio sulle leggi suntuarie milanesi destinato per molti anni a restare l'unico sul tema.²⁷ La rivista che ospitò questo studio era nata una ventina d'anni prima, nel 1874, all'interno della Società

²⁴ Belgrano 1875; Frati 1897.

²⁵ Merkel 1898.

²⁶ Bortolan 1891.

²⁷ Vd. *supra* n. 20.

Storica Lombarda, fondata nel 1873, che faceva parte del sistema delle Deputazioni di Storia Patria.

Tutto ciò in un'epoca nella quale le scienze sociali stavano modificando l'approccio allo studio della società. In quegli anni, gli stessi in cui Max Weber scrive *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo* indagando la relazione fra religione, impegno in campo lavorativo del singolo e costruzione di un sistema di pensiero e di azione funzionale al nascente capitalismo,²⁸ uno studioso di ben minor fama, anzi di poca fama, Antonio Bonardi (1862-1923) autore di un'opera intitolata *Il lusso di altri tempi in Padova*²⁹ riteneva che per il medioevo e per parecchi secoli dell'Età moderna nessun'altra fonte storica potesse meglio illustrare la vita intima delle varie classi sociali quanto le leggi suntuarie: è quanto scrisse nell'introduzione al suo studio. A un suo contemporaneo, Luigi Simeoni (1875-1952), dobbiamo uno studio sulle leggi suntuarie a Verona nel XIV secolo³⁰. Simeoni insegnò dal 1927 al 1946 Storia medievale e moderna all'Università di Bologna dopo molti anni di docenza nelle scuole superiori, esperto paleografo, studioso d'arte, intellettuale legato a Carlo Cipolla, era interessato, come ha ricordato, commemorandolo, il suo allievo Duprè Theseider, alla «collettività operante», alla concreta vita interna delle città che sapeva ricostruire con senso storico e non con mera erudizione. Prima di lui si era occupato di norme suntuarie ma perugine, non veronesi, Ariodante Fabretti (Perugia, 1816-1894) studioso di storia e di archeologia, patriota, mazziniano, massone assai attivo, vissuto fra Torino e Perugia. Fu professore di storia letteraria ed eloquenza all'Università di Modena, docente, anche se solo per pochi mesi, di "Antiche lingue italiche e dialettologia" all'Università di Bologna e successivamente di "Archeologia" a Torino. Studiò approfonditamente i documenti d'archivio soprattutto perugini ed ebbe

²⁸ Weber 1905.

²⁹ Bonardi 1910.

³⁰ Simeoni 1949-50.

una vivace vita politica. Individuò ed approfondì temi di ricerca non usuali, dai Monti di Pietà alla condizione degli ebrei in Perugia fino, appunto, agli ordinamenti suntuari.³¹ testimonianze di una molteplicità e originalità di interessi da parte di un uomo molto colto ed impegnato politicamente. Più nota, almeno fra gli studiosi, la figura di Giuseppe Mazzatinti (1855-1906) autore di un saggio sulle leggi suntuarie di Gubbio.³² Fu filologo, bibliografo e bibliotecario. È stato direttore della Biblioteca Comunale di Forlì ed è noto per aver pubblicato tredici volumi di inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, un'iniziativa assai rilevante anche dal punto di vista della politica culturale in quanto unificava l'Italia degli studiosi fornendo loro un prezioso strumento di lavoro. Più noto ancora, anche per essere stato direttore della Scuola Normale di Pisa, collaboratore di Croce, senatore del Regno e ministro della Pubblica Istruzione, è Giovanni Gentile (1875-1944) filosofo e storico della filosofia, che scrisse nel 1894 un saggio intitolato *Le leggi suntuarie nel Comune di Pisa*.³³ Il saggio, che venne pubblicato molti anni dopo, era una prova dell'apprendistato tecnico, bibliografico e critico al quale erano sottoposti i futuri filosofi, storici della letteratura o pedagogisti tenuti a frequentare gli archivi e a fare indagini storico-letterarie ad ampio raggio. Per Gentile si tratta di un ben triste spettacolo quando si assiste alla lotta fra le leggi e il disordinato dispendio delle sostanze dei cittadini ebbri della potenza e ricchezza alla quale è giunto lo Stato e intenti a distruggere l'opera dei loro progenitori. Lotta vana anche per Gentile:

Quelle leggi succedendosi [...] van cedendo terreno, fanno sempre maggiori concessioni alla mania della moltitudine finché lasciano il

³¹ Fabretti 1888, 137-232.

³² Mazzatinti 1897, 287-301.

³³ Scritto nel 1894, di esso è stata data notizia da Pintor 1950, 188. Il saggio si trova manoscritto presso l'Archivio della *Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici*: G. Gentile, *Le leggi suntuarie nel Comune di Pisa*, estratto.

campo mentre lo Stato crolla da tutte le parti e la libertà è scomparsa.³⁴

A queste scorate considerazioni generali moraleggianti segue un puntuale discorso su Pisa che fra il 1258 e il 1261 dovette prendere provvedimenti suntuari dei quali non abbiamo traccia, leggi di origine canonica (volute dall'arcivescovo Federico Visconti), tiene a sottolineare Gentile. Dal 1286 al 1314 fu un susseguirsi di aggiunte e varianti. Gentile si interroga sull'importanza e sul valore effettivo di queste leggi e giunge ad asserire che furono rilevanti e che ci fu nel Trecento un vivissimo lavoro legislativo intorno alla coercizione del lusso. Ma le leggi del 1386 accoglievano privilegi per le donne dei gradi più alti della società: «segno manifesto che erasi ormai perduto il concetto primitivo da cui erano state ispirate quelle leggi le quali ineluttabilmente erano quindi condannate a cadere». Secondo Gentile quelle leggi ebbero un forte rilievo come si ricava dal fatto che erano «considerate come un'entrata straordinaria, quasi una tassa, una prestanza [...] una fonte di contribuzione comunale».³⁵ Quest'ultimo elemento dimostra indirettamente la loro applicazione e quindi la loro efficacia almeno sul piano fiscale. Gentile distingue la loro efficacia generale e sommativa, che reputa praticamente inesistente, dalla loro particolare applicazione che invece ebbe luogo e diede frutti economici. Una considerazione molto simile è stata avanzata nella seconda fase di interesse per le leggi suntuarie da Diane Owen Hughes che quasi un secolo dopo ha scritto: «si deve distinguere fra imposizione, che fallì, e attività legislativa, che raggiunse invece i suoi fini», se i provvedimenti restrittivi si risolsero al più in multe, «l'attività legislativa ebbe esiti migliori. Le infinite codificazioni ne offrono una prova tangibile».³⁶

³⁴ Pintor 1950, 187.

³⁵ Pintor 1950, 205-206.

³⁶ Owen Hughes 1984, spec. 101.

Per Gentile «la società comunale andava fatalmente crollando da tutte le parti in mezzo al succedersi affannoso di quelle leggi medesime» che, a suo dire, sono state un'ideazione brillante e utile, una delle risorse dell'età comunale «nel periodo della decadenza dei Comuni»,³⁷ ancorché non inventata nel medioevo, ma messe a punto negli ultimi secoli di quel periodo.

Ci si è soffermati sul saggio di Gentile per dar conto di una riflessione che da posizioni teoriche e moraleggianti è approdata a considerazioni storiche ancora oggi condivisibili in particolare nella parte che attiene il contributo arrecato alle finanze comunali, un aspetto che mi pare meriti più risalto.³⁸

Negli ultimi anni appare intenso e ricorrente l'interesse per il fenomeno del lusso³⁹ che aveva attratto l'attenzione anche degli studiosi dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento: Rodolfo Renier (1857-1915), filologo e letterato, allievo di Carducci a Bologna e professore di Letterature neolatine all'Università di Torino, ha scritto con Alessandro Luzio *Il lusso di Isabella d'Este*.⁴⁰ Va ricordato che Renier fondò assieme a Giuseppe Mazzatinti e ad altri amici la rivista «Il Giornale storico della letteratura italiana» di respiro europeo e basata sull'idea che intorno ai testi letterari occorressero annotazioni storiche ed indagini archivistiche in un intreccio inedito di discipline. Si determinò in quei decenni un notevole fervore archivistico e una nuova area di competenza definibile come

³⁷ G. Gentile, *Le leggi suntuarie nel Comune di Pisa*, 209-210. Anche Gentile, come già Muratori, ragionò sulla relazione fra l'emanazione di queste leggi ed il supposto rarefarsi dei matrimoni per le doti eccessive e proprio lavorando sulle fonti dimostrò che era una falsa teoria: le doti non erano così spaventevoli e se i matrimoni si fecero rari ciò forse fu dovuto a quel «comune allontanamento dalla donna» conseguenza del dilagare della sodomia asserito da Bernardino da Siena.

³⁸ Bridgeman 2000.

³⁹ Ceppari Ridolfi-Turrini 1993; Muzzarelli-Campanini 2003; Berg-Eger 2002; Kovesi Killerby 2013, 228-34; Kovesi Killerby 2015, 25-40; McNeill-Riello 2016.

⁴⁰ Luzio-Renier 1896.

erudizione storico-letteraria. Mazzatinti alternò la pratica dello storico letterario-editore di fonti con quella dello storico puro. Tanto nell'ambito letterario come in quello storico ebbero luogo nell'ultimo Ottocento importanti innovazioni metodologiche nella ricerca e una disseminazione capillare di indagini sul territorio nazionale. Nacquero negli ultimi anni del secolo numerose società storiche locali in separazione o in collaborazione con le Deputazioni che inizialmente erano enti sovregionali. Di fatto, per dirla con Artifoni, «lo stato postunitario si ricoprì in breve di una rete discontinua ma fitta di gruppi di eruditi impegnati a costruire localmente la porzione di loro competenza della memoria storica della nuova Italia».⁴¹

In quella fase caratterizzata da una forte volontà di rinnovamento e da un'apertura a nuove esperienze anche non italiane ed in un ambiente culturale in cui maturavano studi sui dialetti, sui canti popolari, sulla vita quotidiana, sulla storia della donna e sulle vicende legate agli abiti si staglia l'interesse per la legislazione suntuaria. I primi studi sistematici sul disciplinamento dei lussi appartengono dunque a un contesto culturale vivace e stimolante e lo rappresentano. Sono opera di studiosi raffinati e impegnati che hanno aperto un campo di ricerche rimasto successivamente per quasi mezzo secolo per niente o poco frequentato. Dagli anni Venti-Trenta del Novecento fino agli anni Settanta circa si registra nella storiografia italiana, e non solo italiana, un interesse davvero scarso per la legislazione suntuaria.

Fuori d'Italia nel frattempo nasceva nel 1929 la Rivista *Annales* fondata da Marc Bloch e da Lucien Febvre diretta prima da Bloch e poi alla sua tragica morte da Fernand Braudel. Proprio agli inizi degli anni Ottanta Braudel nella scia del rinnovamento culturale segnato dalle *Annales* e portato avanti dall'istituto di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali, divenuto nel 1975 l'*École des Hautes Etudes en Sciences Sociales*, scrisse che la storia degli abiti è tutt'altro che aneddoti-

⁴¹ Artifoni 1991, 142.

ca. Essa pone, aggiunte Braudel, tutti i problemi, fra i quali annoverava anche quello delle gerarchie sociali rappresentate visivamente e per certi versi supportate e mantenute proprio dalle norme suntuarie.⁴² Cominciava un nuovo periodo di studi in una continuità ideale con quanto era accaduto fra Otto e Novecento. Se infatti uno degli obiettivi delle *Annales* e della scuola storiografica ad esse collegata era quello di compiere ricerche storiche in stretto collegamento con le scienze sociali e in una dimensione il più possibile ampia, e se uno degli scopi era anche quello di contrapporre alla storia come racconto di un susseguirsi di eventi politici una ricostruzione molto più vasta e problematica capace di mettere in relazione fra di loro eventi quotidiani, aspetti apparentemente lontani e marginali, vicende economiche e così via, molto di tutto ciò faceva parte del *modus operandi* degli intellettuali di fine Ottocento che abbiamo fin qui citato. Si trattava di studiosi che alla storia delle battaglie contrapposero o anche solo giustapposero quella delle donne, quella dei dialetti, quella delle vesti nonché quella delle leggi suntuarie.

Quando negli anni Ottanta del Novecento si è avviata una nuova fase di studi dedicati a figure femminili, a corredi, a gioielli e a norme suntuarie, in Italia non si partiva dunque da zero, eppure non è stato abbastanza valorizzato l'immenso e pionieristico lavoro degli intellettuali post-unitari sopra ricordati. Le motivazioni del riavvio non erano poi molto differenti da quelle dell'avvio tardo ottocentesco: ampliare il campo delle ricerche storiche a fonti e temi capaci di parlare della società nelle sue molteplici articolazioni che comprendevano anche numerosi aspetti della vita quotidiana. Non è senza significato che i primi studi della fase di riavvio abbiano collegato la materia suntuaria alla storia delle donne che giusto in quegli anni stava facendo importanti progressi se non i primi passi. Ciò è attestato dal lavoro pionieristico e già citato di Diane Owen Hughes pubblicato in Italia in «Memoria. Rivista di storia del-

⁴² Braudel 1982, spec. 282.

le donne» ma anche da un altro saggio della stessa autrice comparso nel volume dedicato al medioevo della Storia delle donne, curata da Georges Duby e Michelle Perrot: un'iniziativa scientifica ed editoriale notoriamente rilevante.⁴³ Ma il collegamento era anche con la storia della prostituzione⁴⁴ e della predicazione⁴⁵ rivelando un interesse più che per gli aspetti giuridici o per le vicende locali per temi e approcci specifici: le donne, la moda, la comunicazione efficace dei predicatori o le vicende dei marginali.

Erano gli anni nei quali, dopo l'adesione alla proposta storiografica delle *Annales*, stavano maturando altri cambiamenti negli studi storici, quando cioè, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta si prese a discutere di "microstoria" e a praticare ricostruzioni ad essa ispirate. La discussione coinvolse anche la distinzione fra 'alto' e 'basso', fra temi di serie A e altri di serie B. Studiare la moda e il suo disciplinamento non era affrontare un tema minore. Da questo punto di vista un passaggio fondamentale è segnato negli anni Sessanta del Novecento dalla pubblicazione ad opera della Fondazione Treccani dell'opera in più volume di Rosita Levi Pisetzky, che ha regolarmente e puntualmente trattato anche il tema della legislazione suntuaria nel corso dei secoli.⁴⁶ Rosita Levi Pisetzky si era impegnata nello studio della storia del costume già nel primo dopoguerra, forse sulle orme di Rosa Genoni che ha avuto un ruolo pionieristico in questo settore. Alla fine dell'Ottocento la Genoni aveva utilizzato la storia della moda per leggere la società del suo tempo, e più in generale nel tempo, intendendo contribuire alla costruzione di una nuova società. Questo nel periodo della prima guerra mondiale, anni nei quali svolse una militanza anti-interventista e collaborò all'«Avanti». La sua battaglia per «la moda di pura arte italiana» fu an-

⁴³ Owen Hughes 1984; Owen Hughes 1990.

⁴⁴ Brundage 1987.

⁴⁵ Muzzarelli 1986.

⁴⁶ Levi Pisetzky 1964-1969; Levi Pisetzky 1978.

che una presa di posizione politica.⁴⁷ Non risulta che la Genoni si sia mai occupata di leggi suntuarie. Alcuni decenni dopo di lei Rosita Levi Pisetzky si impegnò a studiare il costume italiano in una fase delicata, soprattutto per chi come lei apparteneva a un ambiente ebraico, e importante di ‘ricostruzione’ dell’Italia più che di ‘costruzione’ come dopo il 1860. Negli anni del secondo dopoguerra, dal 1948 fino alla fine degli anni Settanta ha studiato a più riprese il costume in Italia mettendo in luce e sottolineando il significato e il valore sociale della moda e degli oggetti ad essa attinenti. Il fatto che la sua monumentale opera sia stata edita dall’*Istituto dell’Enciclopedia Italiana* (e riedita a cura dello stesso Istituto nel 2005) ha contribuito ad aprire la strada al riconoscimento dell’importanza degli studi sulla moda che dagli anni Ottanta in poi sono diventati frequenti ma solo raramente attenti anche al disciplinamento suntuario.

Non è certo senza significato che in Italia il primo studio della nuova fase sia quello della Owen Hughes pubblicato su *Memoria*: si trattava della traduzione di un saggio pubblicato l’anno prima, nel 1983, in una raccolta curata da J. Bossy.⁴⁸ *Memoria* aveva cominciato ad uscire nel 1981 segnando una fase importante negli studi di genere. L’autrice ha cominciato il suo ragionamento citando Voltaire e il novellista Sacchetti per dire come da sempre si fosse consapevoli della inanità delle leggi suntuarie che tuttavia sono state emanate ininterrottamente per oltre cinque secoli. Ha osservato che in generale gli storici hanno irriso le leggi suntuarie (non sono del tutto d’accordo) senza rendere conto del «fanatismo insito nel fervore legislativo delle città italiane rinascimentali» né spiegare gli sviluppi della legislazione stessa (sono abbastanza d’accordo) o ragionare sul perché alcune società e non altre hanno sviluppato una vera e propria passione nel legiferare contro il lusso. A partire da queste considerazioni ha comparato diverse situa-

⁴⁷ Boneschi 2014; Paulicelli 2017.

⁴⁸ Owen Hughes 1984.

zioni cittadine e relative produzioni di leggi suntuarie. Una delle conclusioni alle quali è giunta è che «la legislazione suntuaria italiana è [...] un tentativo per attenuare in sede locale le tensioni provocate da problemi strutturali di ordine sociale», dunque è uno strumento di governo: assunto da me pienamente condiviso.

Nel giro di pochi anni uscirono diversi articoli sulle leggi suntuarie, sia in Italia sia fuori d'Italia,⁴⁹ e nel 1990 il tema approda nel volume della *Storia delle donne* a cura di Georges Duby e Michelle Perrot dedicato al medioevo con il già menzionato saggio di Diane Owen Hughes intitolato *Le mode femminili e il loro controllo*.⁵⁰ Successivamente all'argomento vengono dedicati non più in brevi saggi ma ampi studi quali quello di Alan Hunt del 1996, che giudico particolarmente rilevante, o quello di Catherine Kovesi del 2002.⁵¹ Nel 2003 veniva pubblicata la silloge *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*⁵² con il proposito di comparare le leggi emanate in diverse città d'Italia e in diversi paesi europei e di accostarsi alla normativa sotto diversi punti di vista, da quello proprio alla storia politica e sociale a quello della storia economica.

Ovviamente non si può dare esaustivamente conto dei numerosi studi pubblicati negli ultimi 30-40 anni ma si può osservare che accanto all'interesse per aspetti che collegano le leggi alla storia delle donne o al tema del lusso si è affermata la necessità di disporre di censimenti dei testi reperibili negli archivi e di edizioni attendibili. Rispondono a queste esigenze i due volumi pubblicati a cura del Ministero per i Beni Culturali che raccolgono tutte le norme suntuarie reperite, edite ed inedite, negli archivi dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria per

⁴⁹ Guimbard 1992; Muzzarelli 1994; Kovesi Killerby 1994; Venturelli 1995, 27-54; Liva 1995, 33-38; Muzzarelli 1999; Muzzarelli 2009; Muzzarelli 2015.

⁵⁰ Vd. *supra* n. 43.

⁵¹ Hunt 1996; Muzzarelli 1996; Kovesi Killerby 2002.

⁵² Vd. *supra* n. 39.

il periodo che va dal XIII al XVI secolo.⁵³ Fra i contributi più recenti ne vorrei ricordare almeno uno, l'edizione del libro delle vesti bollate a Firenze nel 1343-1345.⁵⁴ Il volume contiene la registrazione di centinaia di abiti proibiti dalle leggi suntuarie e fatti bollare applicando ad essi un apposito segno distintivo per poterli continuare ad usare. La registrazione ci spalanca davanti agli occhi gli armadi delle fiorentine di pieno Trecento, ci fa quasi vedere fatture e colori, ci rende note identità e ci aiuta a ricostruire condizioni personali e sociali. Questa pubblicazione ha arricchito significativamente le nostre conoscenze più nel campo della storia della moda che in materia di disciplinamento suntuario.⁵⁵ Gli archivi sono ricchi di fonti, non tutte ovviamente suggestive come questa, che vanno raccolte e rese consultabili. Si tratta della stessa necessità sentita alla fine dell'Ottocento: tornare ai documenti, insegnare a individuarli, a leggerli, a trascriverli e a interpretarli. Allora l'auspicio era di costruire il futuro, adesso si tratta anche di non perdere il passato.

Gli studi più recenti richiamano la dimensione globale di questo disciplinamento attuato in diverse parti del mondo.⁵⁶ Sembra acquisita la rilevanza dello studio nel lungo periodo delle leggi suntuarie, intese come un ricco deposito di materiali dal quale attingere spunti, dati e cifre capaci di parlare di situazioni, di progetti, di oggetti e di modi di funzionare di una società, vorrei dire delle società perché queste leggi si trovano tanto in Giappone come in India o in Cina. L'ultima tendenza è in fondo una riprova del fatto che le fasi della storia delle leggi suntuarie riflettono temi e accadimenti politici e sociali. L'insieme delle leggi suntuarie si presenta come una sorta di bacino collettore di questioni e progetti analizzabili sotto punti di vista che risentono delle diverse fasi storiche. Oggi appare

⁵³ Muzzarelli 2002; Nico Ottaviani 2005.

⁵⁴ Gérard-Marchant 2013.

⁵⁵ Muzzarelli 2018.

⁵⁶ Hunt 2010; Riello-Rublack 2019.

marcato l'esame di questo ricco materiale a partire dalla storia delle istituzioni e da quella economica, segnatamente dei consumi. Non meno rilevante l'approccio ispirato alla storia delle donne e a quella della moda. La visione globale che interessa molti studi odierni si riflette a sua volta nel modo più recente di affrontare il tema del disciplinamento suntuario ampliando gli orizzonti, mescolando le discipline e superando ogni confine cronologico. Ancora una volta quello che accade nella storiografia che si occupa di norme suntuarie consuona con le più nuove linee di ricerca e qualche volta sembra addirittura averle anticipate. In definitiva riflettere su queste leggi intese come strumento di governo ed insieme come espressione di una universale tensione al contenimento di disuguaglianze e sprechi (che fin dal Quattrocento si sapeva essere sostanzialmente vana) è stato e continua ad essere un modo per ragionare anche sul presente e sui possibili modi di agire in esso.

Riferimenti bibliografici

Artifoni 1991

E. Artifoni, *Giuseppe Mazzatinti nella cultura medievistica della nuova Italia: i rapporti con il "Giornale storico"*, in P. Castelli, E. Menestò, G. Pellegrini (a cura di), *Giuseppe Mazzatinti (1855-1906) tra storia e filologia*. Atti del convegno di studi (Gubbio, 9-10 dicembre 1987), Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1991, pp. 136-158.

Artifoni 1997

E. Artifoni, *Il medioevo nel Romanticismo. Forme della storiografia fra Sette e Ottocento*, in G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò (a cura di), *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1. *Il Medioevo latino*, vol. IV, *L'attualizzazione del testo*, Salerno Editore, Roma 1997, pp. 175-221.

Balestracci 2015

D. Balestracci, *Medioevo e Risorgimento. L'invenzione dell'identità italiana nell'Ottocento*, il Mulino, Bologna 2015.

Belgrano 1875

L.T. Belgrano, *Della vita privata dei Genovesi*, Tipografia del R. Istituto sordo-muti, Genova 1875 [rist. anast. Roma 1970].

Berg-Eger 2002

M. Berg, E. Eger (eds.), *Luxury in the Eighteenth Century: Debates, Desires and Delectable Goods*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2002.

Bistort 1912

G. Bistort, *Il Magistrato alle Pompe nella Repubblica di Venezia. Studio storico*, Premessa di G. Zorzanello, U. Stefanutti, Forni, Bologna 1969 [ed. orig. Venezia 1912].

Bonardi 1910

A. Bonardi, *Il lusso di altri tempi in Padova. Studio storico con documenti inediti*, in *Miscellanea di storia veneta edita per cura della R. Deputazione veneta di storia patria*, ser. 3, II, Venezia 1910, pp. 1-292.

Boneschi 2014

M. Boneschi, *Da pioniera della moda a militante pacifista. Rosa Genoni*, in M. Boneschi, P. Cioni, E. Doni, C. Galimberti, L. Levi, M.S. Palieri, C. Di San Marzano, F. Sancin, M. Serri, F. Tagliaventi, S. Tagliaventi (a cura di), *Donne nella grande guerra*, il Mulino, Bologna 2014, pp. 207-220.

Bortolan 1891

D. Bortolan, *Il lusso e le leggi suntuarie a Vicenza nel secolo XVI*, Tip. Paroni, Vicenza 1891.

Braudel 1982

F. Braudel, *Civiltà materiale, economia, capitalismo (secoli XV-XVIII). Le strutture del quotidiano*, Einaudi, Torino 1982.

Brundage 1987

J.A. Brundage, *Sumptuary Laws and Prostitution in late medieval Italy*, «Journal of Medieval History», 13 (1987), pp. 343-355.

Bridgeman 2000

J. Bridgeman, *'Pagare le pompe': Why Quattrocento Sumptuary Law Did Not Work*, in L. Panizza (ed.), *Women in Italian Renaissance Culture and Society*, European Humanities Research Centre, Routledge, Oxford 2000, pp. 209-221.

Ceppari Ridolfi-Turrini 1993

M.A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini, *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Il Leccio, Siena 1993.

Delcorno 1989

C. Delcorno (a cura di), Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena. 1427*, I-II, Rusconi, Milano 1989.

Fabretti 1888

A. Fabretti, *Statuti e ordinamenti suntuari intorno al vestire degli uomini e delle donne in Perugia dall'anno 1266 al 1536*, «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino», ser. 2, XXXVIII, s.e., Torino 1888, pp. 137-232.

Fрати 1897

L. Frati, *La vita privata di Bologna nel Medioevo*, Ufficio della Rassegna nazionale, Firenze 1897 [rist. anast. Forni, Bologna 1986].

Garavini 1966

F. Garavini (a cura di), Michel de Montaigne, *Saggi*, Adelphi, Milano 1966.

Gérard-Marchant 2013

L. Gérard-Marchant (a cura di), *Draghi rossi e querce azzurre. Elenchi descrittivi di abiti di lusso (Firenze 1343-1345)*, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2013.

Guimbard 1992

C. Guimbard, *Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384*, «Archivio storico italiano», 150 (1992), pp. 57-81.

Hunt 1996

A. Hunt, *Governance of the Consuming Passion. A History of Sumptuary Law*, Macmillan, Basingstock 1996.

Hunt 2010

A. Hunt, *A short history of Sumptuary Law*, in G. Riello, P. McNeil (eds.), *The Fashion History reader. Global Perspectives*, Routledge, London-New York 2010, pp. 43-58.

Kovesi Killerby 1994

C. Kovesi Killerby, *Practical problems in the Enforcement of Italian Sumptuary Law, 1200-1500*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (eds.), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 99-120.

Kovesi Killerby 2002

C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy. 1200-1500*, Clarendon Press, Oxford 2002.

Kovesi Killerby 2013

C. Kovesi Killerby, *Luxury in the Renaissance: A Contribution to the Etymology of a Concept*, in M. Israëls, L. Waldman et al. (eds.), *Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors*, Leo S. Olschki, Firenze 2013, pp. 228-234.

Kovesi Killerby 2015

C. Kovesi Killerby, *What is Luxury? The Rebirth of a Concept in the Early Modern World*, «Luxury: History, Culture, Consumption», 2/1 (2015), pp. 25-40.

Levi Pisetzky 1964-1969

R. Levi Pisetzky, *Storia del costume in Italia*, I-V, Istituto editoriale italiano, Milano 1964-1969.

Levi Pisetzky 1978

R. Levi Pisetzky, *Il costume e la moda nella società italiana*, Einaudi, Torino 1978.

Liva 1995

A. Liva, *Note sulla legislazione suntuaria nell'Italia centro-settentrionale*, in A.G. Cavagna, e G. Butazzi (a cura di), *Le trame della moda*, Bulzoni, Roma 1995, pp. 31-52.

Luzio-Renier 1896

A. Luzio, R. Renier, *Il lusso di Isabella d'Este marchesa di Mantova*, Forzani, Roma 1896.

Mazzantini 1897

G. Mazzantini, *Di alcune leggi suntuarie eugubine dal XIV al XVI secolo*, «Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria», 3 (1897), pp. 287-301.

McNeil-Riello 2016

P. McNeil, G. Riello (eds.), *Luxury: a rich History*, Oxford University Press, Oxford 2016.

Merkel 1898

C. Merkel, *Come vestivano gli uomini del Decameron*, *Saggio di storia del costume*, Tipografia R. Accademia dei Lincei, Roma 1898 [rist. con intr. di M.G. Muzzarelli, La scuola di Pitagora, Napoli 2016].

Mozzarelli 1996

C. Mozzarelli (a cura di), L.A. Muratori. *Della pubblica felicità oggetto de 'buoni principi'*, Donzelli, Roma 1996.

Muzzarelli 1986

M.G. Muzzarelli, "Contra mundanas vanitates et pompas". *Aspetti della lotta contro i lussi nell'Italia del XV secolo*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 50 (1986), fasc. II (1986), pp. 371-390.

Muzzarelli 1994

M.G. Muzzarelli, *La disciplina delle apparenze. Vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secolo*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed Età moderna*. Atti del convegno (Bologna, 7-9 ottobre 1993), Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 40, il Mulino, Bologna 1994, pp. 757-784.

Muzzarelli 1996

M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze: disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Scriptorium, Torino 1996.

Muzzarelli 1999

M.G. Muzzarelli, *Prestigio, vesti e "discernenza di persone"*, «Cheiron», 16 (1999), fasc. 31-32, pp. 171-186.

Muzzarelli 2002

M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI Emilia Romagna*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 41, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, Roma 2002.

Muzzarelli 2003

M.G. Muzzarelli, *Le leggi suntuarie*, in C.M. Belfanti, F. Giusberti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali 19: La moda*, Einaudi, Torino 2003, pp. 185-220.

Muzzarelli 2009

M.G. Muzzarelli, *Reconciling the Privilege of a Few with the common Good: Sumptuary Laws in Medieval and Early Modern Europe*, «The Journal of Medieval and Early Modern Studies», 39 (2009), fasc. III, pp. 597-617.

Muzzarelli 2015

M.G. Muzzarelli, *Vesti e società. Modelli teorici e realtà cittadine: la testimonianza delle leggi suntuarie*, in F. Sabaté (coord.), *Formes de convivència a la baixa edat mitjana*, Pagès Editors, Lleida 2015, pp. 143-153.

Muzzarelli 2018

M.G. Muzzarelli, 'Vesti bollate': *the Italian fashion Gazette of the fourteenth and fifteenth Century (shapes, colours, decorations)*, in C. Kovesi Killerby (ed.), *Luxury and the Ethics of Greed in Early Modern Italy*, Brepols, Turnhout 2018, pp. 119-136.

Muzzarelli-Campanini 2003

M.G. Muzzarelli, A. Campanini (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, Carocci, Roma 2003.

Nico Ottaviani 2005

M.G. Nico Ottaviani (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, Ministero per i Beni e le attività culturali. Direzione generale per gli Archivi, Roma 2005.

Owen Hughes 1984

D. Owen Hughes, *La moda proibita. La legislazione suntuaria nell'Italia rinascimentale*, «Memoria. Rivista di storia delle donne», 11-12 (1984), pp. 82-105 [versione italiana del saggio pubblicato in J. Bossy (ed.), *Disputes and Settlements Law and human Relations in the West*, Cambridge University Press, Cambridge 1983, pp. 69-97].

Owen Hughes 1990

D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo* in C. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 166-193.

Paulicelli 2017

E. Paulicelli, *Rosa Genoni: la moda è una cosa seria*, Deleyva, Milano 2017.

Pintor 1950

L. Pintor, *Giovanni Gentile negli studi storici e letterari*, in *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero*, vol. II, Le Lettere, Firenze 1950.

Riello-Rublack 2019

G. Riello, U. Rublack (eds.), *The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c.1200-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2019.

Sestan 1981

E. Sestan, *Origini delle Società di storia patria e loro posizione nel campo della cultura e degli studi storici*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 7 (1981), pp. 21-50.

Simeoni 1949-50

L. Simeoni, *Statuto suntuario a Verona nel XIV secolo*, «Studi storici veronesi», 2 (1949-50), p. 35.

Simmel 1911

G. Simmel, *Die Mode*, in G. Simmel, *Philosophische Kultur. Gesammelte Essays*, Klinkhardt, Leipzig 1911, pp. 29-64 [trad. it. *La moda*, Mondadori, Milano 1998].

Stefani 1880

F. Stefani, *Legge suntuaria circa il vestire degli uomini e delle donne ordinata intorno all'anno 1432 dalla città di Treviso*, Stab. Kirchmayr e Scozzi, Venezia 1880.

Veblen 1899

T. Veblen, *The Theory of the Leisure Class*, Macmillan, New York 1899 [trad. it. *La teoria della classe agiata*, Einaudi, Torino 1981].

Venturelli 1995

P. Venturelli, *La moda come status symbol. Legislazioni suntuarie e "segnali" di identificazione sociale*, in R. Varese, G. Buttazzi (a cura di), *Storia della moda*, Calderini, Bologna 1995, pp. 27-54.

Verga 1898

E. Verga, *Le leggi suntuarie milanesi. Gli statuti del 1396 e del 1498*, «Archivio storico lombardo», 3^a serie, 25 (1898), pp. 5-79.

Verga 1900

E. Verga, *Le leggi suntuarie e la decadenza dell'industria in Milano, 1565-1750*, «Archivio Storico Lombardo», 3^a serie, 27 (1900), pp. 49-116.

Weber 1905

M. Weber, *Die Protestantische Ethik un der "Geist" des Kapitalismus*, «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 20 e 21 (1905), pp. 1-54; 1-110 [trad. it. *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, BUR, Milano 1991].

Zdekauer 1896

L. Zdekauer, *La vita privata dei Senesi nel Dugento*, Siena 1896 [rist. A. Forni, Bologna 1984].

Zdekauer 1897

L. Zdekauer, *La vita pubblica dei Senesi nel Dugento*, Siena 1897 [rist. A. Forni, Bologna 1984].

Zdekauer 1901

L. Zdekauer, *Le leggi suntuarie maceratesi del 1563*, Tip. Sordomuti di L. Lazzeri, Siena 1901.

COLLANA «QUADERNI»

- 1 *«Conservare l'intelligenza». Lezioni rosminiane*, a cura di Michele Nicoletti e Francesco Ghia, 2012.
- 2 *Forme della memoria e dinamiche identitarie nell'antichità greco-romana*, a cura di Elena Franchi e Giorgia Proietti, 2012.
- 3 *Ripensare i paradigmi del pensiero politico: gli antichi, i moderni e l'incertezza del presente*, a cura di Fulvia de Luise, 2013.
- 4 Gustav Pfeifer, *Appunti di paleografia tedesca (dal XV al XIX secolo)*, 2013¹; 2016².
- 5 *Etica e professioni sanitarie in Europa. Un dialogo tra medicina e filosofia*, a cura di Tiziana Faitini, Lucia Galvagni, Michele Nicoletti, 2014.
- 6 *Guerra e memoria nel mondo antico*, a cura di Elena Franchi e Giorgia Proietti, 2014.
- 7 *Conflict in Communities. Forward-looking Memories in Classical Athens*, a cura di Elena Franchi e Giorgia Proietti, 2017.

Il volume raccoglie le rielaborazioni degli interventi presentati nel corso del seminario *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità ed età moderna*, tenutosi presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento nel marzo 2016.

I contributi indagano il fenomeno della disciplina del lusso in un arco cronologico ampio, che si estende dall'ultimo quarto del VI sec. a.C. fino al XVI sec. d.C., acclarando in particolare i risvolti assunti dalla normativa suntuaria sul versante sociale ed economico. Sulla scorta degli orientamenti più recenti della ricerca, il tema della disciplina del lusso è qui affrontato in un'ottica il più possibile interdisciplinare, affiancando a una solida base documentaria i risultati offerti dalle scienze sociali, dalla storia economica, dagli studi di genere e dalla storia del costume.

Il presente lavoro confluisce in un panorama critico assai ricco e articolato, passibile di ulteriori fruttuosi sviluppi: per chi si interroga sull'articolazione della società, sulle modalità del vivere civile, sulle dinamiche sociali ed economiche che hanno interessato i diversi assetti politico-istituzionali lo studio della disciplina del lusso si conferma infatti una chiave interpretativa di indubbia validità.

LAURA RIGHI (laur.righi@gmail.com) ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento nel 2018 con una tesi sull'industria del cuoio nel tardo medioevo e attualmente è assegnista presso la Fondazione per le scienze religiose «Giovanni XXIII». Tra le sue pubblicazioni *Storie di frodi*, Il Mulino 2018.

GIULIA VETTORI (giulia.vettori@gmail.com) ha conseguito il Dottorato di ricerca con una tesi sulla capacità patrimoniale femminile a Roma tra guerre civili e Principato, svolta sotto la supervisione di Elvira Migliario (Trento 2018). È attualmente assegnista di ricerca in Storia romana presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento, dove collabora con il Laboratorio di Scienze dell'Antichità.